

OGGI
DOMANI
ANZIANI

REGIONI E TERRITORI ALLA RICERCA
DI UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA

1

Trimestrale della
FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI - CISL
Anno XXV n. 1 2012

OGGI
DOMANI
ANZIANI

1

Direttore responsabile: Ermenegildo Bonfanti

Coordinatore: Alberto Aibino

Direzione, redazione, amministrazione:

Fnp-Cisl, via Castelfidardo, 47
00185 Roma, tel. 06/448811

Abbonamento 2012: Italia € 20,00 (abbonamento per socio-sostenitore € 36,15)
estero € 25,82, da versare sul c/corrente IBAN IT98S 03069 05065 0000 0260 0033
intestato a: Federpensionati s.r.l., via Castelfidardo, 47 - Roma.

Autorizzato dal Tribunale di Roma n. 119 del 23 febbraio 1988
Direttore responsabile Ermenegildo Bonfanti - Trimestrale - Sped. in abbonamento
postale Contiene meno del 50% di pubblicità.
Stampa Union Printing SpA, S.S. Cassia Nord km 87, Viterbo

1° Trimestre 2012 - Finito di stampare nel mese di aprile 2012

Sommario

Attilio Rimoldi

Presentazione 5

Gianpietro Cavazza

Un nuovo approccio alle politiche per la famiglia 13

Giovanni Bursi

Come misurare il grado di familiarità delle politiche 29

Elena Frascaroli

Le politiche socio-familiari nelle normative delle Regioni italiane 49

Gianpietro Cavazza

Verso un Piano federale di politiche per la famiglia 91

Pietro Cerrito

Famiglie territori ed equità 111

a cura di Aretés

Appendice **Report dell'analisi comparata delle legislazioni regionali** 119

Questo numero di «Oggidomani Anziani» riprende, selezionati e rielaborati per i lettori della rivista, i risultati della indagine promossa dalla Cisl Confederale e dalla Fnp, e realizzata dalla soc. coop. Aretés di Modena su: "FEDERALISMO FAMILIARE. REGIONI E TERRITORI ALLA RICERCA DI UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA", i cui materiali completi sono scaricabili dal sito della Cisl www.cisl.it nell'area "Dipartimenti – Dipartimento Politiche Sociali e della Salute".

Un sentito ringraziamento va rivolto a quanti hanno reso possibile l'impostazione di una iniziativa dai caratteri innovativi, l'esecuzione delle molte azioni previste e l'interpretazione della notevole quantità di dati e di informazioni raccolte.

In primo luogo un grazie è rivolto ai segretari nazionali ed ai responsabili politici ed operativi a tutti i livelli del "GRUPPO DI DIREZIONE NAZIONALE CISL/FNP" (*) che hanno promosso e condotto tutte le fasi della ricerca, in stretto e positivo rapporto con i ricercatori di Aretés che ne hanno garantito l'impostazione tecnico-scientifico; agli oltre 100 dirigenti sindacali coinvolti nei *focus group* regionali che hanno offerto indicazioni e stimoli per la conoscenza e la valutazione delle politiche socio familiari; ai dirigenti delle Amministrazioni regionali che hanno sostenuto l'iniziativa, anche favorendo l'acquisizione del materiale di indagine.

(*) IL GRUPPO DI DIREZIONE NAZIONALE CISL/FNP è stato costituito da:

Pietro Cerrito, Emenegildo Bonfanti, Loreno Coli
Referenti politici nazionali

Alessandro Geria
Coordinatore operativo nazionale

Cinzia Castignani, Luisa Maninchedda
Referenti operativi nazionali

Ugo Duci, Tino Fumagalli, Sante Mussetola
Lombardia

Sabrina Dorio, Ferruccio Balest, Giovanna Cavallin
Veneto

Iris Morassi, Gianfranco Valenta, Renata Della Ricca, Alessandro Cattonar
Friuli Venezia Giulia

Maurizia Martinelli, Lidia Giombini
Emilia Romagna

Domenico Badii, Francesca Ricci
Toscana

Ewa Blasik, Giuseppe Casolaro
Lazio

Nino Di Maio, Giulia Tamaro
Campania

Daniela De Luca, Santo Santonocito
Sicilia

Presentazione

Attilio Rimoldi

Non voglio anticipare i contenuti della ricerca oggetto di questo numero di *Oggidomani Anziani*. La ricchezza delle considerazioni e valutazioni qui riportate merita una lettura attenta da parte di ogni dirigente sindacale e, è un mio invito, di ogni lettore.

È, invece, mio intento inquadrare il tema e, in particolare, cominciando a sottolineare che parlare oggi di famiglia, troppo spesso chiamata in causa quando si parla di welfare, significa prima di tutto dover tarare le *policy* in virtù delle trasformazioni demografiche economiche e sociali in corso. Dai dati Istat 2011 risulta che la popolazione over 65 è di circa 12,3 milioni, di cui circa 932 mila celibi/nubili, 7,3 milioni i coniugati, 206 mila i divorziati e 3,8 milioni i/le vedovi/e. La popolazione degli ultrasessantacinquenni supera già adesso di oltre mezzo milione quella con meno di 20 anni. Nel 2031 potrebbe arrivare a 6 milioni in più. Nell'ultimo quindicennio, a fronte di un aumento degli ultrasessantacinquenni pari al 62,6 %, quelli che vivono soli sono aumentati del 69,6 %.

I dati statistici oggi disponibili, se consentono di sapere quanti sono gli anziani che vivono da soli, quanti con figli, quanti in famiglie disomogenee, non ci consentono altrettanto di capire come e in che misura concorrono o appesantiscono la condizione familiare. In altri termini, quante e come sono composte le famiglie degli over 65 anni? Sono questi capofamiglia o aggregati alla famiglia di figli, nipoti, fratelli o non consanguinei? Quanti, pur in convivenza, non risultano tali

per non perdere le pur scarse agevolazioni fiscali? Quanti sono i principali produttori di reddito familiare e che tipo di famiglia sostengono? Quanto e perché la loro situazione reddituale condiziona le loro scelte di vita? In quale misura concorrono al reddito familiare o lo erodono? Per comprendere quale welfare sia adeguato a queste trasformazioni ci dobbiamo quindi dotare di strumenti che spostino od amplino la rilevazione dai singoli individui alle singole famiglie, in qualsiasi modo queste siano composte.

Nel labirinto normativo in cui siamo immersi, a partire dalle politiche fiscali per finire a quelle socio-assistenziali, passando per la giungla delle competenze rivisitate nella riforma del titolo V della Costituzione, risulta evidente che la famiglia viene computata e valutata nella sua accezione di bisogno. La si guarda in relazione alla povertà dell'infanzia e non familiare, in relazione ai tempi di lavoro e non come nucleo in cui si strutturano i primi modelli sociali, in relazione all'handicap come sostitutivo e non sussidiario prestatore di cura, in relazione al disagio culturale e non come soggetto culturalmente propositivo e, a dispetto di quanto le normative cerchino di acquisire la famiglia come soggetto di diritto, gli interventi sono pensati in ragione del bisogno individuale. Attualmente il reddito familiare viene accertato per determinare la capacità di ogni nucleo familiare alla compartecipazione al costo di un dato servizio/prestazione o per verificare la propria capacità di auto-aiuto. Si assume quindi che, nella misura in cui il reddito sia sufficiente a soddisfare il bisogno, l'intervento di sostegno sociale sia derogabile al suo approccio universalistico e non residuale. E al contempo non ci si chiede come affrontare tutti gli altri disagi coincidenti? come compensare il progressivo depauperamento culturale e civico? come rispondere ai nuovi bisogni di mobilità territoriale? come fare famiglia in una nazione che ha dimenticato l'edilizia sociale? come coniugare reddito familiare con politiche sanitarie che tendono sempre più a fare cassa che servizio? In nome dell'efficienza di servizio e bilancio non sono state dimenticate la persona e la sua famiglia?

Sono i servizi sociali che, attraverso la presa in carico, gestiscono, con scarse risorse, sia economiche che di organico e formative, le fragilità familiari presenti sul territorio. La cartella sociale, al riguardo, era e rimane uno strumento elettivamente appropriato alla definizione degli interventi utili a produrre risposte alle più disparate necessità delle famiglie. Stiamo invece assistendo troppo frequentemente ad un depauperamento numerico degli assistenti sociali i quali sono sempre più chiamati ad operare in ottiche più “fordiste” che “post-industriali”.

Solo grazie al lavoro dei *caregiver* familiari il sistema assistenziale riesce a garantire i servizi minimi essenziali. Lavoro prevalentemente a carico delle donne ed in particolare di quelle comprese tra i 55- 60 anni. Esse, oltre che mogli e madri, sono spesso figlie e nuore di uno o più genitori e suoceri a cui devono, in caso di malattie o non-auto-sufficienza, aiuto concreto. È la cosiddetta “generazione *sandwich*”. E non può non sconcertare che la più recente riforma pensionistica ignori l'importanza del ruolo sociale che esse esercitano. Una riforma che ha pensato di computare soltanto l'onere a carico delle casse previdenziali, senza contestualmente creare la rete di servizi indispensabile e coprire la funzione di *caregiver* cui queste lavoratrici vengono sottratte. La cruda realtà è che esse dovranno trovare il modo di far convivere professione e famiglia anche in quel periodo della vita in cui l'onere familiare è più rilevante e meno coadiuvato.

La riduzione drastica dei fondi per il sociale pone l'interrogativo di quale progetto di welfare sia in gestazione o se si lascerà che, come sempre, sia il singolo nucleo familiare, e soprattutto le donne, a dover inventare nuove strategie. Riteniamo sia necessaria una revisione dell'intero sistema assistenziale, prevedendo un maggior riconoscimento in termini sia economici che di servizi al ruolo della famiglia come ammortizzatore sociale di prossimità, con il coinvolgimento attivo del III Settore e del volontariato. In quest'ottica vanno rivisitati i trasferimenti economici attualmente erogati, rendendo relativo il sostegno alla condizione reddituale e patrimoniale pur mantenendone la connotazione universalistica. Intendiamo sostenere che vada garantita e mo-

dulata la misura in maniera rispondente alla situazione familiare; scaglionando l'onere partecipativo in base al reddito e alla capacità di auto-aiuto; riorientando i fondi così liberati verso i nuclei familiari in maggiore sofferenza o, come stranamente definiti “veramente meritevoli”.

Sarà necessario vigilare affinché la razionalizzazione non si trasformi in vero e proprio razionamento. Con la motivazione di non poter dare tutto a tutti, si potrebbe infatti imporre surrettiziamente di rinunciare alla parità di diritti di cittadinanza adottando criteri di selezione assicurativo-privatistici – per i quali, ad esempio, un anziano vale meno di un bambino, o la cura per un bambino deve avere la precedenza su quella di un anziano. Come pure sarà necessario evitare che tutto si riduca a calcolo efficientistico, sia in termini economici che organizzativi. Ciò vorrebbe significare l'abbandono della centralità della persona, l'esclusione della soggettività e della relazione, della collaborazione nella definizione dei bisogni e nella scelta della loro cura, base di ogni intervento accettabile di welfare.

Le regioni ed i territori stanno cercando di esercitare al meglio la loro funzione di prossimità ma vincoli di bilancio e assenza di normative nazionali vincolanti sta producendo discriminazioni rilevanti sia in termini quantitativi che qualitativi. Assistiamo così al fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, all'indebolimento se non all'annichimento dell'emancipazione sociale, ampiamente denunciato dal Censis, alla incapacità di orientamento nella giungla normativa che regola l'accesso ai servizi da gestire con la strutturazione del segretariato sociale, all'impossibilità di seguire il lavoro visto il costo abitativo sempre più insostenibile, ai costi formativi sempre più a carico familiare visto l'abbattimento progressivo della soglia Isee di riferimento per la fruizioni di agevolazioni. E dove sono finiti i livelli essenziali? Il federalismo sociale non ne può prescindere altrimenti vedremo ancor più radicalizzarsi le differenze qualitative/quantitative sul territorio nazionale. Già ora, infatti, l'impoverimento delle famiglie a causa di spese sanitarie è stato, nell'anno della ricerca qui presentata, dello

0,7% in Lombardia e dello 0,6% in Emilia Romagna, mentre in Basilicata e in Calabria è stato rispettivamente del 3,2 e del 3,3%.

Con la manovra "Salva Italia" ci sembra che non solo la famiglia, in particolare quella anziana, sia stata ulteriormente caricata di oneri, ma che sia saltato lo stesso patto sociale tanto evocato nell'attuale campagna pubblicitaria contro l'evasione fiscale. Quello che risulta evidente è che mentre la nuova tassa chiamata Imu prevede riduzioni proporzionali al numero di figli a carico, situazione improbabile per i nuclei familiari composti da over 65, nessuno ha ancora parlato di agevolazioni fiscali per i pensionati che si fanno carico delle spese dei propri figli o nipoti. Così, sulle tanto recentemente maltrattate pensioni incideranno sia il nuovo carico fiscale sia le spese informali per mense scolastiche, libri, trasporto autobus, spese sanitarie non disponibili in convenzione (leggi odontoiatria ed ortodonzia), spese farmaceutiche e quant'altro necessari alla famiglia di discendenza.

Non solo, le condizioni abitative di molti anziani sono, spesso, non rispondenti a floride condizioni reddituali. Si ritrovano proprietari di case grandi che in origine rispondevano a reali necessità abitative della famiglia e che ora si sono trasformate in oneri insopportabili sia manutentivi che fiscali. Non ci risulta siano state concepite politiche abitative in grado di rispondere ai bisogni sia degli anziani che delle giovani coppie. Il co-housing, che in altre nazioni ha trovato sostegno istituzionale, da noi viene progettato, attuato e gestito dal III Settore ed in particolare dall'associazionismo cattolico. Se fosse praticato, le abitazioni liberate potrebbero essere gestite come edilizia sociale, senza alterare l'asse patrimoniale dell'anziano e della sua discendenza.

Vogliamo anche sfatare il mito dell'onere sociale della terza età. Ci risulta che 4 anziani ultrasessantenni su 5 rimangono in buona salute e sono in grado di aiutare i figli e le figlie per molti anni, pur abitando in luoghi differenti nel medesimo territorio. Non si tratta solo della cura dei nipoti ma di attività domestiche più generali che consentono alle figlie/i di continuare a lavorare nonostante la scelta procreativa

esercitata. Il Professor Fiorentini, del Cergas Bocconi (Centro Ricerche Gestione Assistenza Sanitaria e Sociale) ha analizzato il valore economico dell'impegno degli anziani, nonni e genitori verso i figli e nipoti (vedi Oggi Domani Anziani, 2011, n.1 pag 85). La spesa a carico dei fondi sociali per fornire le medesime assistenze e protezioni al prezzo dei lavori domestici, ammonterebbe alla ragguardevole cifra di 565 milioni ogni 4 settimane (oltre 7 miliardi annui). A queste cifre si dovrebbero aggiungere, ed è il dato più interessante, il valore del lavoro a tempo pieno, fuori di casa, di figlie/i e nuore. Tale valore, secondo i calcoli fatti da De Sario, Sabbatini, e Mirabile, citati dallo stesso Fiorentini, arriverebbe a 2,4 punti di Pil.

Per la Fnp la via principale da seguire è quella della realizzazione di un welfare federale e solidale: assicurando strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; stabilendo la istituzione di fondi perequativi tra regioni per il finanziamento integrale dei livelli essenziali di assistenza, sanità, istruzione e trasporto in applicazione dell'art.119 della stessa Carta. Su questo impianto sarà possibile costruire in ogni Regione, secondo le caratteristiche e la cultura specifica di ogni territorio, un proprio welfare comunitario, vicino al popolo e capace di mobilitare la società civile.

Le basi per un welfare comunitario ci sono. La società civile ha mostrato un grande spirito di iniziativa. Le associazioni con finalità sociale si sono sviluppate in questi ultimi anni in modo formidabile. L'idea, avanzata da diversi esperti a livello nazionale e internazionale, alla quale intendiamo prestare attenzione è quella di un welfare locale comunitario legato al territorio, che si fondi sulla libertà di scelta delle persone, al quale la società civile sia compartecipe insieme al pubblico, e dove anche il sistema produttivo locale sia coinvolto per la organizzazione, programmazione, gestione e fornitura delle risorse necessarie.

Il nostro paese ha poche multinazionali e molte imprese di piccola e media dimensione, fortemente radicate nei territori, che hanno bisogno di facilitazioni locali di funzionamento (ambientali, infrastrutturali, sociali, sindacali ecc.) Esse da parte loro possono interagire con il territorio, con politiche di investimento, occupazionali e con intese contrattuali sindacali, per il sostegno diretto o bilaterale, di un nuovo welfare locale, compreso il cosiddetto "volontariato d'impresa". La contrattazione sindacale di secondo livello aziendale e territoriale, oltre a realizzare servizi di welfare anche con forme integrative, contribuisce ad affermare forme di mutualità, che sono tra le più alte espressioni del solidarismo, elemento importante di congiunzione tra il *welfare community* e le esperienze civili, volontarie e associative della società e delle famiglie. La maggiore ricchezza che scaturisce dal welfare sussidiario di comunità è data dal fatto che verrebbe prodotto in abbondanza un bene essenziale per gli esseri umani: quello relazionale, fondato sulla reciprocità del dono e sulla mutualità, elemento essenziale del "bene-essere" della persona e della collettività.

Tutto questo, in forma embrionale, esiste già. Non mancano le iniziative assistenziali spontanee e neppure il sostegno con finanziamenti di origine privata, ma ciò avviene in forma disorganica. La sperimentazione in corso da più parti rappresenta una molla importante per lo sviluppo di un nuovo welfare. Bisogna dare ad essa una forma politica e organizzativa efficace nella quale collocare le iniziative comunitarie, familiari, solidali e sussidiarie. Per questo la dimensione territoriale e istituzionale del welfare di comunità deve essere adeguata. I Distretti sanitari e gli organismi istituzionali previsti per i Piani di Zona devono essere effettivamente sostenuti dalla partecipazione dei comuni, delle loro associazioni e della società civile con le sue articolazioni locali.

Si fa sempre più strada l'ipotesi, da verificare, della "*social innovation*", metodo di lavoro che in via pragmatica, attraverso l'iniziativa pubblica, fa partecipare tutti i soggetti presenti nel territorio alla elaborazione degli obiettivi e alla assunzione dei compiti che ognuno si può assumere e si assume. Un metodo che potremmo chiamare "im-

prenditoriale” per il fatto che è basato sull’idea di produrre nuovi risultati più avanzati di assistenza, salute o educazione dei cittadini, con una organizzazione razionale dei possibili, reali e concreti “fattori” pubblici e privati, operativi e finanziari, disponibili nella comunità, con lo scopo di raggiungere risultati pratici di vero miglioramento di condizioni di ben essere delle persone.

Questa ipotesi sarebbe favorita dalla possibilità di creare reti di *governance* con i moderni mezzi di comunicazione informatica che, insieme a favorire la partecipazione e lo scambio di idee, siano un mezzo efficace di funzionamento col massimo di efficienza e efficacia, con flessibilità e velocità per l’aggregazione operativa dei soggetti impegnati su un progetto. Il vantaggio del metodo imprenditoriale, che parte dal basso, cioè dal problema da risolvere praticamente, è quello di poter essere attuato anche parzialmente o in via sperimentale, in attesa delle decisioni politiche e normative in cantiere, o che debbono essere messe in cantiere, e ha la possibilità di essere applicato autonomamente a livello locale e anche in un settore sociale specifico. Su queste idee dobbiamo continuare a riflettere, usufruendo di quanto emerge in questo numero di *Oggidomani Anziani*, per cui ringrazio la Redazione e i ricercatori di Aretés.

Tutto questo deve avere un’anima. Quella della solidarietà e della reciprocità. Un nuovo welfare che garantisca un maggior benessere potrà avere una grande fioritura solo in una società centrata politicamente in modo concreto e programmatico sull’*“I care”*: quella parola inglese che don Milani propose con suggestione ai suoi ragazzi. La frase intera è *“I care about you”* (mi importa di te) ed è un affermare decisamente il principio di cittadinanza partecipata. Non il solito “buonismo”, ma una proposta politica che presuppone un “rimodellamento” delle istituzioni e di molte normative; una idea politica che valorizza la sussidiarietà tenendo conto che nessuna prestazione in danaro o assistenza può fare a meno delle “catene di cura”, delle solidarietà famigliari e amicali, dell’attenzione al vicinato, del volontariato dei singoli e della mobilitazione delle comunità.

Un nuovo approccio alle politiche per la famiglia

■ ■ ■ Posizionare la famiglia al centro delle politiche

È come un ritornello che, ad intervalli più o meno regolari, sistematicamente torna fuori: dove va la famiglia? Questa domanda interroga ormai da anni amministratori e politici del nostro Paese, salvo il fatto di essere di tanto in tanto riposta nel cassetto per poi essere rispolverata quando si sente il bisogno di rievocare baluardi ideologici. Questo ha significato chiedersi come stava cambiando la famiglia; che tipo di ruolo andava assumendo all'interno della nostra struttura societaria; se essa fosse ancora in grado ed intenzionata ad assolvere, oltre al ruolo di ricambio generazionale, anche quello di promozione della solidarietà interna ed esterna a se stessa ed anche di benessere. Questa domanda e queste riflessioni hanno accompagnato i diversi periodi della politica italiana, ed oggi ci si trova di fronte ad una famiglia cambiata e che, nel subire una sorta di mutazione genetica, risulta essere formalmente diversa: più piccola, più vecchia, più frammentata, più flessibile e così via. Quello che può essere utile fare è domandarsi quindi se non valga forse la pena di cambiare la prospettiva con la quale si guarda la situazione e chiedersi non tanto dove va la famiglia? quanto, piuttosto, dove va la politica familiare?

Di fronte ad una famiglia che, anche per motivi connessi alla dinamica sociale, si ritrova ad essere cambiata, ci si chiede quale sia l'attuale assetto del welfare rispetto alle politiche rivolte alla famiglia e in quale direzione esso venga spinto. Concentrare la domanda sulle politiche piuttosto che sulla famiglia non è tanto uno sfizio teorico quanto, piuttosto, il tentativo di mettere l'accento sulle responsabilità che politici e amministratori hanno avuto ed hanno in

* Aretés

tema di politiche per la famiglia. Con un approccio empirico, occorre capire se le strategie e gli interventi attuati dai diversi attori sociali (soprattutto il pubblico ma anche altri protagonisti della programmazione delle politiche ai diversi livelli) siano realmente di riconoscimento, promozione e sostegno del soggetto famiglia o se, per contro, non ci si sia semplicemente accontentati di attivare degli interventi che, con l'obiettivo di rispondere ad alcuni bisogni, si sono di fatto sostituiti alle funzioni proprie delle famiglie quando non sono stati di mero assistenzialismo.

La difficoltà con la quale ancora oggi si fatica a distinguere le politiche per la famiglia dalle politiche sociali è il primo evidente segno di un ostacolo concettuale generale e l'assenza di un vero e proprio disegno strategico in materia. Conseguenza di tale situazione diviene la difficoltà a posizionare il soggetto famiglia rispetto alle politiche (nel nostro caso "sociali"), con tutto ciò che tale fatto rischia di continuare a produrre dal punto di vista culturale, economico e sociale.

Da un punto di vista squisitamente teorico la politica sociale dovrebbe essere intesa come una politica per il benessere e la libertà individuale, e riguardare la capacità di attivare strategie, prestazioni, interventi e progetti finalizzati a sostenere la libertà del singolo cittadino nel ricercare e attivare quelle risorse e capacità che sostengono la ricerca del suo 'star bene'. Diversamente, la politica familiare dovrebbe essere concepita come una politica per il benessere e la libertà della famiglia, dove le azioni messe in campo dovrebbero tendere a riconoscere e sostenere non tanto e non solo un singolo soggetto quanto piuttosto un soggetto relazionale, un gruppo di persone che per motivi biologici, affettivi e giuridici costituiscono una soggettività in sé, un bene unico per la società e, in quanto tale, tutelato e valorizzato.

Queste due definizioni distinguono la politica sociale da quella familiare, laddove quest'ultima potrebbe essere ulteriormente approfondita nel senso di promuovere una politica finalizzata non soltanto ad aiutare la famiglia nei momenti di debolezza e di difficoltà, ma soprattutto di riconoscere e promuovere la costituzione e lo sviluppo del-

la famiglia e valorizzarla come un potenziale e come soggetto titolare di diritti e di doveri di cittadinanza.

Semplificando, si potrebbe affermare che se la natura di questi due tipi di politiche – sociali e familiari – rimane sostanzialmente la medesima, essendo esse orientate alla promozione della libertà e del benessere, è indubbio che ciò che cambia è il soggetto di riferimento: nel primo caso esso è costituito dal singolo individuo mentre nel secondo esso è identificato da un nucleo relazionale, appunto la famiglia, alla quale si dovrebbe dare piena cittadinanza. La politica sociale prende le mosse dalle esigenze del singolo e terrebbe sullo sfondo la famiglia quale potenziale risorsa; la politica familiare per contro trae le proprie mosse dalle esigenze espresse dalle relazioni insite nel sistema famiglia.

Tali considerazioni sostengono l'ipotesi, più avanti argomentata, di posizionare le famiglie al centro delle politiche, in un *continuum* coerente che vede collocare in una delle due estremità le politiche sociali e nell'altra le politiche familiari. Tale *continuum* diviene lo strumento sul quale collocare le politiche previste dalle legislazioni sociali delle otto Regioni italiane analizzate in questo numero di Oggi Domani Anziani, al fine di cogliere l'orientamento alle famiglie di dette politiche.

■ ■ ■ Il declino della politica familiare nazionale e il nuovo ruolo delle Regioni

“Da qualche anno, le politiche per la famiglia si sono orientate sempre più ad essere politiche ‘locali’. La svolta è collocabile nel passaggio dagli anni '80 agli anni '90”¹.

È Pierpaolo Donati ad affermare ciò, datando in questo modo il cambio di passo assunto dalle politiche per la famiglia in Italia e co-

¹ Donati P.P., Linee e proposte emergenti per una politica locale di sostegno e promozione sociale della famiglia, in Bursi et alii, Strategie di politiche familiari, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 25.

dificando uno storico passaggio di consegne: il trasferimento sostanziale delle politiche per la famiglia dal governo centrale, fino ad allora esclusivo titolare della programmazione e della loro gestione, ai governi regionali e territoriali, nuovi importanti attori della politica familiare italiana.

Una prima prospettiva per spiegare questo sostanziale trasferimento di competenze dal livello nazionale a quello locale è da ricercarsi nella crisi alla quale ha progressivamente assistito la politica familiare nazionale nel secondo dopoguerra, crisi che Ermanno Gorrieri, già ministro del lavoro ed autorevole esperto e fautore delle politiche familiari in Italia, così ha voluto certificare:

“Dagli anni '70 in poi si è registrato, in Italia, un progressivo affievolirsi della politica per la famiglia. Basti un dato: il rapporto fra prestazioni dell'Inps per gli assegni familiari e ammontare del Prodotto Interno Lordo è passato dal 15,03% nel 1975 al 3% nel 1994”².

Se il dato utilizzato da Gorrieri può nascondere qualche insidia³,

² Gorrieri E., *Introduzione. Elementi per una politica per la famiglia a livello nazionale, in Bursi et alii, Strategie di politiche familiari*, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 13.

³ Il riferimento è a quanto affermato dall'on. Eugenia Roccella nel corso della Seconda Conferenza per la Famiglia tenutasi recentemente a Milano nel 2010: “Io non so in base a quali elementi venga calcolata la percentuale di Pil destinata alla famiglia. Sospetto che però non si tenga sufficientemente conto del sistema complessivo e delle diversità di ogni paese, rubricando sotto la voce aiuti alla famiglia solo alcune modalità di intervento e non altre. La Svezia è tra le nazioni che spendono di più, in termini di percentuali del Pil, per la famiglia? Ma dov'è la famiglia in un paese in cui le percentuali di madri single sono ormai altissime? E qual è il punto in cui il doveroso e necessario sostegno alle madri sole può trasformarsi in un incentivo alla maternità senza figura paterna stabile? E perché meccanismi di sostegno economico simili producono risultati differenti in Germania e in Inghilterra? Se è vero che l'occupazione femminile favorisce la maternità, perché nel nord Italia, dove le percentuali di donne occupate è analoga a quella dei paesi

rimane indubbio che un calo di investimento finanziario pari al 12% del Pil nell'arco di vent'anni dimostra una chiara volontà a depotenziare una determinata politica, segnatamente la politica per la famiglia. D'altronde altri autorevoli esperti di politica familiare, come Giorgio Campanini, hanno rilevato il declino della politica familiare nazionale indicandone come cause principali sia ragioni d'ordine fattuale, ovvero l'assenza nel secondo dopoguerra di una 'emergenza famiglia', come dimostrato da indicatori quali ad esempio gli alti tassi di natalità o la presenza di una famiglia sostanzialmente stabile, sia motivazioni di natura politica, riconducibili al timore di affrontare un tema particolarmente complesso perché legato alla memoria delle politiche familiari di epoca fascista e, comunque, caratterizzato fortemente da contrapposizioni ideologiche⁴.

C'è una seconda prospettiva di analisi – forse più rilevante della prima – che può essere utilizzata per spiegare il trasferimento delle politiche per la famiglia dalla dimensione nazionale a quella territoriale: il progressivo attivismo registrato dalle amministrazioni locali sul tema e, in sostanza, l'accresciuta capacità di risposta dei territori rispetto alle esigenze poste dalle famiglie. Di fronte all'emergere di nuovi problemi sociali, alla crisi economica ed organizzativa del welfare, le amministrazioni hanno iniziato ad innovare e sperimentare nuovi servizi e, soprattutto, a tentare di mettere al centro della programmazione e gestione il soggetto famiglia, mettendo in atto processi di tra-

europei più sviluppati, non c'è un'impennata di nascite? E se invece è la qualità e la quantità di asili nido e servizi per l'infanzia a favorire le nascite, perché non ci sono significative differenze nelle regioni che hanno ottimi standard in questo campo, come l'Emilia Romagna?. Io non so in base a quali elementi venga calcolata la percentuale di Pil destinata alla famiglia. Sospetto che però non si tenga sufficientemente conto del sistema complessivo e delle diversità di ogni paese, rubricando sotto la voce aiuti alla famiglia solo alcune modalità di intervento e non altre”, cfr. Roccella E., *Intervento alla Seconda Conferenza Nazionale della famiglia dal titolo “Famiglia: storia e futuro di tutti”*, Milano, 8-10 novembre 2010. www.conferenzafamiglia.it

sformazione delle politiche familiari ad alto contenuto innovativo e di sistema come ha ricordato, tra gli altri, Flavia Franzoni:

“anche le politiche per la famiglia sono toccate dalla complessiva ri-progettazione del sistema di welfare, che si sta realizzando nel nostro Paese e in ogni singolo territorio; più in specifico, dobbiamo considerare tre principali linee di trasformazione: lo sviluppo del rapporto pubblico-privato nella produzione di servizi alla persona; l'introduzione di elementi di selettività; e, infine, la valorizzazione del lavoro di comunità”⁵.

Di fronte al progressivo aumento del protagonismo degli Enti locali nella gestione delle politiche familiari, le Regioni hanno da subito attivato un processo di programmazione e di regolamentazione teso a rincorrere tale protagonismo nel tentativo di regolarlo, se non di arginarlo. Una delle prime e più importanti leggi in materia è stata emanata nel 1989 dalla Regione Emilia Romagna. Si tratta della l.r. 27/89 *“Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alla procreazione ed impegni di cura verso i figli”*. Non si tratta, in questo caso, di una vera e propria legge quadro in materia familiare, quanto piuttosto di un intervento su temi specifici quali quello della natalità e della genitorialità. Tra le altre cose, all'interno di tale legge viene prevista l'istituzione presso le comunità locali di Centri per le famiglie, veri e propri luoghi di promozione della famiglia sul territorio. Alla legge emiliano-romagnola, seguì nel 1992 la legge della Regione Marche *“Interventi per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona”* (l.r. 69/92), che proponeva la riorganizzazione dei servizi esistenti in una logica familiare, concentrandosi e promuovendo in modo particolare la costituzione di nuove famiglie attraverso l'introduzione, ad esempio, di prestiti senza interessi o a tassi agevolati a favore delle cosiddette 'giovani coppie'.

⁴ Cfr. Campanini G., *Le politiche familiari oggi*, Edizioni San Paolo, Milano, 1999.

⁵ Franzoni F., *Politica Sociale e famiglia*, in Iress (a cura di), *Famiglie e territorio*, Franco Angeli, Milano, 1999, 27.

Nel 1993, vide la luce la legge del Friuli Venezia Giulia “*Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori*” (l.r. 49/93), che si concentrava sulla progettazione di politiche mirate rivolte alla famiglia attraverso la costituzione della Commissione regionale sulla famiglia. Ad essa seguì, nel 1994, la legge della Regione Liguria “*Interventi regionali in favore della famiglia*” (l.r. 11/94) che intendeva organizzare i servizi in un’ottica familiare e, in particolare, sviluppare e potenziare i Consultori familiari attraverso l’introduzione di piani familiari di interventi e di servizi erogati in collaborazione con le associazioni del volontariato e della solidarietà.

■ ■ ■ Il progressivo avanzamento delle politiche familiari locali

È degli anni '90 la pubblicazione *Strategie di politiche familiari*⁶ che raccoglie e analizza, per la prima volta in Italia, i cosiddetti “pacchetti famiglia”, modalità coerente ed efficace adottata dalle amministrazioni comunali per organizzare i propri servizi, orientandoli alla famiglia. Venivano analizzate quelle esperienze che si configuravano come primi “*tentativi pionieristici di affrontare il tema della famiglia in modo innovativo, originale ed efficace*”. In particolare, si misero in evidenza:

- i “Pacchetti di politiche per la famiglia” dei Comuni di Ancona e di Bologna, con i quali si intendeva riorganizzare la loro rete dei servizi, individuando progetti innovativi di intervento nei confronti della famiglia;
- il “Piano di zona dei Servizi Sociali” di Asiago, che tentava di mettere in rete le amministrazione del territorio nella sperimentazione di servizi rivolti alla genitorialità, alle giovani coppie e alle famiglie numerose;
- la sperimentazione del Comune di Reggio Emilia, che avviò il primo “Osservatorio permanente sulle famiglie” in Italia;

⁶ Bursi G. et alii, *Strategie di politiche familiari*, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 53.

- il pacchetto di interventi del Comune di Venezia, che proponeva una prospettiva familiare dei “Centri età evolutiva” ‘utilizzando’ i bambini come chiavi di accesso per ‘entrare nelle case delle famiglie’.

A questi primi significativi interventi pionieristici – sostenuti tra l’altro dal processo di riforma degli enti locali conseguente all’approvazione della legge 142/90 e delle leggi Bassanini, con cui si dava maggiore autonomia e competenze a Comuni e Province – sono seguiti nel primo decennio del nuovo secolo, in modo continuativo e diffuso su tutto il territorio nazionale, altre importanti esperienze di politica familiare territoriale, come ha documentato con le sue approfondite pubblicazioni l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, istituito nel 2000 per opera del Consiglio dei Ministri e del Comune di Bologna, al quale aderiscono diversi comuni italiani⁷. Dopo una prima fase di lavoro, la nuova versione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia – insediato a Roma il 27 gennaio 2004 – ha concentrato il suo interesse non solo sulla ricerca e la documentazione, quanto su “*partecipazione, contatto e scambio fra gli enti locali*”⁸.

Cogliendo anche l’occasione dell’Anno internazionale della Famiglia proclamato dall’Onu per il 2004, l’Osservatorio ha dedicato molto spazio al monitoraggio degli interventi e delle misure di politiche relative alla famiglia, sia a livello nazionale che, soprattutto e ancora una volta, a livello locale, alla ricerca di quelle buone prassi sui diversi aspetti dell’evoluzione della famiglia (dal fare famiglia al fare figli, dalle dinamiche intergenerazionali alla valorizzazione delle reti informali e di solidarietà).

⁷ Cfr. i volumi dell’Osservatorio sulla famiglia tra cui: Famiglie: mutamenti e politiche sociali (Bologna, Il Mulino, I vol. 2002, II vol. 2003), Fare famiglia (Bologna, Il Mulino, 2004), Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche (Bologna, Il Mulino, I vol. 2005, II vol. 2005).

⁸ Osservatorio nazionale sulla famiglia, Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche, Bologna, Il Mulino, II vol. 2005, p. 9.

È in questo percorso di attenzione alla famiglia sempre crescente da parte dei territori, che si inserisce, infine, la legge quadro nazionale sull'assistenza sociale (l. 328/00), strumento importante di politica per la famiglia e le responsabilità familiari, come è stato ribadito anche in occasione della Seconda Conferenza Nazionale sulla Famiglia tenutasi a Milano nel 2010⁹. In particolare, le politiche per la famiglia trovano uno spazio specifico all'interno dei piani sociali di zona, strumenti di programmazione delle politiche sociali territoriali, con i quali si organizzano le politiche rivolte alla famiglia in modo sistematico secondo quattro macro tipologie di interventi:

- la tipologia A, raccoglie le politiche di prevenzione, promozione, salute, informazione e orientamento sul tema delle responsabilità familiari;
- la tipologia B, riguarda l'accesso, la presa in carico e la frequenza dei servizi educativi e di assistenza domiciliare per problematiche socio-familiari lievi;
- la tipologia C, prevede l'assistenza semiresidenziale e sociosanitaria per famiglie con problematiche sociali maggiormente gravi;
- la tipologia D, infine, attiene più specificatamente all'assistenza residenziale.

Giunti in diversi contesti regionali alla terza generazione, i piani di zona rappresentano lo strumento più avanzato, nonché l'ultimo atto, di un percorso di valorizzazione del protagonismo degli enti locali nei confronti della famiglia. Uno strumento di programmazione delle politiche sociali di un dato territorio, volto a promuovere un

“governo equo dei servizi di un dato territorio, favorendo lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati, sostenendo la gestione in-

⁹ I testi delle relazioni e dei documenti della Seconda Conferenza Nazionale sulla Famiglia dal titolo: Famiglia: storia e futuro di tutti (Milano, 8-10 novembre 2010) sono consultabili sul sito: www.conferenzafamiglia.it/

tegrata di servizi di qualità, rispondendo ai bisogni più impellenti e, soprattutto, utilizzando in modo mirato e intelligente le risorse economiche disponibili”¹⁰,

che consente agli enti locali di non sottrarsi di fronte alle richieste di bisogno della famiglia e di rispondervi con metodo e professionalità.

La crisi vera o apparente dell'azione nazionale sulla politica per la famiglia e il nuovo ruolo assunto dagli enti locali rispetto alle nuove forme di politiche per la famiglia a livello territoriale sono state, in definitiva, le principali cause di un processo di trasferimento verso il basso di competenze di programmazione e gestione che si è sviluppato nel tempo e che ha trovata nel ruolo delle Regioni il naturale terminale di interlocuzione sia sostanziale che normativo.

■ ■ ■ Libertà di star bene, libertà di agency

Nel tempo si sono affermate politiche che nelle intenzioni miravano ad attribuire alla famiglia la libertà di scegliere tra le diverse offerte del sistema di welfare. Da questo punto di vista, va ricordato quanto afferma A. Sen sulle questioni concernenti la libertà. Egli sostiene che esiste una

“distinzione generale fra i mezzi per la libertà e l'estensione della libertà Il divario fra le risorse che ci aiutano ad acquisire la libertà e l'estensione della libertà in sé è un importante principio e può essere cruciale in pratica. La libertà deve essere distinta non solo dalle acquisizioni, ma anche dalle risorse e dai mezzi per la libertà. ... Se siamo interessati alla libertà di scelta, allora dobbiamo guar-

¹⁰ Cfr. Bursi G., Cavazza G., Governo dei servizi con il Piano di Zona: metodi e strumenti per il welfare locale, in Servizi sociali. Oggi. Cultura e gestione del sociale, Maggioli Editore, n. 2/2010.

dare alle scelte che una persona di fatto ha, e non si deve assumere che gli stessi risultati siano ottenibili guardando alle risorse che egli ha a disposizione”¹¹.

In altri termini, potremmo dire che non v'è benessere – individuale o familiare che sia – che si possa definire tale se non all'interno di un sentiero che, contro ogni assistenzialismo, promuove le capacità e le competenze delle diverse soggettività presenti all'interno di ogni collettività, e soprattutto sostiene un reale processo di estensione della libertà nel processo di costruzione del proprio benessere. Va anche detto, citando ancora il premio Nobel indiano, che è necessario porre all'attenzione della presente riflessione una seconda interessante questione sintetizzabile nella seguente domanda:

“Vi è un conflitto fra libertà e star bene?”¹².

Diverse sono le argomentazioni utilizzate da Sen per affermare che, in un certo senso, un conflitto fra benessere e libertà sembrerebbe esserci, anche se la conclusione alla quale arriva è di estremo interesse e un po' più complessa:

“L'incremento di libertà in quanto tale può contribuire all'acquisizione dello star bene, poiché lo scegliere e il decidere possono essere componenti rilevanti del vivere bene. Ma nonostante questo, vi può essere un conflitto fra l'acquisizione per lo star bene, da un lato, e libertà in una delle due forme (ovvero, libertà di agency o libertà di star bene¹³), dall'altra. I motivi di questo possibile conflit-

¹¹ Sen A.K., *La diseguaglianza. Un riesame critico*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 60-61.

¹² Sen A.K., *op. cit.*, p. 88.

¹³ Afferma Sen che: “vi è una differenza fra la libertà di agency e la libertà di star bene. La prima è la libertà di giungere alle acquisizioni cui si aspira e che si tenta di ottenere, mentre la seconda è la libertà di acquisire cose che sono costitutive dello star bene individuale”, *op. cit.*, p. 86.

to sono molteplici ma tutti collegati, in ultima analisi, al contenuto sostanziale della distinzione fra i due aspetti – star bene e agency – di una persona”¹⁴.

Il benessere, quindi, deve fare i conti con la libertà delle famiglie e con la loro possibilità di scegliere interventi e opzioni che ritengono essere i migliori per il loro benessere attuale e futuro all'interno di una attenzione generale al bene comune.

Un esempio interessante di questo modo di vedere il rapporto tra benessere familiare e libertà può essere tratto a partire da un luogo comune che porta a considerare alcune forme di povertà familiare come l'esito di una scelta consapevole. Tale ragionamento trae origine dal fatto che oggi chi accede al sistema dei servizi si trova di fatto in una situazione di privilegio. Per tali famiglie l'essere all'interno di un sistema di protezione sociale consentirebbe di continuare ad acquisire quei beni e quelle risorse necessarie per il loro 'star bene'. Tuttavia, la stessa situazione rischia di produrre e provocare un effetto negativo diminuendo le cosiddette libertà di *agency* finalizzate ad aspirare ad un benessere ulteriore fuori dalla rete dei servizi. Nel caso analizzato, si registra un conflitto fra libertà ed *agency* intesa come situazione desiderabile, con la conseguente necessità di promuovere un percorso di estensione della libertà della famiglia nella direzione di ricercare un benessere migliore al di fuori della dipendenza dal sistema dei servizi.

Il tema della libertà, in particolare di quella familiare, va connesso necessariamente a quello della sostenibilità dello stesso benessere familiare e comunitario. Se si ritiene che la famiglia sia il cuore della comunità locale, la libertà familiare non può che essere volta a sostenere una situazione di benessere che deve avere come orizzonte il bene comune: il benessere della famiglia è quindi strettamente correlato con quello dell'intera comunità. La libertà della famiglia si gioca al-

¹⁴ Sen A.K., op. cit., p. 93.

l'interno del contesto comunitario e in relazione alla rete di servizi che esso offre. In particolare, la libertà delle famiglie dipende:

- dall'organizzazione dell'offerta di prestazioni e servizi, pubblici o privati, presenti sul territorio;
- dalla possibilità di scegliere e godere dei servizi esistenti;
- dalla capacità di sviluppare un eventuale percorso di autonomia rispetto ai servizi esistenti.

Questo terzo elemento rappresenta una occasione di riflessione, che trae spunto da un'opinione diffusa e dimostrata nell'ambito dei servizi, in base alla quale l'attuale sistema di offerta corre il rischio di realizzare un "welfare che produce dipendenza".

In altri termini, ci troviamo di fronte a famiglie che chiedono non tanto di essere sostenute nella gestione di una propria responsabilità familiare, quanto di delegare le proprie funzioni al pubblico o al privato quale esso sia. A titolo esemplificativo si possono citare i servizi per l'infanzia, dove spesso bambini si ritrovano 'parcheeggiati' per lunghi periodi nell'arco della giornata (non è un caso, probabilmente, se alcuni servizi per l'infanzia vengono denominati "baby-parking"). Oltre a rilevare la tendenza di diverse famiglie a delegare proprie funzioni, si registra anche la richiesta da parte delle stesse famiglie di disporre di servizi con alti livelli di qualità, con il conseguente rischio di produrre processi perversi nelle reti dei servizi dovuti a costi alti e irrigidimenti nell'accesso.

È all'interno di questo ambito che si innesta il tentativo di coniugare in una riflessione organica:

- la crescita sia quantitativa che qualitativa dei bisogni, con il calo relativo delle risorse;
- l'aumento della domanda diffusa di servizi e di equità;
- la promozione di una corretta concezione della libertà familiare come strumento di autonomia e benessere.

Tra gli altri, un significativo punto critico risulta essere la dotazione di strumenti in grado di far conoscere e valutare la reale situazione di vita delle famiglie dal punto di vista sia economico sia sociale. Ad esempio, l'esperienza condotta fino a questo punto del cosiddetto "riccometro" (Isee - Indicatore della situazione economica equivalente) rileva la necessità di uniformare tale strumento a livello di istituti nazionali, di diffonderlo a livello locale e di puntare con maggiore determinazione sull'equità fiscale.

La valutazione delle condizioni di vita delle famiglie risulta essere particolarmente interessante perché da essa discendono le macrostrategie relative all'allocazione delle risorse, scarse, rispetto ai diversi ambiti di intervento. In questo senso, occorre evitare di penalizzare le politiche familiari trovando un punto di equilibrio dinamico tra universalità e selettività, stabilità economica e obblighi sociali, disuguaglianza ed equità, libertà individuale e familiare. Rispetto a ciò, sembra difficile oggi attuare vere e proprie politiche di redistribuzione, sia per la mancanza di reali informazioni sui nuovi bisogni e *target*, sia per l'inevitabile difficoltà al cambiamento e all'assunzione di nuove logiche politiche (di cui quella familiare dovrebbe essere prioritaria) rispetto ad un contesto che oggi sembra sempre più assumere atteggiamenti da, potremmo dire provocatoriamente, "conservatori".

■ ■ ■ La sussidiarietà nelle dinamiche comunitarie

Per poter mettere a punto una concreta politica per la famiglia risulta quindi fondamentale porre l'attenzione alla libertà di star bene e di *agency* delle famiglie, al fine di consentire loro di rispondere efficacemente delle proprie responsabilità e di promuovere benessere per sé e per l'intera comunità. In particolare, si può affermare che

“il benessere della famiglia dipende dalle sue capacità di essere libera di generarsi come famiglia. Liberare la famiglia significa perseguire il suo benessere come possibilità concreta, non virtuale, di

essere più famiglia, anziché un'altra cosa. Il che significa impostare le politiche sociali su due principi-guida: la sussidiarietà del sistema politico amministrativo nei confronti dei mondi vitali delle famiglie e il ruolo societario dell'associazionismo familiare"¹⁵.

Si tratta quindi di sostenere la libertà delle famiglie nello svolgere le proprie funzioni e, da questo punto di vista, diventa fondamentale l'applicazione del principio di sussidiarietà come strumento per garantire alla famiglia di svolgere al meglio il proprio ruolo e, nello stesso tempo, di essere sostenuta dai diversi soggetti della comunità nel momento in cui reclama un sostegno. Nella sua definizione originaria, il principio di sussidiarietà esprime chiaramente una modalità di pensare ed agire di grande interesse per le politiche sociali e per le politiche familiari, in quanto riafferma la necessità di non togliere agli individui ciò che possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, e allo stesso modo risulta un errore quello di rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Si ribadisce in pratica il fatto che l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società dovrebbe essere quello di agire in maniera sussidiaria rispetto i corpi sociali, a partire dalla famiglia. Da questo punto di vista, risulta essere di interesse l'applicazione di Giovanni Paolo II del principio di sussidiarietà in relazione alle famiglie quando afferma che:

*"lo Stato non può né deve sottrarre alle famiglie quei compiti che esse possono egualmente svolgere bene da sole o liberamente associate, ma positivamente favorire e sollecitare al massimo l'iniziativa responsabile delle famiglie"*¹⁶.

Detto in altri termini, la sussidiarietà è un principio 'funzionale', nel senso che permette in un determinato momento storico di indivi-

¹⁵ Donati P., *Famiglia e società del benessere*, Edizioni San Paolo, Milano, 1999.

¹⁶ Giovanni Paolo II, *Familiaris consortio* in *Enchiridion Vaticanum*, 1981.

duare le responsabilità e i ruoli dei soggetti della comunità locale e valorizzarli conseguentemente.

All'interno di questa logica, è importante ricordare come oggi si parli sempre più di un sistema di cittadinanza sociale inteso come possibilità di condividere interessi tra *stakeholder*, fondato sull'idea di doveri e diritti di partecipazione e di rappresentanza. Se anche nel recente passato la costruzione del welfare è risultata il frutto di un patto sociale fra ente pubblico e rappresentanza dei cittadini, la nuova prospettiva introdotta dagli *stakeholder* valorizza la relazione simmetrica/sussidiaria tra i diversi attori sociali, a partire dalla famiglia, impegnandoli reciprocamente a migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei suoi componenti, a costruire il bene della comunità¹⁷. La sussidiarietà è quindi l'approccio principale per attivare processi di politiche familiari efficaci in quanto in grado di tenere conto positivamente della rete di relazioni e rapporti che attorno alla famiglia vanno sviluppandosi e che potrebbero essere giocati nella prospettiva della reciprocità.

¹⁷ Cisl Emilia Romagna et alii (a cura di), *Verso il welfare di comunità*, Bologna, 2000.

Come misurare il grado di familiarità delle politiche

Lo sfondo sul quale si sviluppa la presente riflessione in tema di politiche familiari afferisce al cosiddetto welfare di comunità, con il quale si riconosce alla comunità locale la responsabilità e la competenza in merito alla gestione delle dinamiche comunitarie. All'interno di questo, si inserisce il soggetto famiglia con un proprio ruolo e con una propria pertinenza. Le politiche per la famiglia diventano conseguentemente l'insieme delle azioni agite dalla comunità locale per riconoscere e favorire il ruolo della famiglia all'interno del sistema comunitario. Ciò chiama in causa tre concetti chiave, che sono:

- la famiglia, definita come soggetto che esiste in quanto tale, e che non è la semplice somma di individui che decidono di convivere assieme;
- la libertà, intesa come possibilità di scegliere e di esprimere le proprie potenzialità sostenendo direttamente il proprio percorso di benessere;
- la sussidiarietà, quale strumento di garanzia messo in atto dal sistema sociale per consentire alla famiglia di esprimersi secondo la propria naturale vocazione ovvero nella gestione delle proprie funzioni.

Tali capisaldi permettono di adottare un metodo di analisi potenzialmente in grado di divenire un efficace strumento di programmazione, implementazione e valutazione delle stesse politiche familiari. Esso – che si inserisce, come anticipato, all'interno del cosiddetto welfare di comunità – trova nella valorizzazione e sviluppo dei processi di partecipazione dei soggetti comunitari il proprio elemento portan-

*Aretés


te. L'idea di fondo è la comunità il soggetto responsabile della programmazione delle politiche, e la famiglia uno dei principali soggetti della stessa, da valorizzare in ogni fase del processo di realizzazione di una politica. Allo stesso tempo, la famiglia è anche il soggetto destinatario privilegiato di interventi di politica locale, pur sempre all'interno di una logica di sussidiarietà. Questo significa riconoscere alla famiglia un ruolo sociale fondamentale per il benessere proprio e dell'intera comunità locale. Poco valgono le critiche che di tanto in tanto sono riproposte relative alla crisi della famiglia e alla impossibilità di progettare e valorizzare un sistema a partire da un soggetto in crisi: esse sono funzionali ad un progetto politico sterile e rigido, incapace di riconoscere i cambiamenti e i mutamenti del soggetto famiglia, che nel suo processo evolutivo si modifica mantenendo invariato, però, il proprio valore.

Il metodo parte dalla distinzione tra il livello del **Contenuto (C)** e quello di **Gestione (G)** di una politica (Metodo CG – Famiglia¹). A livello di contenuto si individuano quegli elementi che caratterizzano nella sostanza una politica e che di fatto rispondono alle seguenti domande: quale missione si intende realizzare attivando una politica per la famiglia? Quali strategie e azioni vengono attivate per perseguire coerentemente tale missione? Quali sono i valori che qualificano la politica che si vuole realizzare? A livello di gestione, per contro, ci si preoccupa di individuare le modalità che sono adottate e con le quali la politica per la famiglia passa da un piano teorico/progettuale ad un piano operativo. In questo secondo livello, il metodo risponde alle seguenti domande: sulla base di quali informazioni si definiscono le scelte di politica familiare? Quali soggetti si coinvolgono per definire gli obiettivi della politica, programmare e implementare gli interventi? Come e chi valuta i risultati? In sintesi, e come già approfondito altrove¹, definiscono il metodo (contenuto e gestione) le seguenti dimensioni operative:

¹ Il Metodo CG è ampiamente approfondito in: Bursi G., Cavazza G., Messori E., Strategie di politiche familiari, FrancoAngeli, Milano, 1999; Cisl Emilia Romagna et alii (a cura di), Verso il welfare di comunità, Bologna, 2000; Cisl Emilia Romagna, Famiglia Libertà e Sussidiarietà, Bologna, 2003.

C - Contenuto: 1) Mission, 2) Strategie, 3) Valori, 4) Azioni; G - Gestione: 1) Sistema informativo, 2) Programmazione, 3) Implementazione, 4) Valutazione.

Oltre a ciò, assume particolare importanza l'assetto organizzativo di programmazione e gestione delle politiche perché contiene gli strumenti con i quali concretamente è possibile pervenire alla realizzazione delle politiche.



Come detto, il livello C (il Contenuto della politica familiare) è definito da quattro elementi che definiscono appunto la dimensione contenutistica del metodo, essi sono così definiti:

1. la mission rappresenta l'obiettivo che si prefigge di raggiungere con i servizi e le prestazioni progettate. La chiarezza negli attori coinvolti rispetto alla finalità da perseguire rappresenta un importante elemento di qualità in quanto consente di far convergere l'impegno di ciascuno verso il medesimo obiettivo;

2. le **strategie** sono gli orientamenti ed i sentieri di carattere generale all'interno dei quali si collocano le attività; determinano il modo di procedere di tutte le persone nella realizzazione degli interventi e rappresentano un primo livello di approfondimento e di traduzione della mission;
3. le **azioni** sono la concretizzazione delle strategie in relazione alla gestione delle relazioni che l'attivazione di interventi richiede. L'equilibrio e la coerenza tra le strategie implementate consente il perseguimento efficace degli obiettivi;
4. i **valori** sono i punti di riferimento dell'impianto strategico definito; identificano l'approccio culturale che ispira la politica per la famiglia posto che in questa sede i valori vengono individuati prevalentemente come valori funzionali ossia finalizzati empiricamente.

Ovviamente, il punto chiave di queste quattro variabili è la missione dalla quale tutto discende. È questa dimensione che prima di tutto deve essere declinata in funzione della famiglia, delle diverse peculiarità che la caratterizzano e del sistema di relazioni che la qualificano. Gli interrogativi dai quali avviare le nostre riflessioni sono i seguenti:

"Il benessere familiare è dato dalle relazioni tra i membri. Sono le relazioni che fanno il benessere [...]. Il benessere sta nella libertà di valorizzare l'alter (è tanto maggiore quanto più ego si rende sinergico con alter) [...]. Il benessere familiare sta nel costruire vincoli reciproci positivi [...]. Il benessere familiare consiste nel bene relazionale che riesce a generare [...]. Il bene relazionale dipende dalla capacità della famiglia di essere collegata ad una rete sociale valida e rendersi interdipendente con altre famiglie"².

Da tali considerazioni si possono individuare tre livelli portanti della relazione di una famiglia – le relazioni interne alla famiglia, le relazioni tra famiglie, le relazioni tra famiglie e soggetti della comunità – che, quindi, divengono corrispondentemente le proprie missioni di riferimento:

- mission intrafamiliare: che riguarda la relazione tra i membri della famiglia, relazione che deve essere di benessere e connessa alle libertà di valorizzare l'alter;
- mission interfamiliare: che riguarda la rete di relazioni tra famiglie, relazioni che anche in questo caso devono rispondere al criterio del benessere e del mutuo aiuto;
- mission societaria: che riguarda la rete di relazioni tra la famiglia e il territorio e che afferisce alla possibilità di instaurare relazioni positive a livello di comunità locale.

² Donati P., *Famiglia e società del benessere*, Edizioni San Paolo, Milano, 1999

Il livello G (la Gestione della politica familiare) è definito anch'esso da quattro elementi che definiscono la dimensione gestionale del metodo, essi vengono così definiti:

1. *la gestione informativa strategica*: prevede la costituzione di un sistema informativo che venga concepito in modo integrato in cui mettere a sistema in modo organico le informazioni essenziali detenute dai diversi soggetti della comunità locale;
2. *la programmazione democratica*: prevede l'individuazione delle modalità di programmazione e quindi anche di progettazione di tipo partecipato a partire ovviamente dal coinvolgimento delle famiglie e delle loro organizzazioni di riferimento. È importate individuare le modalità (metodologie, strumenti, ...) attraverso cui pervenire ad una reale programmazione e progettazione democratica;
3. *l'implementazione innovativa*: prevede l'introduzione di nuove modalità di gestione all'interno dei servizi a partire dal coinvolgimento degli stessi soggetti fruitori dei servizi e l'applicazione di strumenti innovativi legati alla società dell'informazione. Non si tratta di realizzare degli sforzi di creatività, ma di applicare all'ambito dei servizi gli strumenti e le prassi già sperimentate altrove;
4. *il monitoraggio comparato*: consiste nell'attività di verifica e valutazione dell'attuazione delle politiche progettate e implementate. Si tratta di monitoraggio comparato in quanto l'operazione di controllo richiede il confronto nel tempo dell'oggetto valutato. Si inserisce in questo ambito il tema della qualità.

In particolare, la parte gestionale del metodo di politica familiare deve essere fortemente orientata alla sussidiarietà. Rispetto a ciò, si ricorda che la sussidiarietà rappresenta un valore funzionale nel senso che permette in un determinato momento storico di individuare la ripartizione delle competenze tra diversi attori sociali ovvero il ruolo dei soggetti istituzionali e quelli non istituzionali che risultano attivabili o già operanti e in ogni caso meglio posizionati secondo criteri di proporzionalità e prossimità rispetto alle esigenze e agli obiettivi individuati.

Da questo punto di vista l'approccio che si propone è costituito da tre macro-aree di azione all'interno delle quali è possibile classificare le politiche poste in essere dai soggetti pubblici:

- politiche di sostituzione dell'organismo pubblico rispetto alla famiglia e più in generale alla società: se non lo faccio io non lo fa nessun altro;
- politiche di integrazione dell'organismo pubblico rispetto alla famiglia e più in generale alla società: ente pubblico e famiglie insieme progettano e realizzano;

- politiche di riconoscimento dell'organismo pubblico rispetto alla famiglia e più in generale alla società: l'ente pubblico riconosce l'autonoma capacità di azione delle famiglie.

Nello specifico, tale approccio nasce dallo sviluppo di una logica già proposta altrove³, in base alla quale si afferma che le politiche sono di:

- sostituzione: se predispongono strumenti e metodologie che permettono di intervenire con tempestività ed in modo mirato in sostituzione della famiglia qualora, per la gravità della situazione o per fatti interni, essa non sia più capace di assicurare la presa in carico del proprio componente debole, privilegiando ove possibile gli interventi temporanei;
- integrazione: se garantiscono gli interventi di sostegno alla famiglia in difficoltà nel farsi carico dei propri componenti deboli e se forniscono idonee prestazioni integrative della presa in carico familiare del soggetto debole nel momento in cui la famiglia stessa, per la particolare onerosità delle cure richieste o per proprie carenze, non sia in grado di assicurare da sola una sufficiente protezione;
- riconoscimento: se assicurano adeguata promozione, in termini di formazione e consulenza, alle famiglie sia al momento della loro costituzione che al manifestarsi di eventuali difficoltà.

■ ■ ■ La vision sulle politiche familiari

Se il ritardo italiano rispetto alle politiche familiari emerge in modo evidente e significativo, rimane tuttavia indubbia la rilevanza della famiglia in Italia e il riconoscimento di un suo ruolo attivo al fine di progettare e realizzare concretamente interventi, azioni e progetti (politiche) che ne valorizzino la soggettività. Riconoscere una funzione sociale alla famiglia significa riconoscerle un ruolo attivo e un proprio spazio all'interno dello sviluppo del sistema locale. Spingendosi oltre, significa riconoscere la famiglia come soggetto delle politiche sociali locali le quali

³ Bursi G., Cavazza G., Messori E., Strategie di politiche familiari, Franco Angeli, Milano, 1999.

“hanno come compito quello di rendere virtuoso e non perverso il rapporto famiglia-istituzioni”⁴.

Gli interventi e le politiche sociali sono sicuramente importanti, ma esse hanno senso e valore solo e soprattutto se danno spazio alla famiglia. È vitale, infatti, riconoscere alla famiglia quella capacità di funzione sociale e di soggettività che le è propria. Dare spazio alla famiglia significa puntare con determinazione sulla famiglia, lasciandola crescere assieme al capitale relazionale che le è proprio.

Quale spazio, allora, hanno oggi le famiglie all'interno dei processi di sviluppo e crescita delle comunità locali? In quale modo le politiche sociali – e nelle specifico quelle regolate a livello regionale – consentono l'allargamento di questo spazio che solo permette alle famiglie di esprimere quella soggettività e di esercitare quel ruolo sociale che non può che rappresentare l'unica speranza per il nostro futuro? Sinteticamente: cosa significa dare spazio alla famiglia?

Dare spazio alla famiglia significa riuscire a 'vedere la famiglia', vedere che la famiglia c'è ed esiste. Significa rappresentarla in tutte le sue sfaccettature, dinamiche e relazioni, siano esse positive o negative. Significa rappresentare tutte quelle relazioni che collegano i vari soggetti che compongono la famiglia e vedere se tali legami sono portatori di libertà e solidarietà (quindi benessere) o se, per contro, sono portatori di oppressione e ansia (quindi disagio). Significa, ancora, riconoscere alla famiglia un ruolo attivo all'interno di quel complesso sistema di relazioni agito da tutti quegli attori che operano all'interno della comunità locale. Significa districare il bandolo della matassa delle relazioni comunitarie trovandone il capo che, sussidiariamente, non può che essere costituito dalla famiglia stessa. Nella dinamica della sussidiarietà verticale, è la famiglia il livello più vicino alla persona, e le istituzioni rappresentano quel livello superiore chiamato a sostene-

⁴ Donati PP., Linee e proposte emergenti per una politica locale in sostegno e promozione sociale della famiglia, in Bursi G., Cavazza G., Messori E., Strategie di politiche familiari, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 30.

re proprio la famiglia. Nella dinamica della sussidiarietà orizzontale è solo mediante la creazione di processi equilibrati di *governance* che diventa possibile valorizzare le competenze di ciascuno, anche e soprattutto delle famiglie. Dare spazio alla famiglia, infine, significa avere un metodo. Dotarsi di un insieme articolato di strategie, azioni e valori che consentono di perseguire il proprio fine, rappresentato in questo caso dalla tensione a valorizzare il ruolo attivo della famiglia sia in termini interni che esterni ad essa.

■ ■ ■ Dalla vision all'obiettivo

Come dare spazio alla famiglia? Ovvero come dare un maggiore ruolo alla famiglia nella determinazione del proprio benessere, mediante la garanzia dell'esercizio di una maggiore libertà e sussidiarietà. Per dare una risposta spendibile nell'azione politica e culturale è necessario indagare l'orientamento delle politiche sociali e familiari regionali. A partire dai testi normativi regionali è possibile 'misurare' la posizione culturale ed operativa delle Regioni rispetto al riconoscimento del ruolo attivo delle famiglie e verificare la relazione che viene a crearsi tra tale ruolo e la dinamica della sussidiarietà quale snodo strategico per dedurre la capacità di produzione di libertà e benessere delle famiglie stesse:

“il benessere della famiglia dipende dalle sue capacità di essere libera di generarsi come famiglia. Liberare la famiglia significa perseguire il suo benessere come possibilità concreta, non virtuale, di essere più famiglia, anziché un'altra cosa. Il che significa impostare le politiche sociali su due principi-guida: la sussidiarietà del sistema politico amministrativo nei confronti dei mondi vitali delle famiglie e il ruolo societario dell'associazionismo familiare”⁵.

⁵ P. Donati, *Famiglia e società del benessere*, Edizioni San Paolo, Milano, 1999.

■ ■ ■ La filosofia di fondo: le politiche socio-familiari

L'analisi parte dall'idea di individuare gradi differenti di familiarità nelle politiche regionali nel continuum che va dalle politiche sociali alle politiche familiari. Ciò prende la mosse da una distinzione astratta tra la politica sociale e quella familiare, in base alla quale:

- la politica sociale è intesa come una politica per il benessere e la libertà individuale; e riguarda la capacità di attivare strategie, prestazioni, interventi e progetti finalizzati a sostenere la libertà del singolo cittadino nel ricercare e attivare quelle risorse e capacità che sostengono la ricerca del suo 'star bene';
- la politica familiare è concepita come una politica per il benessere e la libertà della famiglia, dove le azioni messe in campo tendono a riconoscere e sostenere non tanto e non solo un soggetto singolo, quando piuttosto un soggetto relazionale, un gruppo di persone che per motivi biologici, affettivi e giuridici costituiscono una identità in sé, che si rappresentano il proprio percorso passato e futuro e vanno così a costituire un bene unico per la società che, in quanto tale, dovrebbe essere valorizzato.

Sinteticamente, si potrebbe dire che la politica sociale si concentra su un bisogno anche per prevenirlo, mentre la politica familiare deve soprattutto promuovere una soggettività o, in altri termini, il gioco di relazioni familiari che vengono a crearsi. La politica familiare deve preoccuparsi di riconoscere e promuovere la costituzione e lo sviluppo della famiglia e valorizzarla come potenziale e come soggetto titolare di diritti e di doveri di cittadinanza.

Le politiche sociali e le politiche familiari, così intese, rappresentano idealmente gli estremi di un *continuum* che vede da un parte un grado di familiarità pari a 0 (politica sociale) e dall'altra un grado di familiarità pari a 100 (politica familiare). Tra i due poli si possono identificare, in base alla collocazione all'interno del *continuum*, diversi gradi di familiarità degli interventi. Il grado di familiarità delle politiche sociali intende evitare la riduzione semplicistica ad una logica esclusi-

va (politica familiare sì, politica familiare no) per andare a verificare realmente quanto una politica o intervento/servizio sappiano riconoscere e valorizzare la ricchezza relazionale propria della famiglia.

Non ci si trova, nella realtà, di fronte ad una dicotomia tra politiche sociali e politiche familiari, bensì alle sole politiche sociali (a garanzia della libertà e del benessere) le quali tuttavia possono essere più o meno orientate alla famiglia e quindi essere considerate più o meno politiche familiari. Si potrebbe addirittura affermare la necessità di smettere di riferirsi alle politiche sociali o alle politiche familiari per esprimersi solo ed esclusivamente nei termini di politiche socio-familiari ovvero di politiche che nel ricercare il benessere e la libertà individuale non possono che partire dalla famiglia.

■ ■ ■ I contesti territoriali e il loro orientamento alla famiglia

Analizzando l'approccio culturale delle politiche socio-familiari non si può non considerare il contesto nel quale esse si sono sviluppate e sono realizzate. La condizione di vita di una persona o di una famiglia dipende dalle sue capacità di attivarsi e di rispondere adeguatamente alle difficoltà ordinarie e straordinarie e ai cambiamenti che inevitabilmente comportano. Tali fattori non hanno però una configurazione causale, anche perché una situazione personale o familiare non dipende da un solo fattore di rischio ma spesso è il prodotto di una eziologia complessa e multipla.

Posto che la famiglia possa essere intesa come un soggetto attivo e in costante interazione con l'ambiente, il potenziale familiare può essere conseguentemente definito come il frutto di uno scambio dinamico e costante con l'ambiente che si traduce in una internalizzazione delle risorse esterne e, viceversa, in una esternalizzazione di quelle interne da parte della famiglie nel suo complesso e dei singoli componenti.

È l'assenza o il sottodimensionamento di beni materiali e immateriali, ovvero la capacità di produrli o di accedervi, che rendono più difficile il processo di emancipazione. È un elemento questo che non de-

ve essere sottostimato nella individuazione e realizzazione di soluzioni adeguate al superamento delle condizioni di disuguaglianza.

L'indebolimento delle relazioni all'interno delle famiglie, fra famiglie e fra famiglie e l'ambiente di vita relazionale si riflette in un rischio maggiore per la famiglia di avviarsi in un processo di esclusione che può assumere molteplici forme e caratterizzazioni.

Ecco in estrema sintesi la necessità di costruire dei territori dove i confini tra i diversi soggetti sono altrettanti ponti per costruire la comunità locale. Nel tempo i territori sono stati ampiamente indagati, si pensi a titolo di esempio alle numerose analisi sui distretti produttivi nelle quali si è cercato di rilevare la particolare interazione fra attività economica, vita sociale e amministrazione del territorio.

Queste analisi, come altre, hanno però un limite, tra l'altro difficilmente superabile, ovvero sono rigide in quanto fanno coincidere il territorio con i confini amministrativi dello stesso e soprattutto registrano informazioni su aspetti materiali e meno su quelli immateriali.

Si pone in modo sempre più impellente la necessità di ridefinire i confini geografici del territorio in una logica estensiva, a partire dalle nuove mappe mentali che si vanno configurando e che tendono a concepire il territorio – sia simbolicamente che operativamente – come un sistema di comunicazione e di relazione che va ben oltre le possibilità geograficamente intese. La competizione economica, che richiede di guardare fuori dai propri confini territoriali per cercare nuovi mercati, e l'integrazione dei cittadini stranieri, che impone una nuova società multietnica, sono solo due esempi di questa nuova prospettiva estensiva e relazionale che riguarda il concetto di territorio.

Da questo punto di vista il territorio può essere analizzando considerando almeno quattro punti di vista che, tecnicamente, definiamo come determinanti. Esse sono: a) i mezzi, b) gli obiettivi, c) l'integrazione e d) i valori.

Per mezzi si intendono i beni materiali e relazionali prodotti e scambiati al proprio interno e verso l'esterno di un determinato territorio. Tali beni possono riguardare diverse formule organizzative, dalle imprese capitalistiche, alle imprese sociali, dal volontariato orga-

nizzato a quello informale. Si tratta di cogliere l'interazione fra questi beni e la famiglia, in quanto un territorio può essere più o meno amico della famiglia in base alla cultura che in questo senso esprime. In pratica si tratta di quei mezzi che un dato territorio mette a disposizione della famiglia per sviluppare e accrescere i propri livelli di benessere, originati dalla famiglia stessa, da altri soggetti privati e dalle istituzioni. La capacità di un territorio di governare tali risorse, e orientarle alle famiglie, apre quindi una prospettiva interessante per il futuro della famiglia stessa e diventa pertanto una dimensione da indagare.

Gli obiettivi comprendono l'accrescimento del cosiddetto "potenziale sociale espresso dalle famiglie per sostenere le famiglie medesime", in una logica di sussidiarietà verticale. In questo caso si considera quanto le famiglie siano in grado di sostenere se stesse, quanto siano autonome e quanto contribuiscano al bene collettivo attraverso la gestione delle loro fondamentali 'funzioni familiari': educativa, di cura, di transizione e di reciprocità.

Rispetto alla terza determinante relativa all'integrazione si considerano l'insieme delle possibilità di relazione e comunicazione attivabili dalla famiglia in funzione delle potenzialità occupazionali, retribuite e gratuite, nel territorio. I luoghi di lavoro pubblici e privati, gli spazi di occupazione sociale nell'ambito del terzo settore e l'occupazione del proprio tempo libero attraverso il volontariato possono essere considerati in definitiva luoghi nei quali le potenzialità di relazione e comunicazioni si esaltano e nei quali si esprime in modo importante un processo di integrazione basilare per il benessere familiare.

Infine per valori si intende la cultura espressa su un determinato territorio e che trova una sua rappresentazione nel modo con il quale sono state progettate e realizzate le politiche di intervento e i servizi di welfare in una logica di promozione e sostegno delle famiglie. In altri termini il grado di familiarità delle politiche socio-familiari. La progettazione del welfare e le modalità attraverso cui esso viene organizzato possono costituire quella base fondamentale di garanzia dei diritti individuali, sociali e relazionali propri di ogni territorio. Esse ri-

guardano l'individuazione della famiglia nei diversi stati di vita quale destinatario delle politiche, il grado di sussidiarietà delle stesse, la funzione promozionale e la *governance* partecipata.

Utilizzando un set di sedici indicatori è possibile costruire un "Indice sul grado di familiarità del territorio (Igft)" che consente di sviluppare un'analisi approfondita sui comportamenti dei diversi sistemi territoriali in relazione alla famiglia. Tale strumento, attraverso le sue quattro dimensioni costitutive (Risorse, Famiglia, Occupazione e Servizi) consente di analizzare e di mettere a fuoco il posizionamento strategico di ogni contesto regionale rispetto alla famiglia, individuando le diverse modalità con cui tali contesti si avvicinano a tale soggetto. L'Igft consente, in definitiva, di disegnare dei profili territoriali familiari attraverso cui individuare le specificità e le identità che caratterizzano il rapporto territorio-famiglia.

L'Indice del grado di familiarità delle politiche (Igfp)

L'"Indice del grado di familiarità delle politiche socio-familiari" (*Igfp*) è uno strumento in grado di definire l'orientamento delle politiche sociali e familiari regionali e rappresenta una sfida di notevole rilevanza, a causa della complessità tecnica e della conflittualità culturale che il tema comporta. Tuttavia, tale sfida deve essere necessariamente affrontata se si vuole proseguire nella direzione di fornire ai *policy maker* strumenti e metodi di intervento corretti ed efficaci, e contribuire in questo modo alla programmazione, valutazione e gestione delle politiche sociali in termini sempre più familiari. È una sfida da affrontare se ci si vuole orientare verso un "*welfare* amico delle famiglie". Dietro al concetto di orientamento delle politiche alla famiglia possono celarsi diversi interrogativi sia di tipo valutativo che di natura progettuale. In effetti, ci si chiede in primo luogo, se le politiche regolate dalle normative regionali siano attente alla famiglia e in che misura; se si possa affermare di essere o meno in presenza di un *welfare* amico della famiglia; ancora, ci si chiede se, rispetto al passato, si siano compiuti passi in avanti nella direzione di politiche sempre più familiari; avanti di quanto o indietro di quanto. A tali domande, tuttavia, se ne aggiungono altre di tipo progettuale, che riflettono una possibilità concreta di sviluppo di tali politiche. Ci si chiede, infatti, quali siano gli obiettivi fattibili di breve e medio periodo da perseguire

Impianto logico Igft – Indice sul Grado di Familiarità del Territorio

Le risorse per la famiglia - A -	AA - Spesa pro-capite per servizi sociali GA - Compartecipazione costo servizi IA - Risorse pubbliche per i servizi LA - Risorse private per i servizi	Rapporto tra spesa sociale complessiva (data dalla somma di spesa dei Comuni singoli o associati, compartecipazione alla spesa pagata sia da utenti che da Ssn) e popolazione residente Rapporto tra compartecipazione alla spesa pagata dagli utenti e popolazione residente Rapporto tra spesa sociale pubblica (data dalla somma di spesa sociale dei comuni, spesa sociale del sistema sanitario e compartecipazione al costo degli utenti), suddivisa per il totale per la popolazione residente Rapporto tra trasferimenti di privati per il finanziamento della spesa sociale dei comuni e la popolazione residente
La famiglia per la famiglia - G -	GA - Presenza giovani in famiglia GG - Tasso di fecondità IG - Tasso di dipendenza strutturale LG - Tasso di vecchiaia	Percentuale di giovani 25-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore Numero medio di figli per donna in età feconda Rapporto fra la popolazione inattiva (data dalla somma fra popolazione in fascia di età 0-14 e >64) e la popolazione attiva (popolazione nella fascia 15-64) Rapporto tra la popolazione in età maggiore di 64 anni e la popolazione con meno di 15 anni
L'occupazione per la famiglia - I -	AI - Dipendenti imprese private GI - Dipendenti enti locali II - Volontari attivi in associazioni LI - Dipendenti cooperative sociali	Rapporto tra il numero di dipendenti in impresa e la popolazione della Regione Rapporto tra il numero di dipendenti in enti locali e la popolazione della Regione Rapporto tra il numero di volontari in associazione e la popolazione della Regione Rapporto tra il numero di dipendenti in cooperative e la popolazione della Regione
I servizi per la famiglia - L -	AL - Quantità di relazioni del Beneficiario GL - Sussidiarietà con privato/privato sociale IL - Azioni per familiarizzazione dei servizi LL - Presenza e integrazione Strategie	Numero di relazioni familiari indicate come beneficiario all'interno delle norme regional Numero di soggetti privati e del privato sociale indicati come gestori di servizi all'interno delle norme regionali servizi Caratteristiche dei servizi indicati all'interno delle norme regionali Numero di strategie previste dal metodo CG (Informazione, Partecipazione, Innovazione e Valutazione) indicate nella gestione dei servizi all'interno della norme regionali

per orientare o ri-orientare le politiche regionali verso un riconoscimento delle famiglie; ancora, alla luce della visione generale, quali siano le correzioni di rotta da effettuare immediatamente per favorire la costruzione del capitale relazionale familiare o capitale familiare. Come emerge da tali domande, il problema non è solo quello di assumere una posizione ideologica o valoriale rispetto alla quale "sputare sentenze", quanto piuttosto quello di individuare degli strumenti di analisi concreti, cioè rivolti alle esigenze e alle risorse delle famiglie, ed efficaci, in quanto in grado di valutare non solo l'impianto generale delle politiche ma le singole scelte che vengono operate. Se c'è la volontà – dai più condivisa – di fare politiche per la famiglia, la questione non è solo quella di dire se una politica è o non è familiare e perché, ma è anche quello di dotarsi di strumenti di misurazione, ovviamente perfezionabili, che consentano di valutare lo stato dell'arte delle politiche stesse e di dare la consapevolezza di essere comunque all'interno di un percorso evolutivo e non casuale di promozione di politiche familiari. L'*Indice del Grado di Familiarità delle politiche* è quindi uno strumento tecnico per rappresentare sinteticamente l'orientamento delle politiche rispetto alle famiglie. L'*Igfp* intende fotografare in modo quanto più nitido lo stato dell'arte di alcuni processi fondamentali delle politiche socio-familiari, nel nostro caso regionali ma potenzialmente anche quelle nazionali e locali. L'*Igfp* può rappresentare le politiche nel tempo e aiutarne a leggere il *trend* al fine di capire se si è all'interno di un processo evolutivo, involutivo o statico. (vedi la tabella a fianco)

Tale metodologia è stata applicata in otto tra le principali regioni italiane: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto. Il posizionamento di ogni contesto territoriale rispetto alla famiglia emerge dall'analisi comparata tra le otto regioni. Tale comparazione, che utilizza come criterio principale la media nazionale, mette in evidenza come tre regioni delle otto analizzate si posizionino sopra alla media nazionale, mentre tre si collochino sotto di essa. I contesti territoriali con valori superiori alla media nazionale sono *regioni pro-family*, con un maggiore orientamento alla famiglia, e quelle sotto alla media nazionale sono *regioni no-family*, avendo queste ultime valori che dimostrano una minore attenzione alla famiglia.

Come primo risultato abbiamo che risultano sopra la media nazionale la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna. Per contro si collocano sotto alla media nazionale cinque regioni, che sono il Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania e Sicilia. Questo gruppo potrebbe, a sua volta, essere classificato in due ulteriori sotto-gruppi dove collocare, in uno, le tre regioni di poco sotto alla media nazionale – si tratta di Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana-, e, nell'altro, le due regioni che maggiormente si distaccano dalla media nazionale – Campania e Sicilia.

Valori Igft per dimensione e Regione (punteggi)

	Dimensione A Le Risorse per la famiglia	Dimensione G La Famiglia per la famiglia	Dimensione I L'Occupazione per la famiglia	Dimensione L (Igfp) I Servizi per la famiglia	Igft Grado Fami. Territorio
Campania	20	76	50	66,83	53,21
Emilia R.	86	60	68	70,37	71,09
Friuli V. G.	82	32	74	68,1	64,03
Lazio	40	68	80	63,98	63,00
Lombardia	54	88	94	66,96	75,74
Sicilia	20	70	50	68,23	52,06
Toscana	64	32	82	70,95	62,24
Veneto	64	78	88	64,53	73,63
Media ITA	53,75	63	73,25	67,48	64,37

Per approfondire i profili comportamentali dei territori rispetto alla famiglia, risulta utile comparare tra le diverse regioni indagate inserendo per ogni sistema regionale i punti di forza (relativi agli indicatori con valori superiore alla media nazionale) e i punti di debolezza (relativi agli indicatori con valori inferiori alla media nazionale).

In particolare, al fine di procedere a rappresentare tali profili territoriali, le quattro dimensioni dell'Igft assumono per valori superiori alla media nazionale le seguenti accezioni positive:

- quando i valori relativi alla dimensione 'Risorse per la famiglia' superano la media nazionale, il sistema territoriale risulta essere *finanziato* ovvero dotato delle risorse economiche necessarie a sostenere la famiglia; si tratta, in particolare, di un sistema dotato di sufficienti risorse e che risulta essere finanziato da soggetti pubblici e del privato sociale, così come da soggetti privati che decidono di investire sul welfare e sul benessere delle persone presenti sul territorio contribuendo economicamente al sostegno e al finanziamento dei servizi;
- quando i valori relativi alla dimensione 'La famiglia per la famiglia' superano la media nazionale, il sistema territoriale risulta essere *relazionale*, mostrando dinamiche familiari positive, dotate di fiducia e di capitale sociale; è un sistema in grado di favorire le dinamiche relazionali tra tutti i componenti della famiglia, (nonni, genitori e figli) e si configura, appunto, come un sistema relazionale;
- quando i valori relativi alla dimensione 'L'occupazione per la famiglia' superano la media nazionale, definiamo il sistema come *societario*; si tratta in questo caso di un sistema occupazionale equilibrato, in grado di trovare la giusta miscela o combinato disposto tra le persone impegnate nell'ambito pubblico, nel privato, nel privato sociale, così come nell'ambito del volontariato; questo equilibrio tra i settori (primo, secondo e terzo) è funzionale allo sviluppo della società e alla valorizzazione del ruolo della famiglia ed è per questo che tale ambito viene appunto definito societario;
- quando i valori relativi alla dimensione 'I servizi per la famiglia' superano la media nazionale, ci troviamo di fronte da un sistema *regolato*; si tratta di un sistema che possiede un impianto normativo orientato alla famiglia, un sistema di regole e norme tese a regolamentare i servizi in una prospettiva familiare, che tengono conto della famiglia quale destinatario e protagonista di tali servizi e che considerano la prossimità delle

politiche alla famiglia e la loro qualità come punti di forza (I servizi per la famiglia sono valutati in base all'Igfp)

Per contro, le medesime dimensioni possono assumere, per valori inferiori alla media nazionale, e specularmente a quanto descritto fin ora, accezioni negative. Definiamo infatti il *sistema non-finanziato* quando presenta risorse economiche scarse e polarizzate. Ci troviamo di fronte ad un *sistema individuale* quando non si registrano valori positivi e prospettici in relazione al sistema famiglia. Abbiamo il *sistema istituzionale* nel momento in cui si rileva scarso equilibrio occupazionale nel rapporto tra pubblico, privato, privato sociale e volontariato. Definiamo, infine, il *sistema de-regolato* quando evidenzia leggi e norme poco orientate alla famiglia.

Sulla base di tali criteri le tre regioni con i valori superiori alla media, e che collochiamo nella categoria *pro-family*, presentano i seguenti profili:

- Lombardia e Veneto dimostrano di essere sistemi sufficientemente *finanziati, relazionali e societari*, che individuano tuttavia nell'assenza di un sistema *normativo* sufficientemente organizzato nei confronti della famiglia il proprio punto debole;
- l'Emilia Romagna risulta essere un sistema sufficientemente *finanziato e regolato*, e identifica i propri punti di debolezza nella presenza di un sistema eccessivamente *individuale e istituzionale*.

Per quanto riguarda i contesti regionali posizionati sotto la linea della media nazionale, e quindi inseriti nella categoria *no-family*, rileviamo i seguenti profili:

- Friuli e Toscana mostrano il medesimo punto di debolezza, identificato nell'assenza di un contesto sufficientemente relazionale e, quindi, risultano essere sistemi eccessivamente *individuali*; queste due regioni, che di fatto si posizionano poco sotto la media nazionale, mostrano poi valori positivi in corrispondenza delle altre tre dimensioni, dimostrando di essere sistemi molto vicini all'essere *finanziati, societari e regolati*.

- Lazio, Sicilia e Campania presentano come medesimo punto debole il fatto di essere sistemi *non-finanziati*; il Lazio, inoltre, presenta una ulteriore debolezza in corrispondenza della dimensione normativa, che risulta *poca regolata*, a fronte delle altre due dimensioni del sistema che, essendo positive, disegnano una realtà *relazionale* e *societaria*; la Sicilia mostra come ulteriore punto di debolezza la dimensione *occupazionale* che, essendo sbilanciata sul versante pubblico, dimostra di essere troppo *istituzionale*. Positivi sono invece i valori di tale Regione in corrispondenza della dimensione *familiare* e, soprattutto, di quella *normativa*, che risulta essere positivamente *regolata*.
- la Campania, infine, risulta essere l'unica Regione con tre punti di debolezza: oltre alla già citata ed insufficiente dimensione finanziaria, il sistema campano risulta essere anche eccessivamente *istituzionale* e *de-regolato*; l'unico punto di forza di questa Regione risiede nella famiglia, che mostra un livello *relazionale* positivo.

Descrizione dei profili territoriali: punti di forza e di debolezza

Modelli di territori pro-family Punti di forza (▲)	Modelli di territori no-family Punti di debolezza (▼)
<ul style="list-style-type: none"> • Lombardia: Finanziato - Relazionale - Societario • Veneto: Finanziato - Relazionale - Societario • Emilia Romagna: Finanziato - Regolato 	<ul style="list-style-type: none"> • Friuli V.G.: Individuale • Lazio: Non-finanziato - De-regolato • Toscana: Individuale • Campania: Non-finanziato - Istituzionale - De-regolato • Sicilia: Non-finanziato - Istituzionale
Modelli di territori pro-family Punti di debolezza (▼)	Modelli di territori no-family Punti di forza (▲)
<ul style="list-style-type: none"> • Lombardia: De-regolato • Veneto: De-regolato • Emilia Romagna: Individuale - Istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Friuli V.G.: Finanziato - Societario - Regolato • Lazio: Relazionale - Societario • Toscana: Finanziato - Societario - Regolato • Campania: Relazionale • Sicilia: Relazionale - Regolato

Le politiche socio-familiari nelle normative delle Regioni italiane

I risultati di seguito presentati riguardano una parte dell'analisi effettuata, la normativa regionale, e riprendono e aggiornano la metodologia utilizzata in una ricerca analoga realizzata nel corso del 2005¹.

Per ciascuna Regione coinvolta, è stata raccolta la normativa in materia di welfare (escludendo, dunque, l'ambito puramente sanitario), rivolta ai *target* individuati dal "Nomenclatore Interregionale degli interventi e Servizi Sociali"²: (i) Famiglia; (ii) Minori; (iii) Giovani; (iv) Anziani; (v) Disabili; (vi) Dipendenze; (vii) Salute mentale; (viii) Immigrati; (ix) Emarginazione e disagio adulti; (x) Multiutenza.

In fase di selezione del materiale (vedi appendice), è stata presa in considerazione sia la normativa volta a regolamentare interventi diretti nei confronti di tali categorie, sia i documenti relativi a problematiche di ordine strutturale (come, ad esempio, quelle riguardanti la certificazione delle residenze) o orientati a disciplinare questioni di carattere generale e strategico (ad esempio la legge quadro regionale sul welfare o sulla famiglia).

L'unità di riferimento individuata per analizzare il contenuto delle norme è l'intervento/servizio, inteso come "l'insieme di prestazioni ed attività che si caratterizzano per un alto livello di omogeneità, visibilità e organicità rispetto all'utenza, alle finalità, alle strategie e ai

¹ Cisl, Politiche familiari e potenziale sociale. Le legislazioni regionali, le buone prassi locali e le rappresentazioni delle famiglie in Italia, Edizioni Lavoro, Roma, 2005

² Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2009.

processi di erogazione”, in relazione al quale vengono prese in esame almeno quattro dimensioni. Esse sono:

- *utenza o beneficiario*: a che soggetto o soggettività ci si rivolge; nel nostro caso specifico, questo si traduce nella necessità di analizzare il sistema di relazioni costitutive dei soggetti destinatari di interventi e servizi;
- *processi di erogazione o dinamica della sussidiarietà*: chi interviene nella progettazione e gestione dell'intervento (sussidiarietà o relazionalità dell'intervento).
- *strategie*: quali strategie (complesse o integrate o semplici) vengono messe in campo;
- *attività o azioni*: le azioni che vengono messe in campo.

Prima di procedere nella illustrazione dei dati preme ricordare l'esito della precedente ricerca condotta nel 2005 e che coinvolgeva otto regioni (Piemonte, Veneto, Lombardia, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) di cui alcune presenti nella nuova indagine, da cui risultava che l'orientamento delle politiche alle famiglie era sbilanciato verso il basso (46,7/100), dimostrando, a livello generale, lo scarso investimento sulla famiglia sia come destinataria sia come protagonista degli interventi. All'interno di un quadro generale tendenzialmente carente la Lombardia era quella che totalizzava l'*Igfp* più elevato, sebbene inferiore ai 50 punti sui 100 disponibili, seguivano nell'ordine Sicilia, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Sardegna. Sinteticamente, emergeva una caratteristica comune a quasi tutte le Regioni, ovvero la difficoltà, a prescindere dai singoli punteggi, di elaborare politiche per la famiglia. Le informazioni raccolte sembravano restituire le seguenti immagini:

- i destinatari delle politiche sembravano 'senza famiglia' nella totalità delle regioni analizzate;
- la sussidiarietà era polarizzata: esistono interventi ad elevata sussidiarietà accanto ad altri a sussidiarietà 'zero';

- si faceva poca promozione e prevenzione;
- le strategie risultavano incomplete e incoerenti e penalizzavano soprattutto la dimensione valutativa; da questo punto di vista in assenza di una corretta e tempestiva valutazione risulta difficile decidere di conseguenza l'efficacia e soprattutto l'impatto degli interventi ovvero se aprire o chiudere o consolidare o migliorare un servizio.

Rispetto all'analisi attuale (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto), essa riguarda le fonti normative che disciplinano l'offerta regionale in ambito di welfare e ciò consente di ricostruire la mappa culturale del legislatore, ovvero il grado di orientamento alla famiglia delle diverse normative regionali che, come è già stato illustrato, dipende dalla tipologia di beneficiario a cui gli interventi disciplinati si rivolgono, dal livello di sussidiarietà attivato, dalla tipologia di azioni previste e dalla strategia che fa da cornice all'intervento³.

A livello nazionale, se consideriamo il valore medio dell'Igfp pari a 67,48, abbiamo quattro regioni che ottengono un punteggio superiore (nell'ordine Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) e quattro che si posizionano, invece, al di sotto della media (in ordine decrescente Lombardia, Campania, Veneto, Lazio). In particolare, ai due estremi troviamo la normativa toscana, con l'orientamento alla famiglia più forte, e, dall'altro lato, la normativa del Lazio.

³ A ciascun intervento è stato attribuito un punteggio relativo ad ogni indicatore: per quanto riguarda il beneficiario, il continuum di soluzioni si muove dal singolo alla famiglia; in merito alla sussidiarietà, gli estremi individuati sono, da un lato, la totale gestione del servizio da parte del pubblico e, dall'altro lato, la gestione autonoma dell'intervento da parte della famiglia stessa; se alla residenzialità è stato dato un punteggio basso, le azioni di carattere preventivo ottengono, invece, una valutazione elevata; infine, maggiore è il numero di strategie attivate – informazione, partecipazione, innovazione, valutazione –, maggiore è il punteggio ottenuto.

Misurazione pro-no family dei modelli di welfare regionali

	INTERVENTI NO-FAMILY			INTERVENTI POCO FAMILY			INTERVENTI ABBASTANZA FAMILY			INTERVENTI PRO-FAMILY		
	VA	%	Media Indice Servizi nel gruppo	VA	%	Media Indice Servizi nel gruppo	VA	%	Media Indice Servizi nel gruppo	VA	%	Media Indice Servizi nel gruppo
Campania	0	0%	0	14	24,14%	11,39	29	50%	17,28	15	25,86%	20,57
Emilia Romagna	0	0%	0	6	3,57%	12,25	128	76,19%	17,04	34	20,24%	20,62
Friuli VG	0	0%	0	9	9,78%	11,5	58	63,04%	15,76	25	27,17%	21,96
Lazio	0	0%	0	17	8,10%	11,68	179	85,24%	16,05	14	6,67%	20,5
Lombardia	0	0%	0	5	7,04%	11,5	47	66,20%	15,63	19	26,76%	20,87
Sicilia	0	0%	0	15	17,05%	11,63	45	51,14%	16,18	28	31,82%	21,38
Toscana	0	0%	0	1	0,93%	12	85	79,44%	17	21	19,63%	21
Veneto	0	0%	0	9	8,91%	11,5	78	77,23%	15,96	14	13,86%	20,11
<i>Totale</i>	0	0%	0	76	79,52%	93,45	649	548,47%	130,89	170	172,01%	167
Media	0	0%	0	9,5	9,94%	11,68	81,12	68,56%	16,36	21,25	21,50%	20,87

Igfp a livello regionale e nazionale

Regione	Indicatore Beneficiario	Indicatore Sussidiarietà	Indicatore Azioni	Indicatore Strategie	Igfp
Campania	18,52	12,21	23,07	13,03	66,83
Emilia Romagna	15,43	13,76	26,82	14,36	70,37
Friuli V.G.	17,5	13,5	26,2	10,8	68,1
Lazio	13,91	13,16	25,69	11,22	63,98
Lombardia	17,58	13,58	24,25	11,55	66,96
Sicilia	18,68	13,73	24	11,82	68,23
Toscana	15,14	12,75	25,91	17,16	70,95
Veneto	16,34	13,62	26,14	8,44	64,53
Media nazionale	16,64	13,29	25,26	12,3	67,48

Questi dati confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, i diversi modelli regionali di welfare presenti nel nostro paese. Essi però – e si rinvia al rapporto completo per gli approfondimenti metodologici⁴ – ci permettono di cogliere alcune particolarità importanti (vedi la tabella a fianco).

Nel gruppo *pro-family*:

- Sicilia e Friuli Venezia Giulia si contraddistinguono in quanto la normativa regionale tende a valorizzare, più che in altre realtà, la complessità relazionale e non astrae il singolo individuo rispetto al contesto familiare in cui è inserito;
- se si analizza le modalità di gestione di interventi e servizi prevista dalle diverse normative, verifichiamo – non solo nelle due regioni citate, ma anche in Emilia Romagna – una maggiore tendenza, rispetto alla media, alla condivisione tra pubblico ed altri soggetti del territorio;

⁴ In base all'analisi effettuata, è chiaro che l'impostazione delle normative regionali è altamente diversificata ed è impossibile sovrapporre nettamente il risultato di una Regione rispetto ad un'altra. Qualsiasi confronto tra regioni si attivi, emergono spazi di sovrapposizione e di scarto.

- le normative di Toscana, Emilia Romagna e Friuli, testimoniano una maggiore attenzione, rispetto ad altre realtà, all'attività di prevenzione, che consente di anticipare i bisogni della famiglia e predispone i trattamenti necessari lasciando il singolo beneficiario nell'ambito familiare;
- in Emilia Romagna e Toscana, il legislatore fornisce maggiori indicazioni rispetto alle strategie da applicare e prevede l'attuazione di un approccio integrato che unisce il più possibile informazione, innovazione, partecipazione e valutazione.

Nel gruppo *no-family*:

- la Campania è al di sotto della media nazionale per lo scarso coinvolgimento di altri attori, da parte del pubblico, nella gestione degli interventi e il prevalere di servizi con una forte componente di residenzialità;
- la normativa della Lombardia è più debole rispetto alla media nazionale, nel momento in cui non esplicita in modo evidente l'approccio strategico da applicare e prevede in misura maggiore servizi residenziali e semiresidenziali;
- la normativa del Veneto ottiene risultati inferiori ad altre regioni laddove molti servizi ed interventi sono rivolti al singolo, piuttosto che alla famiglia nel suo complesso, e nel momento in cui la normativa non fornisce elementi di indirizzo forti per quanto riguarda le strategie;
- il Lazio, infine, è la Regione che presenta i maggiori punti di debolezza, in quanto l'impostazione della normativa regionale – più che in altri contesti – è orientata all'individuo, è sbilanciata su una gestione prevalentemente pubblica e non esprime in modo significativo un approccio strategico integrato.

Per meglio cogliere i profili dei diversi modelli di welfare si è scelto di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza che incidono sul posizionamento complessivo delle regioni meno orientate alla famiglia. Evidenziare punti di forza e di debolezza di ciascun sistema di

welfare regionale è infatti utile ad individuare le esperienze interessanti da replicare – pur nel rispetto della specificità territoriale – e le aree di possibile miglioramento, fornendo ai diversi legislatori indicazioni di supporto nella costruzione di politiche sociali integrate per la famiglia, gestite con la famiglia, realizzate nella famiglia.

Modelli di territori pro-family Punti di forza (▲)	Modelli di territori no-family Punti di debolezza (▼)
<ul style="list-style-type: none"> • Toscana: welfare manageriale, di prossimità • Emilia Romagna: welfare sussidiario, manageriale, di prossimità • Sicilia: welfare relazionale e sussidiario • Friuli Venezia Giulia: welfare relazionale, sussidiario, di prossimità 	<ul style="list-style-type: none"> • Lazio: welfare individualista e assistenziale, centrato, frammentato • Veneto: welfare individualista e assistenziale, frammentato • Lombardia: welfare decontestualizzante, frammentato • Campania: welfare centrato, decontestualizzante
Modelli di territori pro-family Punti di forza (▲)	Modelli di territori no-family Punti di debolezza (▼)
<ul style="list-style-type: none"> • Toscana: welfare individualista e assistenziale e frammentato • Emilia Romagna: welfare individualista • Sicilia: welfare decontestualizzante e frammentato • Friuli Venezia Giulia: welfare frammentato 	<ul style="list-style-type: none"> • Lazio: welfare di prossimità • Veneto: welfare sussidiario e di prossimità • Lombardia: welfare relazionale e sussidiario • Campania: welfare relazionale e manageriale

■ ■ ■ 1) La Regione Campania

Scarsi investimenti nei confronti della famiglia

Il contesto territoriale della Regione Campania risulta essere, assieme a quello siciliano, quello meno orientato alla famiglia e alle relazioni familiari. Esso, infatti, presenta condizioni economiche, occupazionali e normative non orientate alle esigenze familiari, quindi non in grado di sostenere adeguatamente le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative, di cura e sociali. Si tratta di un contesto

in un certo senso non favorevole alla famiglia, un contesto le cui condizioni socio-economiche e normative non risultano essere in grado di sostenere il processo di crescita di quel fascio relazionale caratterizzante le dinamiche familiari.

L'investimento economico nella Regione Campania rispetto alle politiche familiari risulta essere particolarmente scarso se si pensa che l'ammontare di risorse finanziarie impiegate dai vari attori del contesto territoriale (pubblici, privati e di terzo settore) alla costruzione e al mantenimento di una rete di servizi rivolti alla famiglie risulta essere molto basso, presentando in alcuni casi addirittura i valori più bassi in assoluto tra le otto regioni analizzate.

La spesa sociale dei Comuni e delle Aziende sanitarie del territorio regionale, ad esempio, risulta essere di appena 53 euro per abitante, il valore più basso in assoluto tra quelli rilevati e neanche lontanamente paragonabile a quello proposto dal primo della classe, la Regione Veneto, che investe invece ben 228 euro per abitante nella gestione della propria rete di servizi. E non serve, tra l'altro, a controbilanciare tale dato negativo il contributo fornito direttamente dai cittadini per la copertura del costo dei servizi, la cosiddetta 'compartecipazione al costo da parte degli utenti', che presenta valori molto bassi per non dire impercettibili: siamo nell'ordine di un euro per abitante, un valore di poco inferiore a quello della Sicilia (2) e del Lazio (6), e comunque distante da quello della Regione Friuli Venezia Giulia che, con 43 euro, si posiziona in vetta alla classifica.

Questi dati giustificano il punteggio attribuito dalla ricerca alla Regione Campania rispetto al finanziamento di servizi rivolti alla famiglia: questa Regione totalizza appena 20 punti sui 100 disponibili, un dato significativamente distante dai 53 punti proposti dalla media nazionale. Si tratta di un punteggio significativamente basso, che mostra l'assenza di una vera politica di investimento e di infrastrutturazione di una rete di servizi a supporto della famiglia e, di conseguenza, l'assenza di un sistema di servizi sociali e sociosanitari efficaci.

Nonostante tutto, la famiglia tiene

Nonostante lo scarso investimento di risorse, le relazioni familiari in Campania sembrano tenere e sembrano fornire segnali di vigore e dinamismo, seppur all'interno di un quadro che vede apparire all'orizzonte qualche significativa ombra.

Partiamo dai dati positivi. Il tasso di fecondità, ovvero il numero di figli per donna in età feconda, è tra i più alti tra quelli proposti dalle regioni analizzate, ad indicare una buona propensione delle nuove generazioni a fare figli; così come estremamente positivo (il migliore in assoluto) risulta essere il dato relativo al rapporto tra il numero di anziani ultrasessantatrenni ed il numero di ragazzi/bambini con meno di quindici anni (il cosiddetto *tasso di vecchiaia*), che misura l'equilibrio tra le generazioni e che mette in evidenza, nel caso campano una situazione positiva. Questi due dati, in altri termini, ci disegnano un contesto familiare aperto al futuro e pieno di potenzialità, caratterizzato da buone opportunità di relazione intergenerazionale e da una significativa propensione a fare figli, nonostante le condizioni apparentemente avverse del contesto.

Alcune ombre, tuttavia, sembrano apparire nell'orizzonte: ogni due giovani di età compresa tra i 25-34 anni, uno è 'costretto' a vivere ancora con i propri genitori, e questo dato risulta essere il peggiore tra quelli rilevati a livello nazionale. Si registra, in altri termini, la fatica delle giovani generazioni ad abbandonare il 'nido d'origine' e a spiccare il volo verso la costituzione di nuove famiglie a causa, probabilmente, dell'assenza di quelle condizioni economiche ed occupazionali minime per garantire l'autonomia e per favorire e progettare sogni di indipendenza.

Nonostante quest'ultimo punto critico, emerge comunque una valutazione positiva della condizione familiare campana; una condizione che totalizza un punteggio molto elevato (76 punti sui 100 disponibili), decisamente superiore alla media nazionale e comunque terzo dopo quello della Regione Veneto (78) e della Regione Lombardia (88). La famiglia nonostante tutto tiene o, meglio, la famiglia per ora ancora tiene, anche se tale soggetto segnali di aiuto sempre più evidenti sembra lanciarli.

Poca occupazione, solo il pubblico in equilibrio

Dal punto di vista occupazionale, la situazione risulta essere piuttosto critica rispetto alla famiglia. È decisamente basso il numero di addetti nell'ambito delle imprese private – il valore è tra i peggiori a livello nazionale e la regione si posiziona penultima solamente grazie alle *performances* ancora peggiori della regione Sicilia – così come molto basso è il numero di impiegati nella cooperazione, dove la regione campana registra il dato più basso a livello nazionale e si ritrova a diverse lunghezze di distanza dalla regione più prossima, la Sicilia, che presenta comunque dati lontani dalla media nazionale.

Magri elementi di consolazione possono provenire poi da altri dati relativi al volontariato e al pubblico impiego. Il numero di volontari è di poco sotto alla media nazionale, quindi sostanzialmente in linea con quelli proposti dalle altre regioni oggetto dell'indagine. Ancora, il numero di addetti nel pubblico impiego risulta essere adeguato e non eccessivo – come registrato invece in altri contesti regionali tra cui Sicilia e Friuli Venezia Giulia – a dimostrazione del fatto che il territorio non cerca nelle pieghe dell'assistenzialismo pubblico la strada per risolvere i problemi occupazionali nei quali versa.

In generale, comunque, la situazione occupazionale risulta negativa come emerge anche dalla ricerca che in tale ambito attribuisce a questa regione 50 punti su 100: un voto decisamente insufficiente in sé ed anche in relazione alla media nazionale che totalizza invece 73 punti.

Un quadro normativo vicino alla sufficienza

Per quanto riguarda l'impianto normativo, la Regione Campania totalizza un punteggio molto vicino alla media nazionale e ciò indica la presenza di un impianto sufficiente e culturalmente adeguato alle esigenze delle famiglie campane. Diversa è la questione relativa all'applicazione di tale quadro normativo che, anche in funzione delle considerazioni relative alla carenza di investimenti nel sociale, sembra presentare notevoli difficoltà.

La maggior parte degli interventi (siamo nell'ordine del 50%) risultano essere abbastanza orientati alla famiglia, mostrando una suf-

ficiente propensione ed una significativa attenzione delle politiche di tale Regione a sostenere la crescita della qualità delle relazioni familiari. Tale positiva propensione viene inoltre confermata dal fatto che il 25,86% degli interventi mostra di essere ancora più positivamente orientamento alla famiglia rientrando appunto nella categoria 'interventi molto familiari'.

Se tre interventi su quattro mostrano di essere positivamente orientati alla famiglia, un intervento su quattro (per la precisione il 24,14% degli interventi) mostra invece notevoli carenze e limiti rispetto alla capacità di alimentare, sostenere e valorizzare la soggettività delle famiglie campane.

Il punteggio positivo acquisito dalla normativa della Regione Campania nasce soprattutto dal fatto di riuscire ad inquadrare efficacemente il sistema familiare come destinatario dei propri interventi. Le politiche regionali non sono rivolte alla sola risoluzione dei problemi del singolo individuo (ad esempio, l'anziano non-autosufficiente o il disabile), ma cercano di affrontare il problema specifico in termini globali, a partire dalle esigenze di tutti i componenti della famiglia.

All'interno di una valutazione complessivamente sufficiente della normativa campana, emerge come punto di debolezza l'approccio ancora troppo assistenziale e 'residenziale' di un numero significativo di politiche, con la presenza di una visione ancora scarsa della dinamica della sussidiarietà.

Finanziare il potenziale familiare

In conclusione, emerge un contesto regionale critico e criptico, con condizioni socio-economiche non funzionali allo sviluppo della famiglia e del suo potenziale sociale familiare. Proprio quest'ultimo, invece, dovrebbe essere messo al centro delle strategie regionali a partire da un maggiore finanziamento dei servizi sociali che oggi non sembrano sfruttare pienamente le risorse presenti sul territorio, non tanto quelle pubbliche, di cui è nota la scarsità, quanto soprattutto quelle di imprese, di soggetti del terzo settore e delle stesse famiglie che, motivati e trattati equamente, potrebbero decidere di contribuire maggiormente.

La possibilità di aumentare l'investimento sociale sulle famiglie potrebbe risultare strategico soprattutto alla luce del fatto che, come evidenziato dalla ricerca, la famiglia campana ancora tiene e ancora rappresenta un valore importante per il territorio. Ogni 'euro' investito sulla famiglia potrebbe rappresentare il volano per sviluppare ulteriormente quel potenziale sociale familiare di cui il territorio dispone e per affrontare quella questione occupazionale che rimane il grande problema della Campania.

Finanziare il potenziale familiare, investire maggiori risorse a supporto del sistema famiglia, cercare di valorizzare le potenzialità di investimento di tutti i soggetti del territorio, questa dovrebbe essere la strategia principale da perseguire a partire, tra l'altro, da un quadro normativo che – seppur perfezionabile – risulta essere una buona base di lavoro dal punto di vista metodologico e culturale; un ottimo strumento di riferimento per l'intero territorio.

■ ■ ■ 2) La Regione Emilia Romagna

Un sistema a finanziamento integrato

Il contesto territoriale nella regione Emilia Romagna presenta un buon orientamento alla famiglia, posizionandosi decisamente sopra alla media nazionale e ottenendo un buon terzo posto alle spalle di Lombardia e Veneto. A fare le fortune delle famiglie emiliano-romagnole sono – soprattutto – le buone condizioni occupazionali e i significativi investimenti effettuati dal contesto regionale sulle politiche sociali e sulla costruzione della rete dei servizi. Il tutto, inoltre, sostenuto da una buona organizzazione normativa, che mostra di essere ben orientata alla famiglia e al supporto di quel potenziale sociale familiare che da sempre caratterizza tale contesto regionale.

Nonostante le condizioni ambientali apparentemente positive e favorevoli, tuttavia, la famiglia presenta alcuni significativi segnali di criticità che devono essere l'occasione per avviare una riflessione profonda sul futuro, a partire dalla necessità di individuare nuovi model-

li culturali di valorizzazione del potenziale familiare regionale e nuove strategie di progettazione di interventi sulla famiglia sempre più finalizzati, globali e integrati.

L'investimento finanziario del contesto regionale nel sistema delle politiche sociali territoriali è da sempre uno dei cavalli di battaglia del territorio. Questo fatto viene confermato dalla spesa pubblica pro-capite, ovvero dall'investimento che Comuni e Aziende Sanitarie effettuano per la costruzione della rete dei servizi: siamo nell'ordine dei 205 euro per abitante, un valore superiore alla media nazionale e che consente a questo contesto regionale di posizionarsi al terzo posto dopo Veneto (245) e Friuli Venezia Giulia (238).

Il dato più interessante relativo al finanziamento della rete dei servizi emiliano-romagnoli, almeno in prospettiva, sembra riguardare l'integrazione delle fonti di finanziamento. Infatti, oltre al già citato e significativo finanziamento pubblico, si rileva anche un buona compartecipazione al costo da parte degli utenti (con i suoi 30 euro per abitante l'Emilia Romagna si posiziona al secondo posto dopo il Friuli Venezia Giulia che arriva fino a 43 euro) e, soprattutto, un significativo investimento da parte dei privati che impiegano una cifra certo ancora bassa – siamo nell'ordine dei 5 euro per abitante – ma comunque la più elevata a livello nazionale, ad indicare una significativa propensione alla compartecipazione da parte di tutti al finanziamento della spesa sociale.

I dati qui presentati posizionano l'Emilia Romagna al primo posto, tra le otto regioni oggetto dell'indagine, per investimento nella rete dei servizi, dimostrando e confermando la particolare vocazione 'sociale' di tale contesto territoriale.

Un sistema occupazionale a sfondo cooperativo

Il sistema occupazionale emiliano romagnolo risulta essere significativamente equilibrato tra le sue componenti legate al settore pubblico, privato e del privato sociale. L'unica ombra che si registra in tale ambito riguarda il numero di volontari che, nonostante sia elevato, risulta essere inferiore a quanto proposto da altre regioni e, comunque, inferiore anche a quello che ci si sarebbe aspettati.

Il punto forte del sistema occupazionale della regione riguarda gli occupati nell'ambito della cooperazione. Gli addetti in tale settore, infatti, risultano essere oltre trentamila, con una media di quasi 8 addetti ogni 1.000 abitante: un valore superiore di quasi due unità a quello di Lombardia e Toscana. Si legge, in questo dato, la realizzazione di una strategia territoriale ben precisa, tesa a dare valore ad una forma di lavoro – quella cooperativa – particolarmente interessante per il passato e, probabilmente, con grandi potenzialità rispetto al futuro.

Positivi, inoltre, risultano essere i dati relativi all'occupazione nell'ambito del sistema delle imprese e quelli inerente gli occupati del settore pubblico, dove l'Emilia Romagna risulta essere in linea con le prime della classe (Lombardia e Veneto).

Dalla famiglia richieste di chiarimento

Il modello emiliano-romagnolo, come i più evoluti modelli moderni, ha fondato la propria forza sul binomio occupazione e servizi. L'alta qualità dei servizi ha infatti consentito di liberare risorse ed energie familiari da investire nell'ambito occupazionale. Questo modello, tuttavia, sembra oggi presentare qualche problema di tenuta, e non solo per gli alti costi connessi al mantenimento di un sistema di servizi diffuso e di qualità, ma anche per i segnali e le richieste di cambiamento che sembrano provenire proprio dalle famiglie.

Infatti, se si registrano comunque valori positivi rispetto al 'fare famiglia' (la propensione all'uscita della famiglia d'origine è comunque positiva) e al 'fare figli' (i dati risultano in linea con la media nazionale), elementi di criticità si registrano invece rispetto alle variabili strutturali della famiglia.

In particolare, il rapporto tra minori e anziani risulta essere ancora molto sbilanciato rispetto a questi ultimi ed il dato, tra l'altro, risulta essere tra i peggiori a livello nazionale insieme a quelli della Toscana e del Friuli Venezia Giulia. Ancora, il rapporto tra la popolazione attiva e quella inattiva risulta essere il peggiore in assoluto a livello na-

zionale, ad indicare la presenza di una quota inferiore di popolazione attiva impegnata a farsi carico di una quota maggiore di popolazione inattiva rispetto a quanto proposta dagli altri contesti regionali.

In sintesi, come emerge dall'indagine, se la famiglia in Emilia Romagna ancora tiene, posizionandosi in termini generali a metà classifica e conseguendo un valore sintetico che la colloca poco sotto alla media nazionale, è indubbio di contro che stiano arrivando proprio dalle famiglie alcune richieste di chiarimento, richieste di cambiamento e di innovazione di un sistema che deve guardare sempre di più al futuro e sempre meno al passato.

Un quadro normativo solido

La Regione Emilia Romagna presenta un quadro normativo positivo in materia di politica familiare, totalizzando il voto più alto, assieme a quello della Regione Toscana, registrato tra le otto normative regionali analizzate.

Tre interventi regionali su quattro (76,19%) vengono definiti come abbastanza familiari e questo indica una sufficiente propensione ed una significativa attenzione delle politiche di tale Regione alla famiglia e alle relazioni familiari. Tale propensione, tendenzialmente positiva, viene inoltre confermata dal fatto che quasi tutta la quota residua di interventi (20,24%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota minima di interventi (3,57%) che, essendo collocata tra gli interventi poco familiari, non raggiunge la sufficienza.

In generale, la normativa di questa Regione risulta essere in grado di inquadrare e proporre servizi adeguati e moderni, gestiti tra l'altro in modo sussidiario, all'interno di una prospettiva attenta alla famiglia e alla relazionalità familiare. Per contro, un punto di lavoro su cui intervenire per migliorare la normativa potrebbe essere quello di definire in modo più efficace e preciso il sistema familiare destinato agli interventi.

Una riflessione al futuro

Come già anticipato, il contesto territoriale nella regione Emilia Romagna presenta valori positivi in corrispondenza di quasi tutti gli indicatori utilizzati dalla ricerca, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte ad un sistema decisamente finanziato rispetto alle politiche familiari, dotato di un quadro normativa eccellente e con livelli occupazionali che, soprattutto su certi settori, mostrano di essere tra i migliori a livello nazionale. Tuttavia, le famiglie sembrano chiedere oggi a questo sistema di non adagiarsi sugli allori e di continuare ad innovare e a produrre idee per rispondere alle nuove esigenze familiari e per continuare ad essere un punto di riferimento nell'ambito dell'innovazione dei servizi sociali. In particolare, i dati sulle dinamiche e le relazioni familiari sembrano confermare la necessità di cercare nuove strategie di supporto delle famiglie, sovraccaricate funzionalmente e impegnate ad affrontare da sole troppi fronti: la complessità professionale, lo sbilanciamento generazionale, lo squilibrio tra popolazione attiva e inattiva.

La famiglia emiliano romagnola sembra chiedere una riflessione al futuro, una riflessione che – mettendo anche in discussione i capisaldi dell'attuale modello di sviluppo – mostri di essere aperta al cambiamento, anche radicale, nella ricerca di nuove idee, nuove strategie culturali e quindi nuovi e ulteriori livelli di benessere familiare.

■ ■ ■ 3) La Regione Friuli Venezia Giulia

Spicca il cofinanziamento degli utenti

Il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia presenta un orientamento alla famiglia quasi sufficiente posizionandosi al di sotto, seppur di poco, della media nazionale e comunque in testa a quel gruppo di inseguitori (assieme al Friuli V.G. vi sono Lazio e Toscana) impegnato a raggiungere il terzetto di testa (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).

I punti di forza del contesto friulano provengono sicuramente dai dati relativi alla condizione occupazionale e, soprattutto, da quelli re-

lativi ai significativi investimenti effettuati sulle politiche sociali e sulla costruzione della rete dei servizi. Il tutto, inoltre, sostenuto da una sufficiente organizzazione normativa, che mostra di essere adeguatamente orientata alla famiglia.

Il punto debole, per contro, sembra riguardare i dati relativi al funzionamento del sistema famiglia, con significativi segnali di criticità che richiedono l'avvio di una importante riflessione in merito al modello di sviluppo utilizzato fino ad ora.

L'investimento finanziario del contesto regionale nel sistema delle politiche sociali territoriali è uno dei cavalli di battaglia del territorio. Il Friuli V.G. si colloca, infatti, in vetta alla classifica secondo, e di poco, alla sola Emilia Romagna. Tale posizionamento dipende in primo luogo dall'investimento che Comuni e Aziende Sanitarie effettuano per la costruzione della rete dei servizi: si tratta di 238 euro per abitante, un valore superiore alla media nazionale e vicino a quello più elevato proposto dalla Regione Veneto (245).

Oltre al buon finanziamento pubblico, estremamente interessante risulta essere il finanziamento proveniente dagli utenti attraverso la cosiddetta 'compartecipazione al costo dei servizi. Il Friuli Venezia Giulia con i suoi 43 euro per abitante si posiziona al primo posto, a dimostrazione della presenza di una politica di finanziamento dei servizi in grado di integrare diverse fonti di finanziamento. Il punto debole riguarda il contributo da parte dei privati, dove il valore risulta essere ancora decisamente basso.

In base ai dati rilevati il Friuli Venezia Giulia si posiziona al secondo posto per investimento nel sociale tra le otto regioni oggetto dell'indagine, ciò a dimostrare la particolare vocazione di tale contesto nell'ambito delle politiche sociali.

Un sistema occupazionale da metà classifica

Il sistema occupazionale risulta sufficientemente equilibrato, esprimendo dati positivi nelle componenti relative al settore privato e al privato sociale. In particolare, gli addetti del settore privato risultano essere circa 32 ogni 100 abitanti, un dato positivo che posiziona la regione

tra i primi della classe. Positivo risulta essere, inoltre, anche il dato relativo agli addetti della cooperazione che evidenzia una tendenza positiva dei friulani rispetto a tale forma di occupazione. Per contro il dato relativo ai dipendenti pubblici risulta essere particolarmente elevato: siamo nell'ordine di circa 12 dipendenti ogni 1.000 abitanti, dato che posiziona il Friuli V.G. – assieme alla regione Sicilia, che presenta un dato pressoché analogo – all'ultimo posto della classifica.

In sintesi, se si esclude la questione relativa agli occupati del pubblico impiego, i dati inerenti la condizione occupazionale del Friuli V.G. risultano essere abbastanza buoni e questo consente, in primo luogo, una posizione di metà della classifica e, in secondo luogo, di considerare tale contesto abbastanza orientato alle esigenze familiari dal punto di vista occupazionale.

Famiglie in crisi di identità

Il contesto friulano preoccupa soprattutto per quanto riguarda la dimensione familiare. Infatti, il Friuli V. G. è l'unico, assieme alla Toscana, ad avere i valori relativi a tutti e quattro gli indicatori utilizzati per analizzare la situazione familiare sotto la media nazionale.

Risulta essere inferiore alla media nazionale, seppur di poco, il dato relativo al numero di giovani di età compresa tra 25-34 anni ancora presenti all'interno della famiglia d'origine, e questo denuncia la difficoltà delle nuove generazioni a costruirsi una propria autonomia e a riuscire a 'fare una propria famiglia'; è inferiore alla media nazionale, e in questo caso è il peggior dato in assoluto, il tasso di fecondità – ovvero il numero di figli per donna in età feconda – a dimostrazione del fatto che le giovani coppie friulane faticano e non hanno le giuste condizioni per 'fare figli'; ancora, il rapporto tra minori e anziani risulta essere molto sbilanciato rispetto a questi ultimi e il dato risulta essere tra i peggiori a livello nazionale insieme a quelli di Toscana ed Emilia Romagna; infine, risulta essere negativo, perché inferiore alla media nazionale, anche il rapporto tra la popolazione attiva e quella inattiva, ad indicare il fatto che la popolazione attiva deve farsi carico di una quota di popolazione inattiva superiore a quella degli altri contesti regionali.

In sintesi, la famiglia in Friuli Venezia Giulia mostra evidenti segni di crisi (a livello di indicatore sintetico è in fondo alla classifica assieme alla Toscana, tra l'altro molto lontano dalla media nazionale), e questo richiede una riflessione profonda sulle cause di questa crisi nonostante i dati comunque positivi provenienti dalle altre variabili analizzate: occupazione, finanziamento della rete di servizi sociali e il quadro normativo.

Un quadro normativo sufficiente ed equilibrato

La Regione Friuli Venezia Giulia presenta una normativa sufficientemente positiva in materia di politica familiare, totalizzando una valutazione complessiva superiore – seppur di poco – alla media nazionale.

La maggior parte degli interventi (63,04%) di questa Regione viene definita come abbastanza familiare, ad indicare una sufficiente propensione ed una significativa attenzione delle politiche regionali alla famiglia e alle relazioni familiari. Tale propensione viene poi confermata dal fatto che una quota rilevante di interventi (27,17%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota residua, seppur significativa di interventi (9,79%), che mostra di essere poco orientata alle esigenze familiari e di non raggiunge pertanto la sufficienza.

In generale, la normativa di questa Regione risulta essere ben organizzata dal punto di vista tecnico-gestionale, di inquadrare adeguatamente i destinatari della politica e di attivare un efficace processo sussidiario tra gli attori impegnati nella applicazione della stessa. Per contro, si evidenziano alcune fragilità in relazione alla tipologia di interventi proposti, che ancora presentano tracce significative di assistenzialismo.

Nel dettaglio, vediamo come la percentuale di interventi valutati come “molto familiari” sia estremamente elevata rispetto a quanto rilevato in altre Regioni: si tratta di 25 interventi su 92 degli interventi analizzati, mentre gli interventi valutati come abbastanza familiari sono 58 su 92.

All'interno di quest'ultima categoria, risulta particolarmente interessante il fatto che la maggior parte degli interventi presenti una tipologia di azione molto attenta alla famiglia, legata ad una logica di intervento di tipo preventivo e tesa a valorizzare la centralità della domiciliarità. Il gruppo di interventi "poco familiari", infine, non risulta essere molto numeroso e riguarda soprattutto quelli rivolti direttamente al singolo individuo e non attenti alla sistema di relazioni familiari di cui esso è portatore. Pur ottenendo una valutazione positiva relativamente alla qualità strategica e gestionale dell'intervento, prevedendo comunque l'attivazione degli attori della comunità, essi assumono tratti ancora troppo assistenziali, legati a servizi di carattere residenziale di vecchio stampo e a gestione esclusivamente pubblica.

Famiglie in cerca di un nuovo futuro

Come già anticipato, il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia presenta valori positivi in corrispondenza degli indicatori connessi all'investimento in servizi sociali da parte di soggetti afferenti al settore pubblico, privato e privato sociale, così come in corrispondenza degli indicatori occupazionali.

Il punto critico del sistema friulano risiede sicuramente negli indicatori connessi alla morfologia familiare, laddove le funzioni identificate ed analizzate dall'indagine (fare famiglia, fare figli, sostenere il mutuo aiuto e favorire l'equilibrio generazionale) risultano essere tutte e quattro in grande sofferenza avendo indicatori con valori inferiori alla media nazionale.

I dati sulle dinamiche e le relazioni familiari, in altri termini, sembrano confermare la necessità di trovare nuove strategie di supporto delle famiglie, famiglie che risultano essere sovraccaricate funzionalmente e impegnate ad affrontare, probabilmente da sole, troppi fronti: complessità connessa la mondo del lavoro, sbilanciamento generazionale, sbilanciamento tra popolazione attiva e inattiva.

Come in altri contesti, anche in Friuli V.G. la famiglia sembra chiedere una riflessione al futuro che, mettendo anche in discussione i capisaldi del modello di sviluppo regionale, mostri di essere aperta al

cambiamento, aperta a nuove idee, alla ricerca di nuove strategie culturali e di nuovi e ulteriori livelli di benessere familiare.

■ ■ ■ 4) La Regione Lazio

Investimenti sbilanciati sul versante pubblico

Il contesto territoriale del Lazio risulta avere un orientamento alla famiglia e alle relazioni familiari appena sufficiente, presentando un valore complessivo di poco inferiore alla media nazionale. Esso propone un sistema di finanziamento delle politiche sociali e un assetto normativo poco orientati alle esigenze familiari e non in grado di sostenere adeguatamente le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative, di cura e sociali. Per contro, indicazioni positive provengono dai dati relativi alle dinamiche occupazionali e al potenziale familiare. Si tratta, in altri termini, di un contesto non del tutto favorevole alla famiglia, un contesto in cui la situazione della rete dei servizi, sia in termini di investimento sia in termini di quadro normativo, non risulta essere in grado di sostenere adeguatamente quel processo di crescita di quel fascio relazionale caratterizzante le dinamiche familiari.

Il finanziamento delle politiche sociali nel Lazio, comunque scarso, risulta essere sbilanciato eccessivamente sul versante pubblico: a fronte di un investimento nel sociale effettuato da Comuni ed Aziende Sanitarie pari a 126 euro per abitante (la media nazionale si attesta sui 140 euro per abitante), solo 6 euro provengono dalla partecipazione dagli utenti, e questo dato risulta essere, assieme a quello della Campania e della Sicilia, uno dei più bassi a livello nazionale, così come bassissimo risulta essere l'investimento di privati.

Questi dati giustificano il punteggio attribuito dalla ricerca al Lazio rispetto al finanziamento di servizi rivolti alla famiglia: questa Regione infatti totalizza solamente 40 punti sui 100 disponibili, ad oltre dieci lunghezze dai 53 punti totalizzati dalla media nazionale. Un punteggio insufficiente, che mostra l'assenza di una strategia ve-

ra ed integrata di finanziamento delle politiche rivolte alla famiglia e, di conseguenza, l'assenza di un sistema di servizi sociali e socio-sanitari efficace.

Pur nell'equilibrio generazionale, la fatica di fare figli

Nonostante lo scarso investimento economico del territorio nei confronti della famiglia, le relazioni familiari in Lazio mostrano segnali abbastanza positivi, seppur con alcuni elementi di criticità.

Il dato relativo al rapporto tra il numero di anziani con più di sessantaquattro anni e il numero di ragazzi/bambini con meno di quindici anni (*tasso di vecchiaia*) presenta valori positivi, evidenziano un buon equilibrio tra le generazioni; così come positivo risulta essere il rapporto tra la popolazione attiva e quella inattiva. Questi due dati ci confermano, appunto, che il contesto regionale presenta ancora una notevole vivacità familiare e un buon margine di sviluppo della dinamica intergenerazionale.

Tra i dati negativi, invece, rileviamo la fatica dei giovani di età compresa tra 25-34 anni ad abbandonare la famiglia d'origine e a spiccare il volo verso la costituzione di nuove famiglie, e questo – probabilmente – è da imputarsi all'assenza di adeguate condizioni economiche ed occupazionali necessarie a compiere il passo verso l'autonomia. Allo stesso tempo, sembra registrarsi la fatica soprattutto dei giovani a 'fare figli', visto il dato negativo (sotto la media nazionale) del tasso di fecondità con il quale si misura il numero di figli per donna in età feconda.

Nonostante questi punti critici, emerge comunque una valutazione positiva della situazione della famiglia laziale, situazione che totalizza un punteggio comunque positivo (68 punti sui 100 disponibili), superiore alla media nazionale.

Un sistema occupazionale equilibrato

Il sistema occupazionale del Lazio risulta essere significativamente equilibrato nelle sue componenti legate al settore pubblico, privato e del privato sociale.

In particolare, gli addetti del settore privato risultano essere circa 34 ogni 100 abitanti, un dato positivo che posiziona la regione tra i primi della classe, dopo Emilia Romagna (35), Veneto (36) e Lombardia (41). Abbastanza positivo risulta essere, inoltre, il dato relativo agli addetti nell'ambito della cooperazione, che evidenzia una tendenza positiva rispetto a tale forma di occupazione. Positivo e adeguato, inoltre, risulta essere il numero di addetti nel pubblico impiego. Il Lazio, infatti, registra la presenza media di circa 8/9 dipendenti ogni mille abitanti, un dato positivo che posiziona la regione al terzo posto dopo Lombardia (7,5) e Veneto (7).

In sintesi, i dati relativi alla questione occupazionale risultano essere abbastanza equilibrati e questo consente, in primo luogo, di situare tale regione in una situazione di metà classifica e, in secondo luogo, di considerare tale contesto adeguato alle esigenze familiari dal punto di vista delle forme occupazionali.

Un quadro normativo insufficiente

La stragrande maggioranza degli interventi della Regione Lazio (85,24%) rientra nella categoria 'abbastanza familiari' anche se, complessivamente, questa Regione è quella che ottiene le valutazioni più basse, tra le otto analizzate, rispetto alla propensione della propria normativa a sostenere la famiglia e a promuovere il sistema di relazioni familiari territoriale. Tale scarsa propensione viene inoltre confermata dal fatto che un'ulteriore quota di interventi (8,10%) viene considerata come poco orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte tra l'altro di una quota minima di interventi (6,67%) che presentano un buona qualità normativa rispetto alle logiche connesse alle politiche familiari.

La normativa della Regione Lazio presenta punti di debolezza su diversi fronti: fatica ad inquadrare il sistema familiare come il vero destinatario degli interventi delle proprie politiche, così come fatica a prevedere un concreto e strategico coinvolgimento dei soggetti del terzo settore – associazioni familiari comprese – nel processo di erogazione di tali politiche. Anche la tipologia degli interventi mostra di es-

sere un po' scarsa, registrando poca propensione all'innovazione e al cambiamento. Per contro, l'unico segnale positivo sembra provenire dai processi manageriali e di governo delle politiche ritenuti adeguati e moderni.

Nel dettaglio, l'analisi della normativa della Regione Lazio ha rilevato numerosi interventi di cui solo una piccola parte (14 su 210) è stata valutata come "molto familiare". Gli interventi di questo gruppo presentano aspetti interessanti perché privilegiano azioni di prevenzione e di domiciliarizzazione e, complessivamente, risultano essere impegnati a fornire agli utenti servizi attenti al sistema di relazioni familiari. Sono interventi interessanti dal punto di vista della politica familiare, peccato che siano pochi rispetto alla mole normativa della Regione.

Il gruppo di interventi "abbastanza familiari" individuati nella normativa della Regione Lazio è consistente e include 179 su 210. Il punto di forza, in termine generali, è quello di possedere una strategia di azione ricca e modulare anche se ancora troppo ancorata a logiche del passato, troppo assistenziali e poco promozionali.

Infine, 17 interventi su 210 rientrano nel gruppo classificato come "poco familiare". Questi hanno come destinatario il singolo individuo e non la famiglia, pur avendo una visione ed una impostazione dei servizi tesa a privilegiare l'attività di prevenzione e il mantenimento dell'individuo nel proprio contesto familiare.

Finanziare l'innovazione delle politiche familiari

In conclusione, emerge un quadro complessivo critico e la presenza di condizioni socio-economiche non funzionali allo sviluppo della famiglia e del suo potenziale sociale familiare. Ne consegue la necessità di mettere al centro dell'attenzione la famiglia e il potenziale familiare, a partire soprattutto da un maggiore finanziamento dei servizi sociali che oggi non sembrano sfruttare pienamente le risorse presenti sul territorio. Non tanto quelle pubbliche, che presentano già valori significativi, quanto quelle del privato e delle famiglie stesse, che potrebbero partecipare maggiormente alla costruzione delle reti dei servizi.

La possibilità di aumentare l'investimento economico sulle politiche sociali potrebbe assumere una rilevanza strategica soprattutto alla luce del fatto che la famiglia laziale ancora tiene, rappresenta ancora un valore importante per il territorio, e investire maggiormente su di essa potrebbe rappresentare il volano per sviluppare quel potenziale sociale familiare oggi già in parte presente.

Investire maggiori risorse a supporto del sistema famiglia, cercare di valorizzare le potenzialità di investimento di tutti i soggetti del territorio, investire maggiormente – soprattutto – sui processi di innovazione delle politiche sociali e familiari, questa dovrebbe essere la strategia principale da perseguire. Attivare un processo di riforma del quadro normativo che lo renda più forte, maggiormente orientato alla famiglia e in grado di attivare migliori e più efficaci strategie di sussidiarietà.

■ ■ ■ 5) La Regione Lombardia

Una politica di investimento equilibrata

Il contesto territoriale della Lombardia risulta essere, tra gli otto analizzati, quello maggiormente orientato alla famiglia e alle relazioni familiari. Le condizioni sociali ed occupazionali, ma anche quelle normative e quelle connesse al finanziamento dei servizi sociali, risultano favorevoli alle dinamiche familiari ed in grado di supportare adeguatamente le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative, di cura e sociali. Si tratta di un contesto 'amico' della famiglia, in cui le condizioni sembrano sostenere efficacemente il processo di crescita di quel fascio relazionale caratterizzante le dinamiche familiari.

Ad onor del vero, il finanziamento della rete dei servizi rivolti al benessere delle famiglie della Lombardia risulta essere appena sufficiente, trovandosi esattamente in linea con i valori espressi dalla media nazionale, ma questo fatto non sembra andare a discapito delle relazioni familiari che invece esprimono valori positivi.

Per quanto riguarda nello specifico il finanziamento dei servizi sociali, la Lombardia consegue un punteggio sufficiente grazie ad una strategia che la vede tenere in equilibrio le varie fonti di finanziamento dei servizi stessi: il finanziamento pubblico (Comuni e Aziende sanitarie), con i suoi 124 euro per abitante, si posiziona in linea con la media nazionale, intermedia tra il primo della classe (il Veneto con i suoi 228 euro per abitante) e quella in fondo alla classifica (la Campania con appena 58 euro). Il finanziamento proveniente dalla compartecipazione al costo da parte degli utenti non presenta valori esaltanti, ma rimane comunque nell'alveo della sufficienza con i suoi 18 euro per abitante – al quarto posto dopo Friuli V.G. (43), Emilia Romagna (30) e Toscana (22). Il finanziamento proveniente da privati, comunque scarso in tutti contesti analizzati, presenta un valore lontano da quello dell'Emilia Romagna (siamo a 1,4 euro per abitante contro i 5 euro degli emiliano romagnoli), ma comunque superiore alla media nazionale.

I dati qui riportati giustificano, in sintesi, la sufficienza attribuita alla Lombardia in merito alle risorse destinate alle famiglie come emerge dal punteggio totalizzato dalla stessa rispetto agli indicatori relativi finanziamento della rete dei servizi sociali: con i suoi 54 punti sui 100 disponibili, si posiziona di poco sopra al valore espresso dalla media nazionale (53,8 punti), ad indicare la presenza di una politica di investimento sui servizi rivolti alla famiglia appena sufficiente e tesa a cercare un equilibrio tra le varie fonti di finanziamento a partire dallo zoccolo duro offerto dal finanziamento pubblico. Tra le riflessioni che si potrebbero aprire in proposito, merita citare il tema della compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti (che come visto sopra si posiziona di poco sopra la media nazionale) che, in una regione come quella lombarda, potrebbe trovare probabilmente maggiori margini di sviluppo.

La famiglia al primo posto

A livello nazionale, la Lombardia è la regione che presenta i dati migliori in corrispondenza degli indicatori relativi alle dinamiche e alle relazioni familiari. Valori decisamente positivi si registrano rispetto

al 'fare famiglia'. Ad esempio, la propensione dei giovani ad uscire dalla famiglia d'origine per farne una propria è tra le migliori in Italia, seconda solo a quella dei giovani emiliano romagnoli. Anche i dati relativi al 'fare figli' risultano essere positivi, come emerge dal tasso di fecondità che, con i suoi 1,41 figli per donna in età feconda, la posiziona ai primi posti a livello nazionale.

Anche il dato relativo al rapporto tra il numero di anziani con più di sessantaquattro anni ed il numero di ragazzi/bambini con meno di quindici anni presenta valori positivi, allineandosi perfettamente con la media nazionale, così come positivo risulta essere il dato relativo al rapporto tra la popolazione inattiva (data dalla somma fra la popolazione di età compresa tra 0-14 anni e quella con più di 64) e la popolazione attiva (riguardante la popolazione compresa nella fascia 15-64 anni). Questi ultimi due dati mostrano come questo contesto regionale sia dotato di una sufficiente vivacità familiare e di un adeguato equilibrio intergenerazionale.

I valori qui presentati attribuiscono un punteggio alla Lombardia pari a 88 punti su 100 disponibili. Si tratta di una valutazione molto positiva, la migliore a livello nazionale, che individua la Lombardia come la realtà in grado di esprimere il miglior livello di qualità delle relazioni familiari tra le otto regioni analizzate, e che attribuisce ad essa la responsabilità di proseguire nel processo di innovazione delle politiche familiari ricercando livelli sempre maggiori e auspicabili di benessere per le famiglie e di valorizzazione del potenziale familiare.

Più impresa, meno Stato

Il sistema occupazionale lombardo risulta essere significativamente equilibrato nelle sue componenti legate al settore pubblico, al privato e al privato sociale. Due risultano essere i punti di forza del suo sistema occupazionale: il numero di addetti nel settore privato, il più alto sia in termini assoluti che soprattutto relativi a livello nazionale; e il numero di addetti del settore pubblico che, mostrando il valore tra i più bassi a livello italiano, attribuisce una valutazione positiva proponendo di fatto una politica volta a promuovere logiche di sussidia-

rietà, a valorizzare i soggetti della società civile e, in definitiva ad attribuire all'apparato pubblico il ruolo di regia e di *governance*, e non di gestione, della rete dei servizi.

I dati occupazionali tradotti sinteticamente in un punteggio consentono di posizionare tale regione al primo posto a livello nazionale, con 94 punti su 100, a conferma del fatto che il contesto territoriale offre opportunità occupazionali significative ed equilibrate nel raccordo tra la dimensione pubblica, privata e del privato sociale.

Più qualità normativa e meno assistenzialismo

La Regione Lombardia presenta una normativa appena sufficiente in materia di politica familiare, totalizzando una valutazione complessiva poco sotto la media nazionale.

La maggiore parte degli interventi (66,20%) vengono definiti come abbastanza familiari, ad indicare una sufficiente propensione ed una significativa attenzione alla famiglia e alle relazioni familiari delle politiche regionali. Tale propensione è confermata dal fatto che una quota rilevante di interventi (26,76%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota residua di interventi (7,04%) che, non raggiungendo la sufficienza, mostra uno scarso orientamento alla famiglia.

La normativa regionale, comunque, risulta essere sufficientemente organizzata e orientata alle logiche familiari dimostrando di inquadrare adeguatamente i destinatari dell'intervento e gli attori proposti all'implementazione dello stesso. Per contro, si evidenziano alcune fragilità in relazione alla tipologia di interventi e alla qualità gestionale degli stessi.

In generale, si rileva la presenza nella normativa di interventi di promozione, prevenzione e di valorizzazione della domiciliarità, ma la loro diffusione risulta essere inferiore alla media nazionale, aprendo in questo senso una riflessione culturale sulla diffusione di tale forme di interventi e sulla capacità di proporre, almeno in termini normativi, un politica tesa a mettere al centro la persona, la famiglia e la domiciliarità.

Codificare meglio il proprio approccio culturale

La Lombardia spesso presenta i dati migliori nel confronto con gli altri contesti regionali, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte ad un sistema positivamente orientato alla famiglia, adeguatamente finanziato rispetto alle politiche familiari, e con eccellenti livelli occupazionali.

Il punto forte della regione lombarda, come già anticipato, è da ricercarsi sia negli indicatori relativi alla condizione relazionale delle famiglie (le dinamiche intergenerazionali e le relazioni strutturali fra porzioni di popolazione), sia in quelli connessi alla gestione delle diverse funzioni familiari ('fare figli' e 'fare famiglia'). I dati in proposito sono estremamente positivi e collocano questa regione al primo posto, tra quelle analizzate, rispetto alla condizione familiare.

Il punto critico è va individuato nell'impianto normativo, che presenta valori appena in linea con la media nazionale e quindi un orientamento alla famiglia a stento sufficiente. L'impressione, tuttavia, è che tale risultato dipenda da uno basso livello di codifica dell'esperienze presenti sul territorio e che richieda pertanto l'impegno a formalizzare meglio, al fine di valorizzare, l'approccio culturale e metodologico espresso nel contesto regionale, facendo fronte ad un quadro normativo oggi a tratti lacunoso.

■ ■ ■ 6) La Regione Sicilia

Pochi investimenti per la famiglia

Il contesto territoriale della Sicilia risulta essere, assieme a quello campano, tra i meno orientati alla famiglia e alle relazioni familiari a livello nazionale. Le condizioni economiche, occupazionali e normative non risultano essere orientate alle esigenze familiari e non si mostrano pertanto in grado di supportare adeguatamente le funzioni delle famiglie (educative, di cura e sociali). Si tratta di un territorio in un certo senso poco favorevole alla famiglia, un contesto le cui condizioni socio-economiche e normative non risultano in grado di sostenere

il processo di crescita del e all'interno del sistema di relazioni caratterizzante le dinamiche familiari.

Le condizioni economiche della Sicilia rispetto alle politiche familiari presentano valori scarsi e l'investimento di risorse sui servizi sociali da parte dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore risulta essere molto basso, in alcuni casi tra i più bassi in assoluto tra le otto regioni indagate. L'investimento dei Comuni e delle Aziende sanitarie, ad esempio, risulta essere di 71 euro per abitante, un dato migliore solamente in confronto a quello della Campania (53), che si posiziona in fondo alla classifica, e comunque molto lontano a quello proposto dal Veneto, che investe invece per ciascun abitante ben 228 euro.

E non serve, tra l'altro, a controbilanciare tale dato negativo il contributo proveniente dai cittadini attraverso la 'compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti': il dato siciliano risulta particolarmente basso, pari a due euro per abitante, di poco superiore a quello della Campania (2), e comunque lontano da quello del Friuli Venezia Giulia che, con 43 euro per abitante, si posiziona in vetta alla classifica.

Questi dati giustificano il punteggio attribuito dalla ricerca alla Sicilia rispetto alle risorse destinate alle famiglie: essa infatti totalizza solamente 20 punti sui 100 disponibile rispetto all'investimento nel sociale, distante dai 53 punti totalizzati dalla media nazionale. Si tratta di un punteggio significativamente basso, che mostra l'assenza di una vera politica di investimento economico del contesto territoriale nei confronti della famiglia e, di conseguenza, l'assenza di un adeguato sistema di servizi sociali e sociosanitari rivolto al sostegno delle famiglie.

Segnali positivi dalla famiglia

Nonostante lo scarso investimento economico del territorio, le relazioni familiari in Sicilia mostrano – oltre a qualche ombra – decisi segnali positivi.

Il tasso di fecondità, ovvero il numero di figli per donna in età feconda, risulta essere tra i più alti rilevati tra le regioni analizzate, co-

si come estremamente positivo (il migliore in assoluto) risulta essere il dato che misura il rapporto tra il numero di anziani con più di sessantaquattro anni ed il numero di ragazzi/bambini con meno di quindici anni. Questi due dati estremamente positivi ci confermano, appunto, che il contesto territoriale siciliano presenta ancora un notevole vivacità familiare nel rapporto tra le generazioni e comunque un'elevata tendenza a fare figli nonostante le condizioni di contesto teoricamente avverse.

Tra i punti critici registriamo invece l'elevata percentuale di giovani di età compresa tra 25-34 anni ancora 'costretti' a vivere ancora con i propri genitori. Il dato risulta essere ancora significativamente levato – anche se migliore rispetto a quello della Campania e del Lazio – e questo evidenzia la fatica delle giovani generazioni ad abbandonare la famiglia d'origine e a spiccare il volo verso la costituzione di una nuova famiglia e verso forme desiderabili di autonomia familiare.

Nonostante questo punto critico che si affaccia all'orizzonte, emerge comunque dalla ricerca una valutazione positiva della situazione della famiglia siciliana, una situazione che totalizza un punteggio elevato (70 punti sui 100 disponibili), superiore di circa sette lunghezze rispetto al valore proposto dalla media nazionale. La famiglia nonostante tutto tiene o, meglio, la famiglia per ora ancora tiene, anche se qualche criticità all'orizzonte si intravede.

L'assistenzialismo del pubblico impiego

Dal punto di vista dell'occupazione, la situazione della Sicilia risulta piuttosto critica. È decisamente basso il numero di addetti nell'ambito delle imprese private – il valore è il peggiore in assoluto a livello nazionale – così come molto basso è il numero di impiegati nel terzo settore anche se, in tale ambito, mostra maggiore vigore e una maggiore propensione allo sviluppo della Campania, distanziata di qualche lunghezza.

Magri elementi di consolazione provengono inoltre da altre informazioni relative al volontariato e agli impiegati del pubblico impiego. Se il numero di volontari risulta in linea con la media nazionale e con

i valori proposti dalle altre regioni oggetto dell'indagine, differente è la riflessione sul numero di addetti di questo contesto regionale nel pubblico impiego: particolarmente elevato rispetto alla media nazionale, volto a segnalare la tendenza del territorio a cercare nelle pieghe dell'assistenzialismo pubblico la strada per risolvere i gravi problemi occupazionali nei quali esso versa.

In generale, la situazione occupazionale risulta essere particolarmente negativa, come emerge anche dalla ricerca che in tale ambito attribuisce un punteggio pari a 50 su cento: un voto decisamente insufficiente in sé ed anche in relazione alla media nazionale che si posiziona su un valore decisamente maggiore (73).

Un quadro normativo più che sufficiente

La Regione Sicilia presenta un quadro normativo per certi versi simile a quello lombardo. Una normativa abbastanza positiva in materia di politica familiare ed avente una valutazione complessiva praticamente in linea – ovvero di poco superiore – alla media nazionale. La maggiore parte degli interventi (51,13%) vengono definiti come abbastanza familiari, ad indicare una sufficiente propensione ed una significativa attenzione delle politiche regionali alla famiglia e alle relazioni familiari. Tale propensione viene poi confermata dal fatto che una quota rilevante di interventi (31,82%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota residua (17,05%) di interventi poco familiari.

In generale, la normativa di questa Regione risulta essere ben organizzata dal punto di vista della politica familiare, inquadrando adeguatamente i destinatari e gli attori del processo di applicazione della politica stessa. Per contro, si evidenziano alcune fragilità in relazione alla tipologia di interventi e alla qualità gestionale degli stessi.

Cambiare rotta per sostenere la famiglia

In conclusione, la ricerca mette in evidenza un quadro complessivo significativamente critico e la presenza di condizioni socio-economiche non funzionali allo sviluppo della famiglia e del suo potenziale sociale

familiare. Proprio quest'ultimo, invece, dovrebbe essere messo al centro delle strategie regionali a partire da un maggiore finanziamento dei servizi sociali che oggi non sembrano sfruttare pienamente tutte le risorse presenti sul territorio. Non si tratta, infatti, solamente, di cercare di incrementare il livello di investimento di risorse pubbliche nel sociale, quanto soprattutto di cercare maggiori investimenti provenienti da privati e di pensare ad una politica di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi equa e adeguata alle potenzialità delle famiglie presenti sul territorio.

La possibilità di aumentare l'investimento sociale sulle famiglie potrebbe risultare strategica soprattutto alla luce del fatto che la famiglia siciliana presenta punti di forza da valorizzare e su cui investire in modo deciso.

Finanziare la famiglia, sviluppare il potenziale familiare, investire maggiori risorse a supporto di quei processi di sussidiarietà adeguatamente previsti nel sistema normativo regionale, questa dovrebbe essere la strategia principale da perseguire.

■ ■ ■ 7) La Regione Toscana

Una equilibrato finanziamento della spesa sociale

Il contesto territoriale della Toscana presenta un orientamento alla famiglia quasi sufficiente, posizionandosi al di sotto, seppur di poco, della media nazionale e comunque nel gruppo di regioni (con la Toscana ci sono anche Friuli V.G. e Lazio) lanciate all'inseguimento della testa della classifica occupata da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

I punti di forza del contesto toscano sono da ricercarsi nei dati relativi alla condizione occupazionale, in quelli riguardanti il quadro normativo, che appare adeguato e orientato positivamente alla famiglia e, infine, in quelli afferenti ai significativi livelli di investimenti rispetto alle politiche sociali. Nonostante questi elementi di contesto sostanzialmente positivi, tuttavia, i dati relativi alla famiglia presenta-

no criticità, un quadro con diverse ombre e qualche luce, che impone e propone una riflessione ampia e approfondita sul modello di sviluppo e di politica familiare utilizzato fino ad ora.

L'investimento finanziario del contesto toscano nel sistema delle politiche sociali territoriali appare più che sufficiente. Essa, infatti, si colloca al terzo posto – assieme al Veneto e dopo il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna – per investimento nel sociale. Il buon posizionamento dipende in primo luogo dal finanziamento sostenuto da Comuni e Azienda sanitarie nella costruzione e gestione della rete dei servizi: vengono investiti 155 euro per abitante, un valore significativamente superiore alla media nazionale che si attesta invece sui 140 euro per abitante.

Oltre al buon finanziamento pubblico, interessante e positivo risulta essere il finanziamento proveniente dagli utenti attraverso la 'compartecipazione al costo dei servizi: la Toscana si posiziona con i suoi 22 euro per abitante al terzo posto (dopo Emilia Romagna e Friuli V.G.) evidenziando una politica di finanziamento dei servizi in grado di integrare diverse fonti di finanziamento. Da sottolineare infine che anche il dato relativo al finanziamento dei servizi da parte dei privati: seppur basso risulta essere tra i migliori a livello nazionale. Tale valore, infatti, pur rappresentando una quota ancora esigua del finanziamento del sistema dei servizi, posiziona la Toscana – con i suoi 2,1 euro per abitante – al secondo posto, preceduta solamente dalla Emilia Romagna con 5 euro per abitante.

I dati qui presentati evidenziano, in definitiva, una politica di finanziamento dei servizi decisa ed importante, una politica che conferma la vocazione sociale delle Toscana.

Un sistema occupazionale positivamente orientato

Il sistema occupazionale della Toscana risulta essere sufficientemente equilibrato, esprimendo dati positivi nelle componenti relative al settore privato, del privato sociale e del volontariato. Gli addetti del settore privato risultano essere circa 32 ogni 100 abitanti. Positivo risulta, inoltre, anche il dato relativo agli addetti della cooperazione. Una criticità si registra, per contro, rispetto dipendenti pubblici: il dato in que-

stione infatti è nell'ordine di circa 10 dipendenti ogni 1000 abitanti.

In sintesi, se si esclude la questione relativa agli occupati del pubblico impiego, i dati relativi alla questione occupazionale della Toscana risultano essere decisamente buoni e questo consente di posizionare tale regione nella parte alta della classifica dopo Veneto e Lombardia. Una posizione che permette di considerare tale contesto equilibrato, dal punto di vista occupazionale, rispetto alle esigenze familiari.

Alla ricerca della famiglia perduta

Il contesto toscano preoccupa soprattutto rispetto alla dimensione famiglia e ai dati relativi alla dinamica familiare. Infatti, la Toscana è l'unica, assieme al Friuli V.G., a posizionare sotto la media nazionale i valori di tutti e quattro gli indicatori utilizzati per analizzare la situazione familiare.

Risulta inferiore alla media nazionale, seppur di poco, il dato relativo al numero di figli tra 25-34 anni ancora presenti all'interno della famiglia d'origine, e ciò evidenzia la difficoltà delle nuove generazioni a costruirsi una propria autonomia nel riuscire a 'fare famiglia'.

Risulta essere inferiore alla media nazionale, e in questo caso tra i peggiori a livello nazionale, anche il tasso di fecondità ovvero il numero di figli per donna in età feconda, a dimostrazione della fatica delle giovani coppie toscane a 'fare figli'.

Risulta essere significativamente sbilanciato, al pari di quanto avviene in Friuli V.G. e in Emilia Romagna, il rapporto tra minori e anziani, evidenziando un numero esiguo di minori rispetto agli anziani presenti sul territorio con tutto ciò che ne consegue rispetto alle dinamiche intergenerazionali.

Infine, anche il rapporto tra la popolazione attiva e quella inattiva risulta essere negativo e inferiore alla media nazionale, ad indicare il fatto che la popolazione attiva debba farsi carico di quote maggiori di popolazione inattiva nel confronto con quelle previste in altri contesti regionali.

In sintesi, come emerge chiaramente dall'indagine, in Toscana la famiglia mostra evidenti segni di crisi (a livello generale si posiziona

in fondo alla classifica assieme al Friuli Venezia Giulia), e questo richiede una riflessione profonda sulle cause di questa crisi, nonostante i dati positivi provenienti dalle altre variabili analizzate: occupazione, finanziamento del sociale e quadro normativo.

Un quadro normativo da primi della classe

La Regione Toscana presenta una normativa decisamente positiva in materia di politica familiare, con la valutazione migliore tra le otto normative regionali analizzate. Quasi quattro interventi su cinque (79,44%) vengono definiti come abbastanza familiari e questo indica una buona propensione ed una significativa attenzione delle politiche regionali alla famiglia e alle relazioni familiari. Tale propensione, decisamente positiva, viene inoltre confermata dal fatto che quasi tutta la quota residua di interventi (19,63%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota quasi impercettibile di interventi (0,93%) collocata tra gli interventi poco familiari.

In generale, la normativa risulta essere ben organizzata dal punto di vista della politica familiare, inquadrando perfettamente gli interventi e gli attori previsti dalla *governance* di tali interventi dentro ad una prospettiva di attenzione alla famiglia e alla relazionalità familiare. Per contro, un punto debole su cui intervenire per migliorare la normativa potrebbe essere quello di definire in modo più efficace il sistema familiare come destinatario degli interventi.

Famiglie in cerca di un nuovo futuro

Come già anticipato, il contesto territoriale della Toscana presenta valori positivi in corrispondenza degli indicatori connessi all'investimento nelle reti dei servizi sociali da parte di soggetti afferenti al pubblico, al privato e al privato sociale. La regione, inoltre, presenta un buon equilibrio occupazionale e un ottimo risultato in corrispondenza dell'impianto normativo regionale, moderno e innovativo, attento alla famiglia e alla sussidiarietà.

Il punto critico del sistema toscano risiede sicuramente negli indicatori connessi alla morfologia familiare, laddove tutte le funzioni

identificate ed analizzate dall'indagine (fare famiglia, fare figli, attivare il mutuo aiuto ed garantire equilibrio generazionale) risultano essere in grande sofferenza presentando indicatori con valori inferiori alla media nazionale.

I dati sulle dinamiche e sulle relazioni familiari, in altri termini, sembrano confermare la necessità di cercare nuove strategie di supporto alle famiglie, sostenendo soprattutto quelle sovraccaricate funzionalmente e impegnate ad affrontare, probabilmente da sole, i problemi connessi alla complessità del mondo del lavoro, allo sbilanciamento generazionale e allo sbilanciamento tra popolazione attiva e inattiva.

Come in altri contesti, anche in Toscana la famiglia sembra chiedere una riflessione al futuro che – mettendo anche in discussione i capisaldi dell'attuale modello di sviluppo regionale – mostri di essere aperta al cambiamento, anche radicale, nella ricerca di nuove idee, di nuove strategie culturali e quindi di nuovi e ulteriori livelli di benessere familiare.

■ ■ ■ 8) La Regione Veneto

Finanziamento sociale sufficiente, ma squilibrato

Il contesto territoriale del Veneto presenta un orientamento alla famiglia molto positivo, posizionandosi decisamente sopra alla media nazionale e al secondo posto dopo la Lombardia.

I punti di forza sono da individuare nei dati relativi alla condizione occupazionale e in quelli relativi agli investimenti nell'ambito delle politiche sociali, che appaiono significativi e adeguati. Anche i dati relativi alla famiglia presentano valori positivi, indicando la presenza di condizioni di vita favorevoli allo sviluppo delle relazioni e del potenziale familiare. L'unica ombra, in un quadro pieno di luci, sembra provenire dall'impianto normativo, leggermente insufficiente a causa, soprattutto, di una *governance* non all'altezza dell'assetto complessivo.

L'investimento finanziario del Veneto nel sistema delle politiche sociali appare più che sufficiente, presentando punti di forza al fian-

co di punti di debolezza, e collocandola al terzo posto – assieme alla Toscana e dopo il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna – per investimento nel sociale. Tra i punti di forza emerge in particolare il buon posizionamento rispetto all’investimento pubblico, effettuato da Comuni e Aziende sanitarie, nella costruzione della rete dei servizi: vengono investiti 228 euro per abitante, un valore che – oltre ad essere decisamente superiore alla media nazionale (140 euro per abitante) – posiziona il Veneto al primo posto tra le otto regioni analizzate.

Due i punti critici del sistema: l’investimento in servizi da parte da parte dei privati, dove il valore risulta essere inferiore ad una media nazionale già di per sé bassa; e il finanziamento proveniente dagli utenti attraverso la cosiddetta ‘compartecipazione al costo dei servizi’, dove il Veneto con i suoi 16 euro per abitante si posiziona di poco sotto la media nazionale.

I dati qui presentati evidenziano, comunque, una politica di finanziamento dei servizi positiva e largamente sufficiente, anche se un po’ squilibrata sul versante pubblico.

Un sistema occupazionale equilibrato

Il sistema occupazionale della regione Veneto risulta essere significativamente equilibrato nelle sue componenti legate al settore pubblico, privato e del privato sociale.

In particolare, gli addetti del settore privato risultano circa 36 ogni 100 abitanti, un dato positivo che la posiziona al secondo posto, dopo la Lombardia (41). Abbastanza positivo risulta, inoltre, anche il dato relativo agli addetti della cooperazione che, nonostante si posizioni di poco sotto la media nazionale, evidenzia una tendenza positiva rispetto a tale forma di occupazione.

Positivo e adeguato, inoltre, il numero di addetti nel pubblico impiego. Il Veneto, infatti, registra la presenza di circa 7 dipendenti ogni mille abitanti, al primo posto in tale categoria seguito a ruota dalla Regione Lombardia (7,5).

In sintesi, i dati relativi alla questione occupazionale del Veneto ri-

sultano essere abbastanza buoni e questo consente di vederlo posizionato nella parte alta della classifica e di considerare tale contesto territoriale, dal punto di vista occupazionale, adeguato alle esigenze familiari.

La famiglia al primo posto

A livello nazionale, il Veneto presenta i dati migliori – assieme alla Lombardia – in corrispondenza degli indicatori relativi alle dinamiche e alle relazioni familiari. Valori decisamente positivi si registrano rispetto al ‘fare famiglia’, se si pensa che la propensione dei giovani ad uscire dalla famiglia d’origine per farne una propria è tra le migliori in Italia, dopo Lombardia ed Emilia Romagna. Anche i dati relativi al ‘fare figli’ risultano essere positivi, come emerge dal tasso di fecondità (ossia dal numero di figli per donna in età feconda) che risulta essere sopra la media nazionale.

Il dato relativo al rapporto tra il numero di anziani con più di sessantaquattro anni ed il numero di ragazzi/bambini con meno di quindici anni presenta valori positivi, essendo in linea con la media nazionale, così come positivo risulta essere il dato relativo al rapporto tra la popolazione inattiva (data dalla somma fra la popolazione di età compresa tra 0-14 anni e quella con più di 64) e la popolazione attiva (riguardante la popolazione compresa nella fascia 15-64 anni). Questi due dati disegnano e confermano un contesto familiare sicuramente positivo, dotato di una sufficiente vivacità familiare e di un sano equilibrio nel rapporto tra le generazioni.

Questi valori consentono di attribuire al Veneto una valutazione molto positiva rispetto alla qualità delle relazioni e del potenziale familiare, con un punteggio tra i più elevati a livello nazionale (78 punti sui 100 disponibili, secondo solo a quanto totalizzato dalla Lombardia con i suoi 88 punti) e che assegna anche a questa regione la responsabilità di proseguire nel processo di innovazione delle politiche familiari e di ricerca livelli sempre migliori e auspicabili di benessere per le famiglie del proprio territorio.

Un quadro normativo perfettibile

La Regione Veneto presenta un impianto normativo non del tutto positivo in materia di politica familiare, totalizzando un valore inferiore alla media nazionale. Molti sono gli interventi di qualità medio-bassa se si pensa che tre su quattro (77,23%) vengono definiti come abbastanza familiari e questo indica una propensione appena sufficiente delle politiche di tale Regione alla famiglia e alle relazioni familiari.

Tale propensione viene in parte rinforzata dal fatto che quasi tutta la quota residua di interventi (nello specifico il 13,86%) viene considerata come molto orientata alla famiglia e alle esigenze familiari, a fronte di una quota inferiore di interventi (8,91%).

In generale, la normativa risulta essere ben organizzata dal punto di vista della politica familiare, inquadrando le azioni e gli attori preposti alla loro *governance* in modo preciso e puntuale e inserito all'interno di una prospettiva attenta alla famiglia e alla relazionalità familiare. Per contro, un punto di lavoro su cui intervenire per migliorare la normativa potrebbe essere quello di definire in modo più efficace il sistema familiare come destinatario degli interventi.

Migliorare le normativo per sviluppare il potenziale

La regione Veneto presenta valori positivi in corrispondenza di quasi tutti gli indicatori utilizzati dalla ricerca a dimostrazione del fatto che siamo di fronte ad un sistema positivamente orientato alla famiglia, adeguatamente finanziato rispetto alle politiche familiari e con eccellenti livelli occupazionali.

Il punto forte è da ricercarsi sia negli indicatori relativi alla condizione relazionale delle famiglie (le dinamiche intergenerazionali e le relazioni strutturali fra porzioni di popolazione) sia in quelli connessi alla gestione delle diverse funzioni familiari ('fare figli' e 'fare famiglia'). I dati in proposito sono estremamente positivi e collocano questa regione ai primi posti, tra quelle analizzate, rispetto alla condizione familiare.

Il punto critico è da ricercarsi nell'impianto normativo, che presenta valori appena in linea con la media nazionale e quindi un orien-

tamento normativo alla famiglia non del tutto sufficiente. L'impressione, tuttavia, è che tale risultato dipenda da uno basso livello di codifica dell'esperienze presente sul territorio e che richieda pertanto l'impegno a formalizzare meglio l'approccio culturale e metodologico espresso nel contesto regionale, facendo fronte ad un impianto normativo oggi non in grado di valorizzare pienamente il potenziale familiare espresso dal territorio.

Verso un Piano federale di politiche per la famiglia

■ ■ ■ Paradossi, rischi e dilemmi della domanda e dell'offerta di welfare

L'idea di parlare di federalismo familiare nasce, più che dalla moda del momento, dalla constatazione che il benessere, materiale e immateriale, di una persona dipende dall'ambiente familiare e territoriale in cui vive. Ecco perché diventa importante provare a cogliere le interazioni che sono presenti fra le famiglie e il territorio ad esse prossimo.

Nell'era della globalizzazione la rappresentazione del territorio, e verosimilmente dei suoi confini, non può essere ricondotta a quella meramente amministrativa o geografica. Occorre avere una visione ampia che comprenda il sistema di relazioni e comunicazioni, per offrire o per accedere sia ai beni materiali che a quelli relazionali. La questione principale che oggi i territori e le politiche sono chiamate ad affrontare riguarda la risoluzione di diversi paradossi.

Il primo – che potremmo chiamare “la quadratura del cerchio” – riguarda il calo delle risorse destinate alle politiche in genere, e a quelle del welfare in particolare. Contemporaneamente cresce la domanda sia rispetto ai servizi esistenti sia rispetto a nuove forme di disagio. Di fronte a tale situazione è sufficiente applicare una qualche forma di redistribuzione delle risorse o occorre far leva su un set di interventi che permettono di targettizzare gli interventi in maniera più equa e pertanto più efficace ma anche di recuperare risorse là dove gli sprechi e le ingiustizie sono maggiori?

Il secondo paradosso – che potremmo chiamare “un welfare per i soliti noti” – rimanda alla situazione nella quale chi è riuscito ad en-

*Aretés

trare, più o meno meritoriamente, nel sistema di sicurezza sociale è in grado di utilizzare le opportunità che questo offre, eventualmente accumulate in maniera impropria, mentre chi rimane escluso corre il rischio di esserlo per il resto della vita.

Collegato a questa situazione, si rileva il terzo paradosso in base al quale si può parlare di “un welfare che produce dipendenza”. La rigidità dell’offerta, resa ancora più rilevante dal calo delle risorse, rende speculare una domanda che spesso risulta impropria in relazione al bisogno su cui dovrebbe intervenire, ma ugualmente necessaria per poter dare una qualche forma di risposta ad un’esigenza manifesta.

Il quarto paradosso – sintetizzabile in un “welfare di qualità, ma iniquo” – rimanda alla situazione nella quale si investe nei soliti servizi, eventualmente aumentando le dotazioni strutturali materiali lasciando le cosiddette liste di attesa. In altri termini, l’immobilizzare le risorse in un concetto di qualità tecnico-professionale esclude di fatto la possibilità di estendere i servizi verso una platea maggiore di utenti.

A questo punto, all’interno di una logica redistributiva, che non è l’unica possibile, si pone il dilemma di scegliere dove andare a reperire le risorse e dove destinarle. Si tratta di un dilemma in quanto tra le scelte possibili il confronto non è tra quelle buone da una parte e quelle cattive dall’altra, ma piuttosto tra scelte che sono ugualmente buone ma che risultano essere in contrasto fra loro. Chi può negare la necessità di interventi a favore dei disabili piuttosto che dei disoccupati o dei giovani o dei poveri? Non si tratta di mettere in concorrenza l’allocazione delle risorse fra interventi alternativi, quanto di definire il prezzo che deve essere pagato dalla comunità per accedere a determinate risorse finalizzate a sostenere le politiche. È evidente che ci saranno prezzi da pagare diversi a seconda delle politiche e dei destinatari, ma è su questo che la comunità nel suo insieme deve interrogarsi e poi decidere. La risoluzione del dilemma è in mano solo alla partecipazione democratica dei cittadini.

Non è solo un problema di redistribuire con più equità le risorse disponibili, occorre anche innovare le politiche verso un loro maggio-

re tasso di familiarità. Ciò è possibile mantenendo invariate le risorse. Si tratta, in altri termini, di innovare le politiche il modo di progettare le realizzarle valutarle.

■ ■ ■ Valorizzare il potenziale familiare regionale

L'adozione dell'approccio culturale sintetizzato nell'indice del grado di familiarità dei territori, nei quali un posto di rilievo è rappresentato dalle politiche di intervento – sia per il loro impatto in termini di servizi e risorse, sia in termini culturali – rimanda alla necessità di contestualizzare la famiglia, ovvero di considerarla in relazione all'ambiente nel quale essa vive. Tale modalità, utile anche nella progettazione, realizzazione e nella valutazione delle politiche, ha il pregio che considerando la famiglia come soggetto permette di:

- adottare un approccio dinamico che consideri le interazioni tra soggetti e fattori apparentemente indipendenti;
- mettere in relazioni i cambiamenti della famiglia in base al proprio ciclo di vita con il ciclo evolutivo del proprio ambiente di vita;
- adottare una visione ampia di welfare, che non si ferma alle politiche sanitarie o socio-assistenziali ma si estende a quelle della formazione, del lavoro, dell'ambiente, dello sviluppo;
- avvalersi di uno strumento e delle metodologie che consenta di misurare *ex-ante* e valutare *ex-post* il grado di familiarità degli interventi pubblici e privati;
- definire il più chiaramente possibile il *target* delle politiche e, nel nostro caso, mettendo al centro la famiglia come soggetto sociale;
- superare la separazione tra politiche familiari ed altre politiche (di welfare, non sempre facile, adottando un criterio trasversale che consenta ugualmente di distinguere il grado di familiarità di ciascuna politica attivata);

- favorire una modalità di lavoro che consenta il riposizionamento sia strategico che operativo delle politiche mettendo a disposizione metodologie, strumenti e criteri specifici;
- accelerare il passaggio delle politiche da una logica riparatoria e compensativa ad una promozionale e preventiva;
- accantonare i processi di *government* a favore dei cosiddetti funzionamenti di *governance*, per sostanziare la piena realizzazione di quella sussidiarietà necessaria all'attivazione delle libertà di 'star bene' e di 'agency', che sole possono promuovere il benessere familiare e sociale, accanto al rafforzamento di processi partecipativi e concertativi che possono rafforzare il tessuto connettivo della società;
- aumentare la conoscenza della famiglia su se stessa, in particolare gli esiti delle proprie ed altrui azioni sulla costruzione della propria identità e sul proprio ben-essere, ma anche da parte dei decisori politici e degli attori sociali.

■ ■ ■ Motivazioni e organizzazione del Piano nazionale federale per la famiglia

Si vuole, in sintesi, proporre un *Piano federale per la famiglia* al fine di valorizzare al meglio il potenziale sociale familiare che si presenta diversificato da regione a regione¹; e guidare al meglio i processi di orientamento alle famiglie di sistemi di welfare che a loro volta si presentano diversificati da regione a regione.

Le ragioni che ne stanno alla base sono molteplici:

- rispondere meglio alle esigenze delle famiglie italiane che presentano caratteristiche, problemi e potenzialità diverse da zona a zona in particolare da regione a regione;

¹ Il riferimento è in particolare a: Cisl, Aretés (a cura di), Politiche Familiari e potenziale sociale, Edizioni Lavoro, Roma, 2005, p. 396.

- rispondere meglio alle caratteristiche dei diversi modelli di welfare regionali in essere, profondamente diversi per qualità, quantità e tipologia di servizi offerti;
- inserirsi nel processo di definizione del federalismo fiscale, con il quale si intende mettere al centro della programmazione del territorio le regioni e le comunità locali;
- consentire di mettere al centro dell'intervento la famiglia e di garantire il protagonismo familiare sia in fase di programmazione sia, soprattutto, in fase di gestione dei servizi ad essa rivolta (promozione dell'auto-gestione dei servizi da parte della famiglia);
- attivare un processo virtuoso *bottom-up*, in cui ogni contesto regionale mette a disposizione della collettività nazionale le proprie peculiarità (idee, risorse, modelli, buone prassi,) e cerca nella medesima collettività un supporto strategico e operativo per la risoluzione dei propri problemi nell'ambito di una solidarietà nazionale;
- configurare una sintesi virtuosa di proposte innovative di intervento che emergono dalla realtà; tale sintesi orienta in modo flessibile i territori verso le migliori esperienze ed evita una imposizione teorica e centralistica che rischia di essere rigida, iniqua e di difficile realizzazione soprattutto in una fase di risorse calanti come quella attuale.

Il Piano è uno strumento che interviene su più livelli: quello proprio degli interventi e delle politiche di carattere nazionale, con propria dotazione finanziaria; quello dove l'intervento nazionale assume la forma di cofinanziamento o di vero e proprio intervento sussidiario rispetto alle regioni che non si sono attivate autonomamente o l'hanno fatto parzialmente rispetto al raggiungimento degli obiettivi concordati. Esso prevede:

- *una visione comune e regole comuni a livello nazionale*; superando il problema della definizione della famiglia, che rischia di bloccare ogni forma di azione nei confronti della stessa, risulta opportuno rivolgere gli interventi a *“tutte le forme familiari che*

- si trovino in condizioni di bisogno meritevoli di tutela pubblica*"². Il sostegno delle esigenze familiari deve comunque coniugarsi con la valorizzazione di tutte le potenzialità familiari presenti sui territori attraverso la promozione del protagonismo delle famiglie, sia in fase di programmazione che in fase di gestione dei servizi;
- *un sistema di valutazione nazionale*; un piano federale trova il suo principale livello di sintesi nella condivisione di una strategia nazionale di regolamentazione degli interventi che tenga conto di tutti i possibili livelli di valutazione (dalla valutazione di processo a quella di impatto, dalla valutazione dell'accesso a quella del *target*); la valutazione comune richiede di individuare un sistema informativo unificato (dati, indicatori e indici) così come la definizione di un sistema di comunicazione unico e condiviso;
 - *il piano regionale per la famiglia*; sulla base delle risorse disponibili, dovrebbe essere definito per ogni regione un Piano regionale per la famiglia, in cui siano riportati in modo dettagliato gli obiettivi concreti e realizzabili, le strategie di lavoro per il perseguimento di detti obiettivi, i valori di riferimento e l'esplicitazione di azioni e interventi concreti; dovrebbe altresì contenere l'indicazione delle priorità degli interventi da individuare sulla base delle caratteristiche (problemi o risorse) dei vari contesti territoriali, – tenendo conto della presenza di una percentuale significativa di famiglie di stranieri o miste; di contesti con tassi di natalità particolarmente bassi; di contesti con reti familiari scarse; di contesti con livelli di occupazione femminile bassa; etc... -; può essere opportuno, in altri termini, definire un *range* di possibili interventi entro cui ogni contesto regionale possa ritagliare a geometria variabile una propria strategia regionale per la famiglia piuttosto che imporre degli interventi dal livello nazionale che rischierebbero di non essere finalizzati alle esigenze specifiche del contesto;

² Cfr. Osservatorio nazionale sulla famiglia, Verso un Piano nazionale di politiche per la famiglia. L'alleanza italiana per la famiglia, 24/06/2010, p. 3.

- *la governance regionale delle politiche familiari*; il piano federale, che potrebbe configurarsi come una somma olistica dei diversi piani regionali, dovrebbe partire dalla definizione di un modello di *governance* in grado di coinvolgere tutti gli attori territoriali interessanti al tema della famiglia quali enti pubblici, associazioni familiari, i soggetti del terzo settore, il sistema delle imprese, le banche e fondazioni, le scuole e università, i sindacati; una *governance di tipo societario* nella quale tutti i soggetti del sistema, in modo autonomo e indipendente, si mettono assieme per realizzare una politica in grado di generare potenziale sociale; esso dovrebbe essere collocato a livello regionale (dove risiederebbe la competenza strategica) e a livello locale (dove invece si situerebbe la dimensione operativa); gli interventi a sostegno delle famiglie e del potenziale familiare dovrebbero collocarsi – per loro natura – a livello di *sistema intermedio* che potrebbe configurarsi come il livello territoriale ottimale per favorire quel metodo del coordinamento aperto che: mette in contatto gli attori del sistema; favorisce la individuazione di soluzioni ottimali e condivise; promuove il protagonismo degli attori del sistema; sostiene la motivazione e responsabilità collettiva dei soggetti coinvolti.

Rimane centrale il tema del finanziamento delle politiche familiari, che dovrebbe costituire il punto di partenza di una programmazione seria e concreta, e non una dimensione indefinita. Su questo fronte si propongono alcuni strumenti di cui a livello nazionale andrebbero definite le linee guida, e a livello regionale la loro progettazione operativa nonché realizzazione. Tali proposte riguardano i seguenti punti: A) adozione del soggetto famiglia nella progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche e negli interventi; B) livelli essenziali familiari e regionalismo; C) politiche per la nascita di imprese di economia civile; D) accordi economico-sociali nei territori per il welfare aziendale; E) accesso e tariffe: dall'universalismo selettivo alle selezioni eque; F) fisco familiare.

■ ■ ■ La famiglia nella progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche

Riprogettare e riorganizzare le politiche per la famiglia rappresenta un'occasione importante per riflettere sia sulla efficacia/efficienza della relazione domanda e offerta di servizi, sia sulla forma di governo del sistema stesso, cioè sulle regole fondamentali funzionali al raggiungimento dei fini collegati al ben-essere della comunità locale e in particolare quello delle famiglie.

A tale risultato non è estraneo il modo con il quale attualmente si interviene nell'ambito delle politiche, tra cui quelle sociali e familiari, rispetto al quale si propone di adottare i criteri e le metodologie riassunte negli indicatori relativi al grado di familiarità delle politiche almeno come punto di partenza per un loro ri-posizionamento strategico ed operativo a favore di un maggiore presenza di famiglia.

Esigenze di sostenibilità della spesa, di selezione mirata dei destinatari e di equità nei livelli di co-partecipazione, di assetti dei servizi non monopolistici, di pluralità di presenza di soggetti gestori *non profit* e *for profit*, di benefici diretti e automatici alle persone e alle famiglie, nonché di attivazione di meccanismi controllo e verifica in forma partecipata si riflettono su un tipo di intervento che è decisamente di tipo regolatorio.

Non è pertanto un caso il fatto di veder coinvolti nella produzione e offerta di servizi soggetti privati sia *profit* sia *non profit* e singoli operatori, accanto all'introduzione di 'buoni servizio' o *voucher* che di fatto spostano le risorse finanziarie sulla domanda e il potere di scelta sulle persone e le famiglie che acquistano i servizi dal gestore il quale è chiamato a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo nell'ambito di una programmazione sociale partecipata. Un passo in avanti sarebbe rappresentato dal sostegno di forme di intervento centrate sull'auto-organizzazione delle famiglie interessate anche in *partnership* con altri soggetti sociali e sulla realizzazione più convinta di realtà che puntano sull'indipendenza e sulla autonomia di vita delle persone e dei suoi componenti anche nelle situazioni più gravi di bisogno come le "case-comunità".

In altri territori invece l'ente locale si sta qualificando sempre di più come regolatore nei casi in cui decide quali valori, beni, interessi, situazioni individuali e familiari sono da considerare meritevoli di tutela in nome dell'interesse comunitario più o meno esplicitato ma soprattutto, per non dire esclusivamente, quando definisce l'assetto organizzativo finalizzato alla loro concreta applicazione e controllo. Salvo poi dimenticarsi proprio delle famiglie singole o associate tra i soggetti da coinvolgere e sostenere.

L'adozione di tale approccio si riflette a cascata dal livello culturale a quello operativo; ad esempio sulla ripartizione della spesa pubblica, sull'organizzazione del sistema dei servizi, sulla professionalità e le competenze degli operatori, sui carichi di lavoro, sulle modalità di raccolta e di elaborazione delle informazioni sulla famiglia e la loro contestualizzazione rispetto alle dinamiche del territorio.

Tali considerazioni pongono l'attenzione non tanto sulle caratteristiche dell'offerta quanto sulla necessità di conoscere e segmentare le famiglie destinatarie attive e responsabili delle politiche, di avviare percorsi di programmazione partecipata e concertata, di innovare le politiche e i servizi offerti e di estendere metodologie e strumenti per la valutazione degli interventi.

■ ■ ■ Livelli essenziali e regionalismo

Il dibattito sulla definizione dei *livelli essenziali delle prestazioni sociali* (Leps) appare ricco di insidie e strumentalizzazioni, oltre che di riconosciute opportunità. Allo stato attuale si rilevano almeno due criticità: la prima riguarda il fatto che la programmazione di livelli essenziali su base nazionale impone al legislatore di disporre di un sistema informativo efficiente ed omogeneo che oggi non risulta essere presente e di cui non se ne vede la realizzazione neppure nel breve-medio periodo; la seconda, riguarda il fatto che – se definiti – i Leps richiederebbero una riorganizzazione della spesa sociale su base regionale che potrebbe essere realizzata solo a seguito dell'applicazione

di quel federalismo fiscale che oggi appare dagli esiti incerti.

Vi è una seconda ragione, però, ed è quella che qui si intende argomentare, che porta ad affermare che rispetto ad una realtà complessa e variegata a livello regionale della domanda e dell'offerta di servizi si richiederebbe un "pensiero strategico su base regionale a partire da una azione concertata a livello nazionale". I Leps, che fanno riferimento ai cosiddetti diritti condizionati e alla loro esigibilità, dovrebbero essere concepiti su base regionale e intesi non tanto come standard 'cognitivi' da applicare in maniera asettica quanto, piuttosto, come obiettivi 'rappresentativi', costruiti sulla base di informazioni del singolo contesto regionale, comparati con riferimenti di livello nazionale e implementati attraverso percorsi di partecipazione comunitaria territoriale.

L'idea metodologica di fondo attiene alla necessità di definire non tanto uno *standard* teorico quanto piuttosto di ricavare un *standard* medio empirico che funga da punto di riferimento, in funzione del quale i contesti regionali possano determinare i propri obiettivi. Definiamo questa nuova prospettiva come quella del "federalismo fiscale" che, a fronte di uno *standard* nazionale, costruito su base cognitiva e teso ad attivare un gioco al ribasso nel quale chi è già sopra a quel limite si sente appagato e chi è sotto si sente oppresso vista la scarsa e inadeguata dotazione finanziaria oggi a disposizione per perseguire quei livelli minimi, propone l'utilizzo di uno *standard* medio nazionale con cui attivare riflessioni programmatiche comparate volte a stimolare i contesti regionali posizionati sotto tale media a raggiungerla con interventi di tipo incrementale e, allo stesso tempo, a rendere consapevoli i territori sopra detta media del ruolo propulsivo che svolgono per l'intero Paese, stimolandoli così nella ricerca di processi di innovazione e qualificazione dei propri sistemi.

Se il primo passo da compiere è la diversa allocazione delle risorse, si tratta di un passo falso perché non si hanno dati sulle risorse e soprattutto non si hanno i criteri in base ai quali allocarle. In altri termini andrebbe scelto un approccio basato sullo standard di prestazione che funziona anche come *driver* per definire il costo pieno della

prestazione stessa. Allo stato attuale andrebbe adottata una modalità tipo processuale a valenza nazionale, finalizzata alla definizione degli interventi a livello territoriale.

■ ■ ■ Politiche per la nascita di imprese di economia civile

Se il *welfare state* e il mercato continuano a non rispondere adeguatamente alla efficiente allocazione delle risorse, alla equa redistribuzione delle stesse e alla stabilità dei risultati economici e sociali, occorre individuare un nuovo spazio culturale e operativo nel quale la famiglia possa aumentare il proprio grado di autonomia da un certo tipo di organizzazione del territorio funzionale al raggiungimento degli obiettivi decisi dall'impresa o dalla politica.

Si sta pensando ad uno spazio nel quale diversi soggetti organizzano le proprie risorse e competenze per sviluppare forme organizzate di economia civile in una logica di *self-help*. Questi tipi di organizzazione nascono perché alla base c'è un gruppo di persone che primariamente riconoscono che hanno in comune un certo tipo di legame/relazione e che si organizzano in funzione proprio di questo legame. Il potere e il denaro sono chiaramente subordinati ai fini relazionali che sono stati condivisi tra i promotori della nuova impresa.

La norma principale è data dalla reciprocità che orienta l'organizzazione delle risorse e il raggiungimento di risultati concreti. Il tratto distintivo di queste forme di impresa è che utilizzano e producono primariamente potenziale sociale e che il modello organizzativo è l'esito di una costante e vitale interattività.

L'obiettivo è quello di far incontrare le persone giuste, fornendo l'informazione giusta al momento giusto affinché, in tal modo, sia attribuito il giusto valore alla nuova opportunità.

Compito di tali imprese è quello soprattutto di ridurre i costi di transazione e di comunicazione tra persone, facilitando la continuità delle relazioni e la condivisione di codici e linguaggi che consentano di costruirsi il proprio lavoro come bene comunitario.

L'offerta di nuovi servizi, integrati a quelli di tipo tradizionale, consentono di sperimentare modalità innovative di impresa che valorizzano e rafforzano in tal modo l'identità e le vocazioni esistenti ma che sviluppano anche nuove soggettività individuali e collettive, esito della costante relazione fra persone in carne ed ossa.

La valorizzazione della caratterizzazione relazionale corre essa stessa il rischio di essere strumentalizzata se viene inserita in un contesto organizzativo che la utilizza come vantaggio comparato rispetto ai potenziali competitori. In altri termini, in una impresa che opera nell'ambito dell'economia civile il clima relazionale non è un di più da aggiungere all'uso efficiente delle risorse ma rappresenta il cuore dell'impresa stessa. Nell'impresa civile il mettersi insieme è primario rispetto alla produzione e allo scambio commerciale che devono pur esserci come strumenti per raggiungere il fine originale e originario dell'impresa civile.

■ ■ ■ Accordi economico-sociali nei territori per il welfare aziendale

È crescente la consapevolezza che imprenditori e lavoratori sono portatori di un unico interesse riguardo al futuro del proprio territorio. Futuro che si confronta con i rischi e le opportunità dell'economia globale, con lo sviluppo di competenze professionali sempre più basate sulla conoscenza, con le esigenze delle generazioni future che altrimenti oggi non avrebbero nessuna forma di rappresentanza e di tutela, con la necessità di una sostenibilità ambientale.

Ciò di cui si sente la necessità prevede il passaggio da una logica rivendicativa e di contrapposizione ad una logica cooperativa finalizzata ad affrontare efficacemente dinamiche economiche, sociali e simboliche che le singole organizzazioni non sono in grado di affrontare. Per usare concetti noti si tratta di sostenere il processo di responsabilità sociale delle imprese facendo leva sulla responsabilità sociale del territorio. Ciò significa che imprenditori da una parte e lavoratori dall'altra, nonché le rispettive organizzazioni, si riconoscono a pieno titolo attori sociali e decidono di voler governare i processi economici,

sociali e professionali dotandosi di forme stabili e codificate di relazioni a livello di sistema territoriale, per la *governance* di medio-lungo periodo del territorio. La teoria e l'esperienza dimostrano che la responsabilità sociale non ha solo un aspetto etico ma rappresenta un fattore imprescindibile di sviluppo del benessere del singolo e della collettività. La stessa esperienza ci dice che per raggiungere tali risultati occorre segnare il passaggio da un sistema di relazioni ad un altro, da un sistema basato sul confronto fra forze e sulla mediazione a quello del riconoscimento del punto di vista e dell'identità dell'altro e della costruzione di qualcosa di nuovo fatto insieme.

L'accordo territoriale va inteso come strumento di innovazione del sistema locale, frutto di un sistema di relazioni costanti basato su un approccio metodologico più di tipo progettuale, che si fa carico dell'insieme dei problemi del territorio locale.

È pertanto utile un'azione condivisa/partecipata che dia un'anima alle cose da fare, che metta in circolo le potenzialità nascoste o ignorate presenti sul territorio, che sappia mettere in gioco le risorse inedite della società in una prospettiva di qualificazione dello sviluppo.

La possibilità di conseguire risultati concreti, anche nel breve periodo, passa attraverso un itinerario che indicativamente è composto da almeno cinque tappe quali: conoscere, dialogare, proporre, concertare e comunicare. L'improvvisazione, come la difesa ad oltranza di interessi di parte, sono entrambi atteggiamenti che si risolverebbero, già nell'immediato, in un danno per coloro che si intenderebbe, invece, tutelare.

Da questo punto di vista torna in gioco la capacità delle organizzazioni stesse di sapersi rapportare con i propri associati (imprese e lavoratori) in termini di rappresentatività, di imposizione di comportamenti e scelte ai soggetti rappresentati, di competenza tecnico-professionale.

Le azioni previste nell'accordo territoriale, nonché lo stesso processo di costruzione, devono poter puntare ad individuare proposte di alto profilo culturale, offrire soluzioni tecniche aggiornate valide in un orizzonte di medio periodo nonché introdurre strumenti permanenti di confronto e aggiornamento.

L'accordo e le fasi che lo precedono riflettono l'importanza della fiducia e del livello informativo prodotto con l'accordo stesso. L'incompletezza dell'informazione colloca ogni individuo in una situazione di incertezza rispetto ai comportamenti degli altri individui nel processo di interazione umana ed è ciò che impedisce, in misura maggiore, la convergenza dei modelli particolaristici.

Sono le motivazioni e le aspettative degli imprenditori e dei lavoratori che determinano la direzione del cambiamento verso traguardi di maggiore umanizzazione del lavoro e dell'economia. Da questo punto di vista si confrontano la cultura dell'innovazione e della responsabilità da una parte, e la cultura della protezione e dell'arretratezza dall'altra.

Un campo proprio degli accordi aziendali è rappresentato dalla armonizzazione tra le esigenze della famiglie e quelle delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'interazione tra i tempi di vita familiare e quelli della vita lavorativa. L'esperienza dimostra che c'è un beneficio complessivo per l'intera comunità quando il lavoratore riesce contemporaneamente ad esprimere il proprio potenziale in forma integrata fra le proprie aspettative e quelle dell'azienda. Anche l'organizzazione del lavoro di impresa, nella sua accezione più ampia, è un bene per la società (vedi gli esempi concreti dei contratti di solidarietà o delle imprese socialmente responsabili o della finanza etica), che non può essere parcellizzato e non può andare a beneficio di una parte a discapito dell'altra. Quando ciò accade fa perdere le ragioni del lavoro e fa perdere le ragioni dello stare insieme.

■ ■ ■ **Accesso e tariffe: dall'universalismo selettivo alle selezioni eque**

Mai come oggi si pone il problema di individuare correttamente chi ha diritto o meno ad accedere ad un servizio o a ricevere un'agevolazione o un beneficio economico. A tal fine, per quanto riguarda l'accesso, la prassi più diffusa prevede la definizione di graduatorie in base a dei punteggi correlati a specifici indicatori che variano da servizio a servizio e che possono prevedere o meno il criterio economico.

La conoscenza delle condizioni di vita delle famiglie e dei loro componenti è il prerequisito essenziale per realizzare politiche ed interventi efficaci. Si comprende facilmente che tanto più l'intervento è mirato, cioè si conoscono i destinatari dello stesso, tanto maggiore sarà l'impatto desiderato evitando in tal modo sprechi o addirittura veri e propri fallimenti.

Per evitare possibili fraintendimenti che potrebbero nascere dalla lettura delle note successive si conferma che adottando strategie di *targeting* "il risultato globale sarà certamente migliore, senza andare troppo per il sottile, di quello che si otterrebbe senza ricorrere ad alcun *targeting*" (A. K.Sen).

Una corretta e appropriata politica di *targeting* si dovrebbe basare sulla coerenza funzionale tra bisogno rilevato e obiettivi del servizio offerto. In altri termini, nella selezione degli utenti occorre individuare degli indicatori che descrivono la situazione delle famiglie, e predisporre un servizio correlato alle caratteristiche delle esigenze delle famiglie stesse.

Sorge il dubbio che l'obiettivo primo ed ultimo sia però l'equilibrio di bilancio da perseguire contingentando la domanda tramite l'applicazione di criteri di selezione di tipo prevalentemente economico piuttosto che rilevare le caratteristiche delle famiglie e per queste individuare poi una risposta adeguata.

Gli *standard* di selezione nei servizi di qualità sociale dovrebbero far riferimento alle caratteristiche dei potenziali destinatari valutati in relazione agli obiettivi del servizio al fine di abbassare per non dire eliminare il grado di discrezionalità per accedere al servizio stesso.

Ciò non esclude il fatto che ci siano dei servizi che inevitabilmente devono ricorrere ad un giudizio soggettivo di tipo professionale e per i quali si utilizzano, al fine di mantenere efficiente ed equa l'allocazione delle risorse e delle opportunità, procedure che definiscono i criteri per la selezione e il controllo dei decisori.

Per la determinazione delle tariffe massimamente eque occorre conoscere il costo pieno di produzione del servizio offerto, la capacità di finanziamento del servizio tramite la fiscalità generale, la situazione

economica delle famiglie destinatarie del servizio calcolata con l'Isee, i prezzi e le modalità di offerta dello stesso servizio da parte di soggetti privati e del no profit, gli obiettivi del servizio. Se poi si considera che spesso si sostituisce al termine tariffa l'espressione "partecipazione al costo da parte dell'utenza" per indicare l'impossibilità strutturale di quest'ultima di far fronte al costo pieno di quel servizio, si comprende la necessità di dotarsi degli strumenti che rilevino in maniera permanente le informazioni necessarie per una corretta impostazione delle politiche tariffarie. Tra i diversi passaggi critici di tale impostazione si riporta, oltre a quello relativo al costo di produzione della maggior parte dei servizi, quello che riguarda direttamente l'Isee ovvero la sua correlazione alla tariffa. I metodi più diffusi, oltre alla tariffa unica, sono la tariffa a scaglioni o fasce, la tariffa lineare e la tariffa progressiva.

La prassi più diffusa che prevede l'uso di fasce di reddito, oltre ad essere poco comprensibile per la maggior parte degli utenti, appare soprattutto iniqua per gli utenti collocati in prossimità di ciascun "salto" alla fascia superiore – in particolare quando le fasce sono poche – al punto da rendere tali salti autentiche discriminazioni tra soggetti dotati sostanzialmente di eguali capacità economica. Problema analogo riguarda quelle situazioni economiche che sono collocate all'interno dello stesso scaglione, nel senso che ad Isee diversi viene applicata la stessa tariffa. Nel metodo progressivo la tariffa cresce al crescere dell'Isee in maniera più che proporzionale, raggiungendo in tal modo più velocemente il valore della tariffa massima. Nel modello lineare la tariffa è correlata in termini proporzionali alla capacità economica della famiglia. In tal modo si ottiene una tariffa personalizzata. Il legislatore ha ultimamente recepito la necessità di intervenire in materia di Isee, in particolare adeguando l'individuazione del reddito all'evoluzione della normativa fiscale e inserendo nuove tipologie di reddito e prevedendo un sistema di controlli più rigoroso.

Tuttavia ancora molto resta da fare a livello nazionale che regionale. Ad esempio per quanto riguarda il calcolo del reddito andrebbero considerati tutti i trasferimenti monetari. Su quest'ultimi forse var-

rebbe la pena distinguere fra quelli di natura risarcitoria rispetto ad un danno subito e gli emolumenti che sono riconosciuti per sostenere condizioni di disagio economico o sociale, tra l'altro già indicati nella normativa in essere, da quelli di altra natura. Poi occorrerebbe modificare la scala di equivalenza rendendola maggiormente conforme alla attuale situazione economico-sociale delle famiglie, eventualmente modulando i coefficienti di equivalenza in base al grado di non-autosufficienza e in base all'età dei minori. Andrebbe poi definitivamente colmato il vuoto legislativo aperto dal D.Lgs.130/00 art 3 c. 2 ter che prevede che

“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con disabilità permanente grave o altro, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non-autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, ..., al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.”

C'è sicuramente anche la necessità di avere un supporto metodologico, sempre a livello nazionale, quindi per l'Isee standard, quando cambiano le normative che afferiscono ai fattori costitutivi dell'Isee stesso, cioè che riguardano il reddito, il patrimonio e il nucleo familiare. Se cambia il Testo Unico delle Finanze, cioè la modalità di calcolo del reddito complessivo, è evidente che a cascata cambia anche l'Isee. Se cambia il modo di calcolare il reddito complessivo lordo chi si preoccupa dell'integrazione tra l'ordinamento fiscale e quello sociale in materia di Isee? Problemi analoghi possono sorgere rispetto sia al patrimonio sia al nucleo familiare. Se cambia la legge anagrafica,

cambia anche la definizione di nucleo familiare. Chi verifica l'impatto sull'Isee? Chi si occupa della sua eventuale integrazione per evitare possibili effetti iniqui?

Mentre i tre punti precedenti possono essere considerati di competenza del legislatore nazionale, vi sono problematiche rilevanti anche a livello regionale. Innanzitutto le Regioni possono definire la metodologia in base alla quale si arriva a individuare i criteri per la determinazione delle graduatorie e se queste devono prevedere o meno quello economico. Un intervento mirato è condizione per evitare sprechi e fallimenti. Per cui è necessario che i criteri di accesso siano coerenti con i bisogni rilevati delle persone e delle famiglie e funzionali agli obiettivi del servizio. Va posta attenzione, qualora si adottino criteri di varia natura, a non dare eccessivo peso a quelli economici, laddove le prestazioni non hanno natura di trasferimenti per il contrasto alla povertà. Il rischio è che si traducano in forme di contingentamento delle prestazioni a fronte di vincoli di bilancio. Allo stesso modo le Regioni possono dare un impulso significativo affinché si adotti definitivamente la cosiddetta tariffa lineare, che correlando la tariffa all'Isee consente di ottenere una tariffa "personalizzata" per ciascuna famiglia o per singola persona.

La tariffa lineare risulta più coerente dal punto di vista della trasparenza e più efficiente dal punto di vista della gestione del rapporto con l'utenza. Essa si ottiene attraverso la definizione: di un valore di Isee minimo a cui risulta correlata la tariffa minima del servizio; di un valore di Isee massimo, cui è correlata la tariffa massima. In presenza di valori dell'Isee intermedi fra il minimo ed il massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente incrementato rispetto alla tariffa minima, tale da comportare prelievi tariffari linearmente crescenti in correlazione della crescita dell'Isee stesso. La scelta pertanto dell'ammontare degli Isee minimo e massimo e delle relative tariffe si traduce, di fatto, non solo sul grado di importanza attribuito dall'ente erogatore a quel particolare servizio, ma anche sul tipo di politiche selettive che intende adottare ovvero sul grado di partecipazione ai costi del servizio da parte della generalità delle famiglie presen-

ti sul territorio. Sempre a livello regionale andrebbe individuato un percorso metodologicamente corretto che consenta di definire una soglia di esenzione e la quota massima della tariffa rispetto all'Isee. A livello regionale sarebbero necessarie linee guida per la corretta applicazione dell'indicatore economico in particolare se e quando può essere applicato per definire l'accesso ai servizi, come si integra rispetto ad ulteriori criteri non economici evitando fenomeni di ridondanza, nonché per l'individuazione di criteri finalizzati alla selezione dei target. Le stesse linee guida sarebbero necessarie per definire la metodologia per la determinazione delle tariffe agevolate.

Infine per la corretta determinazione del livello monetario delle tariffe occorrerebbe conoscere i costi di produzione del servizio. Ciò consentirebbe di sostenere lo sviluppo di servizi integrativi ampliando in tal modo il ventaglio di scelta da parte delle famiglie.

Ancora a livello regionale andrebbe poi individuato un organismo indipendente che sovrintenda alla corretta applicazione della normativa regionale sopra elencate e alla corretta determinazione delle tariffe, la determinazione di *standard* di efficienza e qualità dei servizi, le modalità di accesso e i rapporti contrattuali e assicurativi di tutti i servizi che sono prodotti ed erogati sul territorio regionale. Il campo di intervento di tale organismo dovrebbe comprendere la famiglia come criterio di monitoraggio e controllo delle entrate e delle uscite degli enti pubblici e di organizzazione degli interventi compresi quelli gestiti direttamente dal pubblico.

■ ■ ■ Fisco familiare

Un passo a favore dell'equità nelle politiche di redistribuzione sarebbe quello di considerare la situazione reddituale della famiglia ai fini del calcolo delle imposte. Il fisco è equo quando, da una parte, fa sì che individui e gruppi identici o simili vengano trattati in maniera la più possibile uguale o analoga e, dall'altra, che chi è in condizioni di sostenere un sacrificio più elevato contribuisca in proporzione, secon-

do criteri ragionevolmente progressivi, a ciò che è richiesto dal bene comune dell'intera collettività. Il cittadino contribuente e i gruppi sociali o territoriali di cittadini-contribuenti sono consapevoli che, se pagano più di quanto ricevono, altri individui e gruppi traggono – in modo trasparente e il più possibile conforme all'equità e alla solidarietà – un beneficio da ciò che essi hanno pagato. Il nocciolo della questione è il seguente: situazioni simili devono essere trattate in maniera uguale ovvero situazioni diverse devono essere trattate in maniera difforme.

È facilmente intuibile che un reddito, indipendentemente dal suo valore complessivo, produce certi effetti se è ad appannaggio di una sola persona mentre produce effetti diversi se con quello stesso reddito devono essere soddisfatte le esigenze di nuclei familiari composti da due o più membri. Questa è la ragione prima e massima per la quale anche le tasse come ogni altro tributo o tariffa deve considerare la situazione reddituale del nucleo familiare piuttosto che quella individuale. Il problema emerge in tutta la sua evidente gravità se quel reddito, da lavoro o da pensione, non è sufficiente per equilibrare le spese per l'affitto o per il mutuo, quelle del nido piuttosto che dell'assistenza dell'anziano, per gli alimentari o per l'istruzione.

In conclusione, a livello regionale e locale è possibile aumentare il ben-essere, sintetizzato dal potenziale sociale familiare, migliorando il grado di familiarità delle politiche e dei territori tramite il riconoscimento della famiglia come soggetto titolare di diritti e doveri di cittadinanza non in termini strumentali ma nell'ambito di un welfare civile di tipo familiare secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà intra-interfamiliare e sociale, specificando il sistema degli interventi in quanto molteplici sono i bisogni che richiedono beni relazionali, difondendo il senso di responsabilità nella comunità locale in quanto la famiglia assieme agli altri attori sociali si fanno, in base alla situazione, garanti, promotori, referenti, gestori del sistema di relazioni territoriali.

Famiglie territori ed equità

■ ■ ■ La "resistenza" delle famiglie italiane

La ricerca sulle politiche familiari regionali – molto impegnativa e resa possibile grazie al pieno coinvolgimento della Fnp e delle strutture territoriali della Cisl, che hanno lavorato con convinzione unitamente agli esperti della società Aretés – rappresenta uno degli strumenti che, come dipartimento confederale delle politiche sociali e della salute, abbiamo programmato per elevare la qualità della concertazione sociale da cui dipende il benessere delle famiglie.

Infatti alla ricerca, che rappresenta non un esercizio di analisi teorica, ma l'applicazione di un metodo di valutazione dell'orientamento concreto dei territori e delle politiche verso la famiglia, si affiancano l'apertura dell'Osservatorio Cisl sulla concertazione sociale, i programmi formativi per i dirigenti concertatori di politiche sociali e moduli di specializzazione sull'uso dell'Isee come strumento di equità. Un programma impegnativo che vuole caratterizzare la struttura nazionale per la sua funzione di *service* a sostegno delle Regioni e dei territori.

Come nella prima, realizzata nel 2005, che prendeva in esame otto regioni italiane, si evidenzia l'ampio spazio "sindacale" che dovremmo saper ricoprire nei territori, proprio per favorire la crescita, il consolidamento e lo sviluppo di un'azione più incisiva sul terreno del welfare.

All'interno della crisi in atto non c'è infatti solo un calo del reddito disponibile, ma un appesantimento senza precedenti della condizione della famiglia, che al minor reddito deve sommare una diminuzione netta di reti di sostegno e di servizi, con una divaricazione cre-

* Segretario Confederale Cisl

scente tra l'offerta pubblica che cala e la domanda delle famiglie che cresce.

La famiglia italiana paga i limiti di una politica di welfare che da tempo non ha il coraggio di varare riforme nazionali, che abbiano una prospettiva lunga con il consenso necessario a renderle operative, e sconta, altresì, gli ulteriori oneri dovuti alla contrazione dei redditi disponibili dovuti all'ampliamento della disoccupazione, – compensata fino ad oggi in parte dal sistema degli ammortizzatori sociali – ed alla espulsione dal mercato del lavoro soprattutto dei più giovani – compensata in questo caso dal rientro nella famiglia d'origine.

Se a ciò si aggiungono gli interventi di riduzione della spesa pubblica, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, che hanno in particolare inciso su quella sociale e socio assistenziale – segnatamente i trasferimenti dedicati al sistema delle Autonomie locali – otteniamo un ulteriore appesantimento della condizione già difficile – quasi da “sussidiarietà coatta” – di quelle molte famiglie caricate di responsabilità di crescita, educazione e cura dei figli e/o dei componenti anziani o disabili.

Le prospettive, se non si interviene rapidamente ed in maniera strutturale per sostenerne le essenziali funzioni, rischiano di essere ancora peggiori.

La recente manovra del Governo Monti, con l'inasprimento del carico fiscale soprattutto sulle famiglie con redditi medio bassi e l'introduzione di riduzioni della copertura pensionistica, acuisce il processo di indebolimento e frammentazione delle famiglie italiane le cui capacità di relazione promozione e sostegno dei propri componenti, ma anche di altri nuclei familiari, quindi di costruzione di capitale sociale, ancora resistono. Ma ancora per quanto?

■ ■ ■ L'urgenza di riforme favorevoli alle famiglie

Come abbiamo affermato in occasione della discussione sulla delega per la riforma fiscale ed assistenziale presentata dal governo Ber-

lusconi, la riforma del welfare sociale e socio-sanitario va assunta, nell'attuale fase del Paese, come priorità, e deve essere nel segno della famiglia.

Richiede, per i mutamenti intercorsi nei profili socio economici, un intervento di riqualificazione di rilievo nazionale capace di sviluppare i principi adottati nella legge 328/2000, adattandoli al nuovo contesto federalista e, a partire dalla valorizzazione della famiglia, al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale:

“La riforma, nel rispetto delle competenze in materia di Regioni e di Comuni, deve fondarsi sul principio di leale collaborazione, sulla definizione e garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei fabbisogni standard, su un adeguato sistema informativo multilivello, sul miglioramento dell'equità e qualità delle prestazioni, superando le distorsioni accumulate nel tempo ed eliminando gli abusi, causati spesso dalla inaffidabilità del sistema fiscale”.

Infatti le grandi trasformazioni demografiche, che hanno visto raddoppiare in trent'anni il numero di famiglie con ultrasessantacinquenni e che comporterà entro quindici anni il sorpasso del numero dei bisnonni sui pronipoti, se per un verso sono conseguenza positiva dell'accresciuto benessere sociale, sono al contempo l'esito delle interazioni con comportamenti familiari – legati anche a fattori strutturali – che ritardano nei giovani la formazione di una propria famiglia (il 70% dei maschi tra 25 e 29 anni e la metà delle ragazze della stessa età risiedono ancora con i genitori) e con essa la scelta procreativa.

Quest'ultima è negativamente influenzata da elementi di ordine materiale: il numero di figli desiderati risulta maggiore di quelli che si hanno e ben il 20% delle neo-mamme dichiara che sono i motivi economici a non consentire altre gravidanze e molto marcati risultano anche quelli lavorativi.

Tutto ciò finisce per acuire le diseguaglianze: se i condizionamenti sono gli stessi, questi hanno esiti diversi a seconda che si abbiano più o meno dotazioni di partenza.

Per iniziare ad invertire la rotta la famiglia deve essere il soggetto protagonista di un insieme di politiche: dei redditi, del lavoro, dei servizi, dell'abitare, perché è anche attraverso la sua promozione e tutela che si produce crescita e coesione sociale, cioè sviluppo in senso pieno, offrendole le opportunità necessarie a poter effettuare liberamente le scelte nei diversi cicli di vita, supportarne le funzioni a seconda degli effettivi bisogni che essa esprime e tenendo conto delle risorse interne.

Servono politiche di welfare familiare che giochino su tutta la tastiera degli interventi perché è evidente che la scarsità di servizi di welfare ed il loro costo elevato, l'irrigidimento dell'organizzazione aziendale e del tempo di lavoro, la contrazione del reddito disponibile, l'assenza di adeguati trasferimenti (diretti o di natura fiscale) rischiano non solo di minare la tenuta delle famiglie, ma anche lo sviluppo dell'intero Paese.

Nel recente Rapporto Istat su "la conciliazione tra lavoro e famiglia" risulta, infatti, che sono oltre un milione le persone inattive che sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre il tempo impegnato nell'assistenza e accudimento, così come la mancanza di servizi di supporto nelle attività di cura rappresenta un ostacolo per il lavoro a tempo pieno di 204 mila donne occupate *part time* (il 14,3%) e per l'ingresso nel mercato del lavoro di 489 mila donne non occupate (l'11,6%).

Come per le madri occupate, anche per quelle che non lavorano, l'inadeguatezza dei servizi per la cura dei bambini è dovuta soprattutto al costo troppo elevato delle strutture e alla loro assenza sul territorio

In complesso, 693 mila donne (il 3,5% del totale della popolazione femminile tra 15 e 64 anni) potrebbero cambiare la propria posizione rispetto al mercato del lavoro se avessero servizi adeguati.

Ciò richiede una strategia integrata di valorizzazione delle potenzialità della famiglia, che superi gli stereotipi della cultura "familistica" che la lascia sola, ma anche quella della "defamilizzazione" che la ignora.

■ ■ ■ Politiche per la crescita e politiche di welfare familiare

Le politiche per la crescita del sistema paese, dovranno a nostro avviso tenere conto di questo dato e del fatto che sono stati imposti notevolissimi sacrifici ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, senza che vi fosse una prospettiva di innovazione, promozione del sistema ed una logica di redistribuzione delle risorse verso le famiglie in condizione di povertà, quelle numerose e con figli minori, quelle con disabili e non-autosufficienti a carico.

Si evidenzia ancora una volta la necessità di ricostruire una logica di “filiera” istituzionale, tra interventi statali, regionali e comunali, che il processo di federalismo non ha reso fino ad oggi né più trasparente né più collaborativa, né più efficace.

La ricerca ci offre un’analisi puntuale, scientificamente fondata ed innovativa delle legislazioni regionali (già il metodo evidenzia a nostro avviso l’utilità di discutere finalmente anche nel sociale a partire da informazioni e dati che la carenza del sistema informativo ancora non ci offre) sullo stato delle politiche di welfare familiare a partire dalle specificità territoriali e spunti interessanti anche ai fini della costruzione anche di politiche nazionali, come la definizione dei livelli essenziali di assistenza.

L’indagine – progettata a partire dal punto di vista della Cisl, con grande impegno delle nostre strutture regionali che ringrazio – fa emergere la grande vitalità e le risorse relazionali dei territori, la presenza a questo livello di interventi favorevoli a sostenere le famiglie in tutto il ciclo di vita, così come attestano una accentuatissima differenziazione territoriale. Appare in tal modo rafforzata l’intuizione della Cisl di sostenere la concertazione sociale territoriale come punto di forza che salda gli attori istituzionali e sociali nel rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie, tenendo in debito conto le condizioni socio-economiche delle famiglie destinatarie delle prestazioni, dei costi di produzione dei servizi e degli obiettivi e qualità dagli stessi, in una logica di migliore allocazione delle risorse.

In questo senso vanno armonizzate le iniziative contrattuali aziendali che stanno sviluppando istituti e misure spesso innovative di conciliazione e di welfare, che si svilupperebbero al meglio le loro potenzialità se allocate nel contesto delle politiche pubbliche territoriali e quindi coordinate con la concertazione sociale.

Questo è un versante sul quale la Cisl deve giocare una specificità ed un ruolo originale ed attivo nei confronti degli altri attori locali.

Il giudizio conclusivo sulle Regioni analizzate, che complessivamente si attesta su poco più della sufficienza, fa emergere anche un complessivo ritardo culturale e l'insufficienza di organiche politiche "family friendly" che sappiano essere promozionali, integrate e selettive rispetto ai diversi profili familiari e soprattutto carenze strategiche nelle politiche.

■ ■ ■ Le proposte per il nuovo welfare familiare

Le proposte della Cisl sono chiare ed espresse in varie sedi.

Va realizzata una riforma delle politiche sociali che affronti con decisione i nodi critici, a partire dalla definizione dei livelli essenziali di assistenza.

Così come ci siamo espressi favorevolmente per la modifica dell'Issi, purchè diventi una

"misura" della situazione economica delle famiglie per fare più equità non per introdurre un sistema di welfare minimo, che garantisca l'accesso alle prestazioni soltanto alle famiglie in condizioni di disagio economico o di povertà".

È proprio una distribuzione delle risorse più equa che consente la loro destinazione ai soggetti che ne hanno bisogno e libera risorse per ampliare l'offerta di prestazioni e servizi sociali.

Coloro che erano esclusi dal sistema di protezione e costretti a rivolgersi al mercato privato, attraverso un sistema di compartecipazio-

ne possono essere incentivati a rientrare nell'ambito di un sistema pubblico regolato e garantito.

Per questo è preferibile parlare di selettività equa, per superare l'insidiosità dell'ossimoro "universalismo selettivo" soprattutto in questa fase di risorse per il welfare decrescenti e di carenza di livelli essenziali.

Deve riprendere il confronto su una riforma della *Long term care*, che recuperi i problemi legati alla gestione della non-autosufficienza.

Va rinforzato il sistema della conciliazione tempi di vita e di lavoro, avendo già come orientamento l'avviso comune siglato dalle parti sociali.

Prevedere interventi integrati sulle famiglie povere che debbono superare la pratica della "social card".

Risulta essenziale infine la definizione di un quadro di riferimento nazionale per la famiglia attraverso un Piano nazionale, a forte impronta federale, che proponga una visione e delle politiche coerenti, definisca priorità e risorse nazionali, che faccia da volano per un analogo impegno dei livelli territoriali garantendo la loro autonomia e specificità.

C'è un aspetto troppo ignorato nel dibattito sulla crisi e sui meccanismi redistributivi legati alla crisi, che può aiutarci nell'orientarci nel confronto a tutti i livelli.

Per decenni si è pensato che per erogare risorse fosse prima necessario aumentare la torta: in sostanza stimolare la crescita del Pil e poi pensare a dividerlo.

Le questioni redistributive sono state così relegate solo al campo dell'etica, senza alcuna considerazione per l'efficacia anche economica, e non solo sociale, di una minore diseguaglianza nella distribuzione dei redditi.

In sostanza maggiore è la disuguaglianza, minore è l'impatto che tassi di crescita positivi hanno sul miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie.

Dobbiamo, quindi, mettere in campo, oggi, politiche attente a contrastare le dinamiche delle diseguaglianze, puntando ad una fase di rilancio del paese che faccia uscire il paese dalla crisi profonda che lo attraversa.

Report dell'analisi comparata delle legislazioni regionali

a cura di Aretés

La legislazione sociale nella Regione Campania

La normativa oggetto di indagine

La legislazione della Regione Campania si articola in 26 documenti e prevede due diversi strumenti di regolazione in ambito sociale: 12 leggi e 14 delibere.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 58 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 7 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 10 interventi/servizi; sono 6 i documenti rivolti ai minori per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 10; 2 documenti riguardano i giovani, con 8 interventi/servizi; 1 documento riguarda gli anziani e coincide con 4 interventi/servizi; 2 documenti riguardano i disabili, con 5 interventi/servizi; 2 documenti sono relativi alle dipendenze, per un totale di 2 interventi/servizi; 1 documento riguarda gli stranieri, con 10 interventi/servizi; 2 documenti sono relativi a situazioni di emarginazione, per un totale di 9 interventi; 1 documento di indirizzo riguarda diverse categorie di beneficiari.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede due leggi regionali e cinque delibere. I documenti sono relativi a dieci interventi/servizi.

La Delibera di Giunta N. 3863/2003 "Assegnazioni fondi ai Comuni della Campania con popolazione superiore ai 40.000 abitanti per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie" determina il contributo massimo che viene con-

cesso dal Comune alle giovani coppie per l'acquisto della casa e approva, mediante bando di concorso allegato, le modalità ed i criteri per l'accesso.

La Delibera di Giunta 711/2004 "Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semiresidenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento" determina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. Prevede strutture quali comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini.

Con la Legge Regionale 11/2005 "Istituzione di Centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate", la Regione Campania istituisce i centri di assistenza delle donne maltrattate (sportelli antiviolenza, centri di documentazione, centri di formazione) e le case di accoglienza (luoghi di accoglienza e di residenza).

La Delibera di Giunta 658/2008 "Programmazione dell'obiettivo di servizio del QSN 2007/2013 - "Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro" persegue gli obiettivi individuati nel titolo del documento attraverso il potenziamento di servizi di conciliazione e servizi per l'infanzia. Il documento prevede due interventi: potenziamento servizi per l'infanzia, prevedendo anche forme di cofinanziamento attraverso microcredito servizi di trasporto sociale per l'infanzia. Attraverso tale atto normativo la Regione Campania intende promuovere un evoluto modello di welfare inclusivo, una politica sociale intesa come fattore essenziale a sostegno delle politiche di sviluppo economico della Regione; in tale direzione la strategia regionale considera la promozione dei servizi per la prima infanzia, intesi come servizi con la doppia valenza di opportunità educative qualificate per i bambini e di facilitazione dell'inserimento/permanenza delle donne al lavoro, una priorità dell'intero asset delle politiche sociali. Al fine di ampliare la presa in carico di bambini nella fascia di età prescolare e attivare nuove strutture per l'infanzia, vengono supportati e integrati tra loro, da un lato, i servizi tradizionalmente riconosciuti e normati (asili nido - coerentemente con la Legge Regionale 48/1974 "Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali" e Legge regionale 30/1984 "Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione degli asili nido" - e nidi aziendali), e, dall'altro lato, quelli sperimentali e innovativi. Per le strutture attivate è prevista una procedura di accreditamento e l'istituzione di un apposito Albo, in base a requisiti minimi di qualità e alla definizione di competenze formali e informali degli operatori. Viene costituito un gruppo di lavoro di coordinatori e dirigenti regionali interessati alla programmazione sulla materia in oggetto.

La Delibera di Giunta 927/2008 “Legge 194/78: miglioramento e potenziamento delle attività consultoriali” riconosce il consultorio familiare quale sede di prenotazione per le analisi pre-interruzione volontaria di gravidanza e per il successivo intervento e servizio a cui rivolgersi per il rilascio di documenti e certificazione; ne potenzia le attività e i servizi; istituisce il Servizio Unico Regionale Centralizzato di Prenotazione all’IVG attraverso sistema telematico.

La Delibera di Giunta 263/2009 “Fondo nazionale per le politiche della famiglia L. 296/2006” e relativo allegato prevedono iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e un programma sperimentale di intervento per le famiglie per la permanenza a casa dei non-autosufficienti (piani di Assistenza Domiciliare Integrata previsti nell’ambito del Fondo per le Non Autosufficienze). Il documento prevede due interventi (il riferimento ai progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari contenuto nel documento non viene qui preso in considerazione, in quanto tale tipologia di servizio viene analizzata attraverso altra documentazione).

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede una legge e cinque delibere accompagnate da quattro allegati. I documenti sono relativi a dieci interventi/servizi.

La Delibera di Giunta Deliberazione 1666/2002 “Recepimento ed approvazione Linee Guida Regionali relative all’adozione Nazionale ed Internazionale” e relativo allegato recepiscono ed approvano le linee guida regionali relative all’adozione nazionale e internazionale ed attuano il previsto coordinamento tra diversi Enti. È prevista la costituzione di un’*equipe integrata socio-sanitaria*, composta dai Servizi sociali territoriali e dall’Unità Materno – Infantile dell’ASL, che segua le varie fasi del processo adottivo, garantendo gli standard minimi di prestazione.

La Delibera di Giunta 644/2004 “Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare” definisce le modalità di ricorso all’affidamento familiare, inteso come intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Sono diverse le forme di affidamento previste. In ogni caso, l’intervento non deve pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia e deve rendere possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea difficoltà. Per la gestione dell’intervento, è prevista l’istituzione di una struttura denominata Servizio Affidato ed Adozioni d’Ambito (S.A.T.). Viene istituito un Coordinamento Regionale per l’Affido”, al fine di promuoverne il pieno sviluppo dell’affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia.

La Delibera di Giunta 711/2004 “Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semiresidenziali, la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l’autorizzazione al funzionamento” determina i requisiti minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche e in qualsiasi modalità gestionale organizzate, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. Prevede strutture per minori disabili quali centro diurno polifunzionale; comunità di pronta e transitoria accoglienza; comunità alloggio; comunità a dimensione familiare (casa famiglia, comunità educativa di tipo familiare).

La Deliberazione 1825/2004 “Azioni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari. Sostegno alle attività oratoriali e similari. Indicazioni operative e criteri di riparto” e relativo allegato riconoscono la funzione educativa svolta mediante gli oratori o attività similari dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi della Costituzione.

La Delibera di Giunta 1164/2005 “Linee di indirizzo e programmazione in materia di maltrattamenti e abusi nei confronti dei minori”, nell’ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale disciplinato dalla Legge Regionale n. 32 del 3 novembre 1994, approva le linee di indirizzo e avvia un percorso di sperimentazione territoriale, che consenta la validazione e l’applicazione delle suddette linee di indirizzo e programmazione. Il documento prevede due interventi, relativi alle modalità di azione e di prevenzione, e suggerisce la costituzione di un’equipe specialistica multiprofessionale interistituzionale che garantisca la presa in carico delle diverse fasi dell’intervento.

La Legge Regionale 17/2006 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza” ha l’obiettivo di assicurare la piena attuazione, nell’ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza; promuove, inoltre, la Conferenza regionale allo scopo di diffondere una maggiore sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e adolescenza.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede due delibere. I documenti riguardano otto interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 711/2004 “Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semiresidenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l’autorizzazione al funzionamento” determina i requisiti minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. Prevede strutture per giovani quali gruppo appartamento.

La Delibera 777/2008 “Linee Operative di Politiche Giovanili” approva le Linee Operative attuative del Quadro strategico Politiche giovanili allegate (coerentemente con la Legge Regionale 14/2000 “Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture”), che prevedono diversi servizi: promozione e incentivazione dei Servizi Informagiovani e Coordinamento della Rete Regionale; intervento di sostegno ai Forum della Gioventù – istituito con Legge Regionale 14/1989 “Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù” -; progetti innovativi finalizzati alla valorizzazione delle politiche giovanili; mobilità, scambi culturali dei giovani e creazione di network di cooperazione transnazionale; interventi di carattere informativo e formativo; azioni rivolte al miglioramento della qualità di alcuni aspetti legati alla vita dei giovani, agendo sui temi della qualità della informazione, della comunicazione istituzionale, della partecipazione, dell'utilizzo della tecnologia e dell'offerta di servizi; realizzazione di interventi rivolti ai temi della qualità della informazione, comunicazione istituzionale, qualità dei servizi del Settore, partecipazione, sensibilizzazione e creazione di reti, creazione di eventi, incontri, manifestazioni, meeting, regionali.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede un'unica delibera. Il documento riguarda quattro interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 711/2004 “Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semiresidenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento” determina i requisiti minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. Prevede strutture per anziani quali centro sociale polifunzionale; casa sociale (appartamento sociale; gruppo-appartamento), comunità alloggio, casa albergo.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede due delibere. I documenti riguardano cinque interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 711/2004 “Linee di indirizzo concernenti le strutture residenziali e semiresidenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento” determina i requisiti minimi che le strutture residenziali e semiresidenziali, sia private che pubbliche, devono possedere per essere autorizzate al funzionamento. Prevede strutture per disabili quali centro sociale polifunzionale; casa sociale (appartamento sociale; gruppo-appartamento), comunità alloggio, casa albergo.

La Delibera di Giunta 1779/2007 “Programma regionale per la fornitura di supporti ed assistenza didattica ai cittadini con disabilità visiva della regione Campania”, coerentemente con la Legge Regionale 4/2005, promuove il programma in oggetto e un protocollo d’intesa per la sua attuazione.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede due delibere e relativo allegato. I documenti sono relativi a due interventi/servizi.

La Delibera di Giunta Deliberazione 1015/2008 “Progetto nazionale, promosso dal Ministero della Solidarietà Sociale, denominato “Budget per l’inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento, ad elevata emarginazione” prende atto dell’adesione al Progetto nazionale che ha l’obiettivo di promuovere progetti individualizzati finalizzati all’inclusione sociale delle persone tossicodipendenti. Viene istituito un gruppo di pilotaggio regionale.

La Delibera di Giunta 1365/2008 “Potenziamento del sistema di welfare campano per contrastare l’emarginazione e migliorare la qualità della vita delle persone affette da HIV-AIDS e/o sieropositive: DGRC n.2036 del 13.12.2006” approva l’atto di indirizzo teso a potenziare il sistema di opportunità e di servizi per contrastare l’esclusione e salvaguardare la dignità della persona attraverso la promozione di progetti di emancipazione fortemente personalizzati.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede una legge regionale, relativa a dieci interventi/servizi.

La Legge Regionale 6/2010 “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania” definisce l’assetto istituzionale e le misure per una piena inclusione dei cittadini stranieri in Regione. In particolare, la legge fornisce una cornice di riferimento per interventi puntuali tesi a garantire l’accesso alla casa (centri di accoglienza, alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica e privata), i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani (tutela della gravidanza e della maternità, compreso l’accesso ai consultori familiari), pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia ed ai servizi scolastici e interventi tesi a favorire le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie (corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana; interventi di educazione interculturale; introduzione e perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d’origine, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri), accesso al lavoro (corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali), percorsi di accompagnamento per l’in-

gresso nel mondo del lavoro (inserimento lavorativo), misure di sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e alle attività lavorative stagionali. Vengono istituiti, presso l'assessorato all'immigrazione della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'immigrazione, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede due leggi. I documenti riguardano nove interventi/servizi.

La Legge Regionale 2/2004 "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza" istituisce il reddito di cittadinanza per i residenti comunitari ed extracomunitari che si trovano da almeno sessanta mesi in Campania e che hanno un reddito familiare annuo inferiore a 5.000 euro, come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale. Concesso sotto forma di erogazione monetaria, prevede specifici interventi mirati all'inserimento scolastico, formativo e lavorativo (sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo; sostegno alla formazione degli adolescenti e dei giovani, in particolare per acquisto libri di testo; accesso gratuito ai servizi sociali e socio-sanitari; misure tese a promuovere l'emersione del lavoro irregolare o l'avvio all'autoimpiego attraverso percorsi che permettono l'utilizzo di risorse regionali; misure tese a promuovere l'accesso ai dispositivi della politica del lavoro regionale indirizzati alla formazione e di incentivo all'occupazione; agevolazioni per l'uso dei trasporti pubblici regionali; sostegno alle spese di affitto; inserimento nelle attività culturali) e fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare. L'organizzazione e la gestione sono garantite dai Comuni nell'ambito dei Piani Sociali di Zona. È istituito un osservatorio del Consiglio regionale che controlla e valuta la gestione, i risultati e gli effetti del provvedimento sul reddito di cittadinanza.

La Legge Regionale 4/2005 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. Oltre a diversi interventi già trattati attraverso altra documentazione, la legge istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, che versano in condizioni economiche disagiate. L'attribu-

zione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo. È istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede una legge regionale “quadro”, che quindi tratta la materia della cittadinanza sociale in modo generale, senza riferirsi a specifici interventi.

La Legge Regionale 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328” definisce i principi alla base di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, consolidando l’innovazione introdotta dalla legge 328 del 2000. La legge regionale disegna un sistema organico, che prevede l’integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni. In base al nuovo assetto, il welfare regionale promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, con carattere di universalità, e l’effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l’attuazione di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti, istituzionali e sociali, che partecipano alla costruzione di una comunità solidale. La Regione Campania promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l’emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l’integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società. Il sistema integrato garantisce: a) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili; b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d’interventi e servizi sociali: a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale; b) i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria; c) gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale. In questo assetto la Regione esercita funzioni di programmazione, indi-

rizzo e coordinamento degli interventi sociali. Le Province concorrono alla definizione del Piano sociale regionale e dei piani di zona d'ambito. I Comuni, associati negli Ambiti territoriali, sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a: a) responsabilità familiari; b) donne in difficoltà; c) diritti dei minori; d) persone anziane; e) contrasto alle povertà; f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi; g) dipendenze; h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale; i) immigrati; l) salute mentale; m) sostegno alla maternità. Allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le politiche regionali quale strategia idonea ad offrire risposte unitarie a bisogni complessi, è istituito presso la presidenza della Giunta regionale il coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria. Vengono, inoltre, istituiti l'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali e la Consulta Regionale del Terzo Settore quale organo di consultazione della Regione.

Il sistema delle politiche sociali è finanziato da a) risorse provenienti dallo Stato (Fondo nazionale politiche sociali), b) risorse stanziata dalla Regione, c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea (PO FSE e PO FESR 2007-2013). Il piano sociale regionale (approvato con Delibera di Giunta 694/2009 "Piano Sociale Regionale 2009-2011 (Legge regionale n. 11/2007)) è il nuovo strumento di programmazione della Regione e definisce le linee generali degli interventi nel cui quadro individuano le aree dei beneficiari, le modalità di erogazione ed i servizi di assistenza degli interventi previsti dalla L.R.11/2007.

La legislazione sociale nella Regione Emilia Romagna

La normativa oggetto di indagine

La legislazione della Regione Emilia Romagna si articola in 54 documenti, di cui 35 leggi e 19 delibere. Sono diversi, dunque, gli strumenti di regolazione utilizzati in ambito sociale.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 168 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 6 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 22 interventi/servizi; sono 6 i documenti rivolti ai minori per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 33; 2 documenti riguardano i giovani, con 12 interventi/servizi; 5 documenti si rivolgono agli anziani e prevedono 25 diversi interventi/servizi; 3 documenti riguardano i disabili e coincide con 11 interventi/servizi; 4 documenti sono relativi alle dipendenze, per un totale di 12 interventi/servizi; 2 documenti riguardano gli stranieri, con 25 interventi/servizi; 4 documenti riguardano persone in situazione di emarginazione e coincidono con 23 interventi/servizi; 3 documenti riguardano diverse categorie di beneficiari e coincidono con 5 interventi/servizi.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede due leggi regionali e quattro delibere. I documenti sono relativi a ventidue interventi/servizi.

La Legge Regionale 27/1989 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli" (successive modifiche L.R. 25 gennaio 1993 n. 8, L.R. 10 gennaio 2000 n. 1, L.R. 12 marzo 2003 n. 2, L.R. 28 luglio 2008 n. 14) sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità. La legge prevede interventi quali: il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione in ordine alla sessualità ed alla procreazione responsabile e delle attività di consulenza in ordine alle stesse nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle

persone; l'informazione sui diritti spettanti in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di tutela della maternità e della lavoratrice madre, di parità uomo-donna; le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nonché volte a promuovere maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura ed educazione dei figli; le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti; il potenziamento degli interventi informativi, sociali e assistenziali a sostegno delle volontà procreative e a supporto degli impegni dei genitori anche a favore della popolazione detenuta; interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia; assistenza economica; prestiti sull'onore; assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico; assistenza di tipo socio- educativo domiciliare; disponibilità di strutture residenziali per gestanti, donne sole o con figli, in soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie; misure specifiche per situazioni personali e familiari che presentano gravi difficoltà sociali. La legge contempla il coinvolgimento di una Commissione regionale per la realizzazione della parità. La Giunta regionale indice periodicamente una conferenza regionale sulle famiglie cui partecipano le Province, i Comuni, le Unità sanitarie locali, le Università e altri soggetti.

La Legge Regionale 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" (successive modifiche L.R. 28 dicembre 2001 n. 49, L.R. 3 giugno 2003 n. 10, L.R. 27 luglio 2005 n. 14, L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, L.R. 22 dicembre 2009 n. 24) disciplina la programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative; la definizione del regime giuridico e delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp); il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, inclusa la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari, in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali. Gli interventi previsti sono: concessione di contributi per il recupero, l'adeguamento e la realizzazione di alloggi di erp; l'erogazione di contributi, in conto capitale e in conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni; sostegno per favorire l'acquisto della prima casa di abitazione. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio e viene creata un'anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo.

La Legge Regionale 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (successive modifiche L.R. 24 marzo 2004, n. 5, L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, L.R. 22 dicembre 2009 n. 24) disciplina la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali. promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, quali le banche del tempo.

La Delibera di Giunta 791/2005 “Attuazione Delibera consiliare n. 615/04: Bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi relativi al primo anno in famiglia e alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro” prevede interventi quali part-time e sportelli Informa Famiglia.

Con la deliberazione della Assemblea legislativa regionale 28 novembre 2007, n. 144 “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003-Stralcio del Piano sociale e sanitario regionale” si prevedono, tra l’altro, nell’allegato al punto 3.3.4, gli obiettivi, i destinatari e i criteri di ripartizione relativamente alla “Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro (legge finanziaria 296/2006 art. 1 comma 1250 e intesa conclusa in sede di Conferenza unificata il 20 settembre 2007)”.

La Delibera di Giunta 748/2008 “Assegnazione di contributi ai Comuni singoli o associati sede dei 23 centri per le famiglie per accordi distrettuali con i consultori familiari. Delibera a.l. 144/2 007 e propria delibera 2128/2007 – programma annuale 2007” approva un accordo (allegato) tra centri per le famiglie e consultori familiari per la realizzazione di progetti sperimentali innovativi per ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie.

La Giunta regionale, con propria deliberazione 1500/2008, ha approvato un *Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere*, frutto di un percorso di lavoro partecipato, avviato a partire dal 2006. Tale Piano rappresenta uno strumento di prima lettura organica e sistematizzata delle politiche che la Regione Emilia-Romagna intende sviluppare per promuovere le pari opportunità di genere. Esso si configura ancora come un Piano interno all’amministrazione regionale e ha lo scopo primario di rafforzare il processo di integrazione tra le diverse politiche e le diverse attività che la Regione sviluppa sul tema. In questa fase, coincidente con la fine legislatura, si è infatti scelto di privilegiare l’esigenza di mettere a sistema all’interno dell’amministrazione regionale ciò che si sta realizzando per consentire alle diverse strutture di acquisire una omogeneità di intervento, un linguaggio comune, una sensibilizzazione diffusa su tali tematiche. Il Piano prevede interventi tesi a favorire l’equilibrio tra vita e lavoro; assicurare pari accesso all’educazione e alla cultura, all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, valorizzando le differenze di genere; realizzare una pari autonomia economica per donne e uomini; sviluppare la dimensione di genere nei trasporti e nella mobilità territoriale; sviluppare la dimensione di genere nelle strategie per uno sviluppo socialmente sostenibile del territorio e della qualità dell’ambiente; sviluppare la dimensione

di genere nel settore sanitario con particolare attenzione alla prevenzione e a cure mediche di qualità; contrastare i fenomeni di povertà e marginalità sociale di genere, favorendo l'inclusione; garantire la sicurezza, contrastando ogni forma di abuso e violenza, lotta agli stereotipi di genere, promozione della parità di genere nelle attività di cooperazione internazionale; promuovere la parità tra i generi nella partecipazione alla vita politico-sociale ed ai livelli decisionali. L'apporto alla base del Piano è trasversale alle diverse politiche ed interventi promossi dalla Regione.

La Delibera di Giunta 209/2009 "L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto". (Proposta della Giunta regionale in data 2 febbraio 2009, n. 106)" promuove il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" avente ad oggetto il ripristino di n. 1.832 alloggi pubblici sfitti. Il programma comprende tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti che non possono essere assegnati ai soggetti che hanno concorso ai bandi di assegnazione promossi dai Comuni poiché gli enti proprietari degli stessi non dispongono delle risorse necessarie per realizzare gli interventi di ripristino indispensabili.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede tre leggi e tre delibere accompagnate da due allegati. I documenti sono relativi a trentatré interventi/servizi.

La Delibera 1843/1997 assume l'iniziativa per "Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunità socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori". Qualora l'azione della famiglia presenti carenze e difficoltà sul piano educativo, relazionale e dell'integrazione sociale, pur permanendo legami affettivi ed emotivi validi, il servizio semi-residenziale si configura come la soluzione più adeguata ad integrare l'azione della famiglia stessa, sostenendone le competenze ed evitando l'allontanamento del bambino/a o del ragazzo/a dal suo contesto, favorendo nel contempo l'inserimento, la conoscenza e la partecipazione del minore alle iniziative e alle opportunità presenti sul territorio. Solo se vi è temporanea "inidoneità" della famiglia a rispondere ai bisogni complessi dei figli, o se vi è l'esigenza di proteggere il minore, di arginare conflitti e comportamenti familiari distruttivi, è praticabile la collocazione extra-familiare. Il documento prevede comunità di pronta accoglienza; comunità di tipo familiare; comunità educative; comunità semiresidenziali o centri diurni. Per la formulazione della direttiva in oggetto viene costituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli

Enti Locali, delle IPAB, dell'associazionismo e della cooperazione sociale con il compito di elaborare una proposta allo scopo di garantire ai bambini e agli adolescenti costretti a vivere fuori famiglia una tutela adeguata, una maggiore qualità degli interventi e delle opportunità e nel contempo assicurare un quadro di riferimento certo agli enti gestori.

La Delibera di Giunta 279/1998 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà" approva il protocollo in oggetto al fine di garantire concretamente e rendere esigibili i diritti sociali dei minori, favorendo una politica coordinata che affronti con una strategia globale la promozione degli stessi attraverso un intervento specifico e differenziato per i minori imputati di reato, perchè anche la vicenda penale sia occasione di recupero sociale del minore prima ancora che di pretesa punitiva dello Stato (gli interventi previsti dal documento vengono analizzati attraverso altra documentazione).

La Legge Regionale 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" (successive modifiche L.R 14 aprile 2004 n. 8 e L.R 29 dicembre 2006 n. 20) disciplina i servizi in oggetto individuando interventi quali: nidi d'infanzia; servizi integrativi e sperimentali; servizi ricreativi.

La Legge Regionale 26/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n.10" disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Sono previsti interventi quali: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori; servizi di mensa; servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; servizi residenziali; sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap; borse di studio; progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.

La Delibera di Consiglio 331/2002 "Approvazione del "Progetto regionale adozione" e dello schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale" approva l'allegato in oggetto disciplinando i percorsi di adozione nazionale ed internazionale. La Regione istituisce il Coordinamento Regionale per l'Adozione. Sono previsti interventi per preparare la coppia all'adozione.

La Legge Regionale 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di diritti autonomi e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età, in un'ottica di continuità e di coerenza. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei

bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. La legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna. Diversi gli interventi promossi dalla Regione a favore di bambini ed adolescenti: pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti; progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione; accesso e partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio; valorizzazione di una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentivi alla realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze; promozione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale; educazione alla salute; educazione ai media; educazione al movimento e alle attività sportive; servizi e iniziative per il tempo libero (oratori, scoutismo, centri di aggregazione, gruppi educativi di sostegno, educativa di strada, centro estivo); promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco; punti di ascolto per il disagio minorile; percorsi di accompagnamento di minori vittime di reato; integrazione nei servizi educativi e scolastici per minori disabili; interventi per l'inserimento lavorativo di minori disabili; strutture di accoglienza per minori inseriti nel circuito penale; attività di alfabetizzazione, scolarizzazione, mediazione culturale, formazione e avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale; iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari e sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi; comunità-famiglia (già trattate attraverso altra documentazione); adozione e affido. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti loca-

li, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede due leggi. I documenti riguardano dodici interventi/servizi.

La Legge Regionale 20/2003 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38” promuove lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di diritti autonomi e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età, in un'ottica di continuità e di coerenza. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. La legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna. Diversi gli interventi promossi dalla Regione a favore dei giovani: Forum Giovani; Informagiovani; accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, grazie all'intervento di Regione e Province che concedono assegni formativi e sostegno all'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali; promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi; promozione della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani; promozione di produzioni culturali dei giovani; promozione di informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani; supporto alle attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva; spazi di aggregazione; progetti di e-democracy.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede una legge e quattro delibere. I documenti riguardano venticinque interventi/servizi.

La Legge Regionale 5/1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – in-

terventi a favore di anziani non-autosufficienti” (successive modifiche L.R. 19 agosto 1996 n. 34; L.R. 8 agosto 2001 n. 24; L.R. 12 marzo 2003 n. 2) disciplina l’attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura; promuove, inoltre, il riconoscimento e garantisce l’effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non-autosufficienti. La legge prevede interventi quali: recupero e costruzione di alloggi nell’ambito di programmi di edilizia residenziale; accesso delle persone anziane all’informazione scritta e audiovisiva; iniziative specifiche per l’adeguamento del sistema dei trasporti e viario; iniziative specifiche per l’adeguamento dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica commerciale; interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi (sostegno economico per l’affitto, assegno di cura – analizzati attraverso documentazione specifica) e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche all’installazione di attrezzature e ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell’abitazione; centri sociali per anziani; servizi di assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona; sistemi di telesoccorso; strutture residenziali (analizzato attraverso documentazione specifica); strutture semiresidenziali; realizzazione in forma sperimentale di programmi tendenti ad inserire, in raccordo con l’ente pubblico, l’anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale. Viene istituito il Servizio per il coordinamento e l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno.

La Delibera di Giunta 2581/1999 “Progetto regionale Demenze. Approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende U.S.L.” specifica alcuni dei suddetti interventi in relazione ad anziani affetti da demenza e loro famiglie, evidenziando la sensibilità della Regione nei confronti di tale problematica.

La Delibera di Giunta 1377/1999 approva la “Direttiva su criteri, modalità e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l’anziano non-autosufficiente nel proprio contesto (assegno di cura)” definendo le modalità di supporto a favore delle famiglie disponibili. La condizione di non-autosufficienza dell’anziano deve essere valutata e certificata dall’Unità di valutazione geriatrica (U.V.G.) in relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 1378/1999 approva la “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non-autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari”. Al fine di tutelare gli anziani in condizione di non-autosufficienza, assistiti a domicilio e nei presidi della rete dei servizi socio-sanitari integrati semiresidenziali e residenziali, garan-

tendo la globalità, l'unitarietà e la continuità delle risposte ai bisogni assistenziali e la collaborazione e partecipazione dell'anziano e del nucleo familiare di appartenenza ed il sostegno allo stesso, la Direttiva istituisce i Servizi e presidi integrati sanitari assistenziali: i servizi di assistenza domiciliare integrata: centri diurni socio-assistenziali; strutture residenziali per anziani non-autosufficienti – case protette e residenze sanitarie assistenziali – Rsa; accesso agevolato ai trasporti sanitari.

La Delibera di Giunta 2299/2004 “Approvazione del Piano di Azione per la comunità regionale. Una società per tutte le età. Invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo” definisce in modo più puntuale e dettagliato gli interventi già citati ed evidenzia nuove opportunità: esperienze di portierato sociale e “living together”; misure di sostegno economico per l'affitto; programmi attivi di contatto con la fascia di popolazione a rischio, sperimentando anche forme di contatto telefonico periodico per gli anziani ultrasettancinquenni; iniziative di lifelong learning; fruizione culturale; attività motoria e sportiva; miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture turistiche; azioni tese a ridurre la vittimizzazione, senza però aumentare l'allarme e l'insicurezza, intervenendo quindi anche sulla percezione della sicurezza come fenomeno a sé stante; programmi di intervento di aiuto alle vittime di attività criminali; interventi per migliorare le condizioni di vita e le infrastrutture nelle aree collinari e montane; percorsi di alfabetizzazione alle nuove tecnologie. Per la realizzazione del Piano viene istituito un gruppo di coordinamento interassessorile composto da un dirigente delle seguenti direzioni generali ed agenzie regionali.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede due leggi e una delibera. I documenti riguardano undici interventi/servizi.

La Legge Regionale 29/1997 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili” (successive modifiche L.R. 12 marzo 2003 n. 2) favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente. La legge prevede interventi quali: servizio di aiuto personale; contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati; miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico. Viene istituita la Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.

La Delibera di Giunta 20313/2009 “Piano attuativo salute mentale anni 2009-

2011” approva il Piano in oggetto prevedendo interventi quali: sostegno al reddito (contributi economici); politiche abitative; inserimenti lavorativi; assistenza domiciliare; centri diurni; comunità alloggio; gruppi appartamento. È prevista l’istituzione del Comitato Utenti e Familiari – Salute Mentale presso il Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche delle Aziende USL del territorio Regionale. Viene inoltre creata la Consulta Regionale Salute Mentale.

La Legge Regionale 11/2009 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6” disciplina la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale e di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati. Il documento prevede un intervento.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede quattro delibere. I documenti sono relativi a dodici interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 2033/2005 “Progetto regionale lotta all’alcolismo (DGR 1639/96). Assegnazione finanziamenti finalizzati a realizzare programmi educativi e formazione operatori in tema di prevenzione e cura” approva i progetti educativi e formativi descritti in allegato con l’obiettivo di dare continuità agli interventi promossi negli anni precedenti.

La Delibera di Giunta 1533/2006 “Approvazione prime linee di indirizzo regionali in tema di prevenzione e di contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope” approva il documento in oggetto che traccia le linee su cui si costruiranno le politiche regionali dei prossimi anni e fornisce indicazioni ai territori per l’aggiornamento delle politiche locali in tema di prevenzione, accesso ai servizi, costruzione del sistema di intervento a rete, messa a punto di percorsi di cura appropriati. Il documento prevede interventi quali: spazi giovani, centri di ascolto, unità di strada.

La Delibera di Giunta 698/2008 “Programma regionale dipendenze patologiche – obiettivi 2008 – 2010. Approvazione” approva il documento in oggetto individuando interventi quali: percorsi di sperimentazione di metodologie di contatto differenziate per specifiche tipologie di consumatori; percorsi differenziati per l’accesso e il trattamento degli utenti ai servizi; definizione di una modalità organizzativa efficace per la proposta dei controlli dello stato di salute e nello specifico, dei test HIV, HBV, HCV diretti in particolare alla popolazione eroino- e cocainodipendente; programmi didattici di prevenzione alcol/fumo; percorsi di assistenza e cura del tabagismo e delle problematiche alcol correlate; percorsi di promozione di ambienti di lavoro liberi da fumo e alcol; percorsi di promozione guida sicura senza alcol rivolta ai soggetti fermati per guida in stato di eb-

brezza alcolica; centri di documentazione. È prevista la nomina di un gruppo di coordinamento/monitoraggio.

La Delibera di Giunta 844/2008 “Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo”, coerentemente con la Legge Regionale 17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”, approva il piano in allegato specificando ulteriormente alcuni degli interventi già compresi nel programma regionale dipendenze.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede due leggi. I documenti sono relativi a venticinque interventi/servizi.

La Legge Regionale 47/1988 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” (successive modifiche L.R. 6 settembre 1993 n. 34, L.R. 22 agosto 1994 n. 37, L.R. 12 marzo 2003 n. 2) disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta e ad agevolare il loro inserimento nella comunità regionale prevedendo diversi interventi: attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi; realizzazione di aree-sosta attrezzate; realizzazione di aree di transito; realizzazione di aree-sosta attrezzate a destinazione particolare; attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio; iniziative di sostegno all’esercizio di attività artigiane; iniziative per favorire l’accesso alla casa dei nomadi che la richiedono. È istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi.

La Legge Regionale 5/2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2” concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Sono previsti interventi quali: misure contro la discriminazione; interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa; programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento; pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio; alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti; educazione interculturale; introduzione e perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati; iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua; formazione professionale; inserimento lavorativo; sostegno ad attività imprenditoriali; centri interculturali; iniziative di tipo artisti-

co, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo; interventi di comunicazione interculturale; mediazione socio-culturale; iniziative che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio e nomina la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e la Consulta regionale dell'emigrazione.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede tre leggi e una delibera. I documenti riguardano ventitre interventi/servizi.

La Legge regionale 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Gli interventi previsti sono diversi: riconoscimento formale e certificazione delle competenze acquisite; tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolti da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate; valorizzazione della ricerca e dell'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo; percorsi di integrazione di istruzione e formazione; percorsi formativi nei luoghi di lavoro; orientamento; progetti per il recupero scolastico; progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio; educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura; percorsi di educazione degli adulti; università della terza età. Al fine di garantire il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi la Regione istituisce Centri di servizi e di consulenza (Csc) per le istituzioni scolastiche autonome. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. È istituito, inoltre, il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro.

La Delibera di Giunta 1986/2004 “Progetto Oltre la Strada 2004 approvato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri: assegnazione e concessione dei finanziamenti” approva il progetto in oggetto che prevede interventi a favore di persone in situazione di disagio ed emarginazione.

La Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” contribuisce alla promozione dell’occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il documento prevede interventi quali: inserimento lavorativo, anche attraverso l’istituzione di un Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità; collocamento, inserimento, reinserimento e integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro; contrasto alle forme di precarizzazione del lavoro; conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori; azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio; promozione della sicurezza sul lavoro; promozione della regolarità delle condizioni di lavoro; promozione di esperienze di responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l’innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un’ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

La Legge Regionale 12/2007 “Promozione dell’attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale” riconosce e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza. Il documento prevede un intervento.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede una legge regionale e due delibere. I documenti sono relativi a cinque interventi/servizi.

La Legge Regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (successive modifiche L.R. 24 marzo 2004, n. 5, L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, L.R. 22 dicembre 2009 n. 24) disciplina la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non-autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell’associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti. È previsto che i Comuni provvedano a garantire servizi ed interventi quali: consulenza e sostegno alle famiglie e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo; servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana; accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari; servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio; servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura; servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica; servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono; servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l’utilizzo di spazi di ascolto.

to, aggregazione e socializzazione; servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale; interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate); servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso; misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito; interventi di strada. L'accesso al sistema locale è garantito da sportelli sociali attivati dai Comuni, in raccordo con le Aziende unità sanitarie locali. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a: promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale; contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento; conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni; garantire il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura. In particolare, la Regione: programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinché possano stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie; promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare; pro-

muove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura. La Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate a dare accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili, minori ed anziani, anche attraverso: attività formative e di supporto consulenziale; agevolazioni tariffarie e d'imposta, quali la riduzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per la prima casa; facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero; promozione del turismo familiare con finalità di sollievo. Al fine di sostenere la costituzione di nuove famiglie e di favorire le famiglie numerose promuove la concessione da parte dei Comuni di prestiti sull'onore (gli interventi citati sono stati analizzati attraverso altra documentazione). La Conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.

La Delibera di Giunta 1206/2007 "Fondo regionale non-autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007" approva le linee di indirizzo allegare relative al Fondo in oggetto (istituito con la L.R. 27/2004 e successivamente ridisegnato con il Programma per l'avvio del Fondo regionale per la non-autosufficienza e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 16/4/2007) con le quali vengono specificate la funzione amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Frna ed i rapporti amministrativi tra nuovo ufficio di piano e Ausl; le modalità della contabilità separata; il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del Frna. Il Fondo prevede percorsi di sostegno alla domiciliarità (servizi di teleassistenza - telesoccorso e telecontrollo) e telesorveglianza; programma di presa in carico dell'assistenza domiciliare, comprensivo di servizi di supporto (trasporti, pasti, lavanderia, spesa a domicilio, consegna farmaci a domicilio etc.) e di interventi di sostegno, consulenza e aggiornamento dei caregiver informali; supervisione e consulenza, affiancamento, integrazione ed eventuale sostituzione, tutoring di assistenti familiari che prestano cure ed assistenza a persone non-autosufficienti; consulenza e concessione di contributo una tantum per l'adattamento domestico; inserimento in strutture semiresidenziali; sostegno dei progetti assistenziali individuali in altre strutture residenziali o negli alloggi con servizi; accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali e semiresidenziali; interventi di sostegno per i familiari che assicurano direttamente le cure e l'assistenza a persone non-autosufficienti (assegni di cura, altri tipi di sostegno in particolare per i familiari delle persone colpite da demenza [caffè alzheimer, etc.]). In relazione ai bisogni degli anziani non-autosufficienti e di colo-

ro che li assistono con continuità in ogni ambito distrettuale è garantita una adeguata disponibilità e opportunità di accoglienza temporanea di sollievo presso le strutture residenziali e semiresidenziali. L'assistenza domiciliare prevede fornitura di pasti e servizio di trasporto sociale. La regione definisce, inoltre, le linee di indirizzo per favorire la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari nell'ambito delle azioni e degli interventi del Frna. Al fine di ridurre e contrastare il rischio di isolamento la Regione prevede interventi informativi personalizzati ed interventi di comunità quali il sostegno ad associazioni e reti sociali e relazionali; la ricostruzione delle reti sociali e relazionali ove carenti o assenti; programmi di prevenzione di fattori di rischio fortemente problematici per persone fragili (ad esempio programmi territoriali di prevenzione delle cadute, etc.). I documenti analizzati prevedono anche interventi di consulenza e sostegno economico per l'adattamento domestico, attraverso l'allestimento di ausili tecnologici e di soluzioni strutturali che rendano le abitazioni in cui vivono persone non-autosufficienti idonee a garantirne la migliore qualità di vita possibile e a ridurre il carico assistenziale ed i rischi per i caregivers (gli interventi citati, dove non specificato diversamente, sono stati analizzati attraverso altra documentazione). Gli indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non-autosufficienza vengono definiti da una Cabina di Regia regionale per le politiche sociali e sanitarie.

La Delibera 2961/2008 approva il primo Piano sociale e sanitario regionale (Pssr), che intende affermare una idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini, basato su una forte presenza di garanzia del "pubblico" e, contemporaneamente, su processi decisionali, programmatori ed attuativi di servizi ed interventi sociali e sanitari, fortemente partecipati dalle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, del terzo settore e dalle persone e famiglie che esprimono esigenze di sostegno e cura. Al tempo stesso, il Piano prevede una presenza autorevole del pubblico nel territorio, con un ruolo di regia e di garanzia. La programmazione rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico. Con la programmazione si definiscono, sulla base di priorità ed obiettivi, gli interventi da mettere in campo, le risorse a disposizione, i processi e le procedure di attuazione. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e tra diversi attori pubblici e privati. Alla funzione di programmazione spetta il compito di intercettare i nuovi e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, di indicare interventi e risposte assistenziali adeguate.

Nella convinzione che il fattore che genera maggiore stabilità e spesso evita la degenerazione di situazioni problematiche, sia dato dalla tenuta della rete delle relazioni sociali, familiari, amicali, di solidarietà e di volontariato, patrimonio

ancora solido in Emilia Romagna, la salvaguardia del tessuto sociale è una delle priorità che orienta tutta l'impostazione del welfare territoriale e viene sostenuta con l'assunzione di piena responsabilità del pubblico e con il riconoscimento della funzione pubblica dei soggetti della società civile, che vengono chiamati a partecipare alla programmazione ed alla individuazione delle priorità per la pianificazione sociale e sanitaria, a cominciare dal livello regionale.

Il primo Piano sociale e sanitario regionale – che fa seguito a una serie di innovazioni normative, alla prima fase di sperimentazione dei Piani sociali di zona, dei Piani per la salute e dei Programmi delle attività territoriali – persegue obiettivi quali:

- superamento della programmazione settoriale in un'ottica di integrazione tra l'area sociale e sanitaria, ma anche con l'area educativa, della formazione, del lavoro, culturale, dell'abitare ed urbanistica, come previsto dall'art. 19 della L.R. 2/2003;
- introduzione di un sistema di welfare basato non tanto sulle singole prestazioni, quanto su Livelli Essenziali stabiliti, garantendone anche l'equità e la sostenibilità finanziaria nel corso degli anni;
- coinvolgimento, nel rispetto delle relative competenze, di tutti i soggetti (Regione, Enti locali, strutture pubbliche, private profit e non profit, associazioni, volontariato, forze sociali);
- perseguimento di logiche di sistema che consentano la valorizzazione dell'autonomia dei singoli soggetti, nell'ambito di una società al tempo stesso più coesa, civile e dinamica.

La legislazione sociale nella Regione Friuli Venezia Giulia

La normativa oggetto di indagine

La legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia è piuttosto articolata e prevede diversi strumenti di regolazione: sono stati individuati complessivamente 38 documenti, di cui 35 leggi regionali, 2 delibere e 1 decreto.

La documentazione selezionata individua 92 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 6 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 26 interventi/servizi; sono 3 i documenti rivolti ai minori per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 7; 1 documento è rivolto ai giovani per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 7; 3 documenti sono relativi agli anziani, per un totale di 9 interventi/servizi; 5 documenti riguardano i disabili e coincidono con 14 interventi/servizi; 1 documento è rivolto alle dipendenze per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 5; 3 documenti riguardano gli stranieri, con 13 interventi/servizi; 2 documenti sono relativi all'emarginazione, per un totale di 10 interventi/servizi; 3 documenti riguardano diverse categorie di beneficiari e coincide con 1 intervento/servizio.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede sei leggi regionali. I documenti sono relativi a ventisei interventi/servizi.

La Legge Regionale 8/1987 "Interventi della Regione per la tutela della maternità delle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali" definisce interventi a sostegno della maternità e della conciliazione vita/lavoro. In particolare, è prevista un'indennità integrativa dell'assegno di natalità.

La Legge Regionale 17/2000 "Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" assicura, alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. La Legge contempla interventi quali: centro anti violenza e case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

La Legge Regionale 6/2003 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” interviene sulla disciplina precedente relativa alla materia in oggetto. Gli interventi previsti sono contributi per acquisto, nuova costruzione, recupero. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.

La Legge Regionale 24/2004 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare” definisce le norme per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare, intesa come lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non-autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità” sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. La legge prevede diversi interventi: supporto e promozione delle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un’appropriata scelta di servizi; sviluppo e l’articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all’orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto; servizi consultoriali, potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogia per famiglie con minori; promozione di gruppi di incontro per genitori; spazi e momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie; azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali; attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità; sostegno alle gestanti in situazioni di disagio socio-economico; attribuzione di assegni un tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori; modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato; finanziamenti a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore; finanziamenti a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro; istituzione della Carta Famiglia, che attribuisce il diritto all’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare e di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria; reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con dis-

abilità o di figli minori in età non scolare; concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche; assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero; costituzione di associazioni denominate "Banche dei tempi"; predisposizione e attuazione di piani territoriali degli orari, diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale; turismo familiare nell'ambito del territorio regionale. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità è istituita la Consulta regionale per le famiglie.

La Legge Regionale 17/2008 "Legge finanziaria 2009" disciplina la concessione di contributi per la prima casa.

(F26).

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede tre leggi, relative a sette interventi/servizi.

La Legge Regionale 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi; offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro; disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati; valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. La legge prevede diversi interventi: nidi d'infanzia; servizi integrativi; servizi sperimentali; interventi per l'abbattimento delle rette. La Regione si avvale delle rilevazioni e monitoraggi del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.

La Legge 49/1993 "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori" (successive modifiche L.R. 34/1996) promuove e attua una organica e in-

tegrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori. Sono previsti diversi interventi: nidi aziendali, Ufficio del tutore pubblico dei minori – altri interventi citati non vengono qui analizzati in quanto approfonditi attraverso altra documentazione normativa.

La Legge Regionale 13/2000 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000” disciplina l’istituzione e il funzionamento di centri di vacanza per minori di competenza dei Comuni.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede una legge regionale, che riguarda sette interventi/servizi.

La Legge Regionale 12/2007 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani” prevede interventi quali: forum permanente; percorsi di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, anche a livello istituzionale, come espressione dell’esercizio della cittadinanza e della rappresentanza; Informagiovani; portale dei giovani; centri di aggregazione giovanile; Carta giovani; attività di orientamento dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il Piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia, e l’Osservatorio sulla condizione giovanile. Coerentemente con la legge, nel marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili e attività sportive tra Governo e Regione

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede tre leggi regionali. I documenti riguardano nove interventi/servizi.

La Legge regionale 14/1978 “Ulteriore finanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l’acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani e rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1973, n. 36, concernente provvidenze a favore dell’apprendistato artigiano” riguarda interventi per case e centri diurni per anziani. Il documento prevede un intervento. La Legge Regionale 19/1997 “Disciplina delle residenze polifunzionali” e il Regolamento 420/1997 “Regolamento delle residenze polifunzionali” disciplinano le strutture a valenza socio-assistenziale con tutela sanitaria generica, gestite da privati in forma individuale o societaria e rivolte ad accogliere, in via temporanea o continuativa, soggetti adulti che non necessitino di cure medico-infer-

mieristiche continuative, non siano permanentemente allettati, non presentino piaghe da decubito di quinto grado, non siano affetti da disturbi comportamentali tali da risultare incompatibili con le esigenze della vita comunitaria. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 10/1998 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali” intende favorire il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del ruolo dell’anziano, prevenendo il rischio di perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza; favorisce la permanenza dell’anziano nel proprio contesto familiare e sociale, adeguando l’offerta di servizi e strutture, in particolare per i non-autosufficienti, attuando interventi che assicurino all’anziano e alla sua famiglia, nell’ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta. La legge contempla diversi interventi: azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti; interventi di edilizia residenziale; posti riservati nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica; assistenza domiciliare integrata; spedalizzazione domiciliare; assistenza residenziale; assegno di cura. Viene istituito l’Osservatorio regionale per l’anziano.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede cinque leggi. I documenti riguardano 14 interventi/servizi.

La Legge Regionale 20/1995 “Disposizioni in materia socio-assistenziale” (successive modifiche L.R. 30/1995, L.R. 40/1995) attribuisce funzioni agli enti che gestiscono i servizi socio-assistenziali. La legge prevede interventi quali: assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro; rieducazione fonetica e didattica per sordomuti; pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento; pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infrassessantenni.

La Legge Regionale 41/1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»” garantisce il pieno rispetto della dignità e il diritto all’autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; promuove in favore delle medesime un’offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assi-

stenza, salvaguardando inoltre il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità. Sono previsti diversi interventi: servizio di aiuto personale; servizi di integrazione lavorativa; percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro; sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio; finanziamenti per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; trasformazione tecnica dei centralini telefonici, finalizzata alla possibilità di impiego delle persone non vedenti; centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità.

Con la Legge Regionale 4/2003 "Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole", al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti disabili e in particolare per incrementare la quantità di ore di sostegno, per i medesimi soggetti, nell'ambito della scuola dell'infanzia, dell'obbligo e secondaria superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse finanziarie a disposizione della competente autorità scolastica regionale.

La Legge Regionale 5/2004 "Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili" disciplina l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili. Il documento prevede una tipologia di intervento. La Legge Regionale 18/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" (in modifica alla precedente) promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi (gli interventi citati sono stati analizzati attraverso altra documentazione). La Regione gestisce l'Osservatorio del mercato regionale del lavoro.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede una legge, relativa a cinque interventi/servizi.

La Legge Regionale 57/1982 "Tutela della salute dei tossicodipendenti" promuove interventi quali attività di propaganda, prevenzione ed educazione contro la

droga e l'alcoolismo ed ogni altra forma di tossicodipendenza; prestazioni consultoriali; reinserimento e post-cura anche attraverso la formazione e la costituzione di comunità terapeutiche; orientamento e ausilio legale e sociale; esecuzione di programmi di formazione e qualificazione professionale. Vengono istituiti il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, quale organo tecnico consultivo della Regione, e, presso ogni Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, una Consulta per le tossicodipendenze e l'alcoolismo, con il compito di fornire pareri agli organi di amministrazione dell'Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede tre leggi regionali. Il documento è relativo a tredici interventi/servizi.

La Legge Regionale 51/1978 "Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità- vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati" prevede che ai rimpatriati che hanno svolto all'estero un lavoro subordinato cui la mancanza di apposita convenzione internazionale non riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale, contributi sugli oneri di riscatto determinati dall'Inps, a carico degli aventi titolo a pensione. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 11/1988 "Norme a tutela della cultura Rom nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei «Rom». La Legge Regionale 25/1991 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: «Norme a tutela della cultura Rom nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54" prevede lo stanziamento di contributi riguardo al nomadismo ed alla stanzialità dei Rom all'interno del territorio regionale. La Legge Regionale 54/1988 "Modificazione alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 «Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia»" interviene sulla normativa precedente in materia. I documenti prevedono i seguenti interventi: progetti di campo transito e di terreno stanziale; contributi nel settore dell'edilizia residenziale; inserimento di minori appartenenti alle comunità Rom nella scuola materna e dell'obbligo; supporto per la realizzazione di interventi previsti dalla legislazione vigente a favore dei minori e dei giovani adulti infraventenni nel circuito penale. La legge persegue le finalità citate attraverso la costituzione della Consulta regionale per la tutela della cultura Rom.

Ai sensi della Legge regionale n. 9/2008, gli interventi che la Regione Friuli Venezia Giulia intende realizzare in materia, vengono programmati mediante l'ap-

provazione annuale di un programma e finanziati con le risorse provenienti dal “Fondo in materia di immigrazione”. Con la delibera di Giunta 395/2010 “Programma Immigrazione 2010. Approvazione preliminare”, la Regione approva il Programma immigrazione 2010 e il Consuntivo Programma immigrazione 2009. Il documento prevede diversi interventi: integrazione scolastica degli allievi stranieri; accoglienza; alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e educazione civica italiana; strutture dedicate all’ospitalità temporanea; concessione di microprestiti non onerosi per l’acquisizione di alloggi in affitto; programmi di assistenza volti ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle persone vittime della tratta; percorso di assistenza e integrazione sociale alle vittime che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento; armonizzazione dei sistemi nazionali, attivati anche sul territorio regionale, per la protezione e accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati, e beneficiari di forme di protezione sussidiaria e umanitaria.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede due leggi, relative a dieci interventi/servizi.

La Legge Regionale 18/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” disciplina interventi volti a promuovere l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. Tale norma promuove la Responsabilità Sociale delle imprese del territorio regionale. La legge prevede interventi quali: promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali; iniziative per il prolungamento della vita attiva; azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali; sviluppo di servizi di cura per la persona e la famiglia; piani aziendali e territoriali rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori finalizzati ad agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell’accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare; contrasto del lavoro sommerso e irregolare; tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; azioni per l’integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo; forme di sostegno al credito dei lavoratori. La Regione gestisce l’Osservatorio del mercato regionale del lavoro.

La Legge Regionale 11/2009 “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici” promuove interventi a sostegno dell’occupazione, dei lavoratori e delle famiglie. Il documento prevede un intervento.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede due leggi, relative a un intervento/servizio, e una delibera che definisce l'impianto generale del welfare friulano.

La Legge Regionale 26/1996 "Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo" disciplina l'istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria (successive integrazioni L. R. 19/2004; L. R. 19/2006). Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non-autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (Siss), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi, valutazione dell'attuazione delle politiche sociali e di previsione dei fenomeni sociali. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali.

Con Delibera di Giunta 465/2010 "Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010-2012" la Regione approva in via preventiva il Piano in oggetto. L'art. 7 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23, che detta norme in materia di programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, in attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 229/1999, nella legge 328/2000 e nella legislazione regionale di settore, individua il Piano sanitario e sociosanitario regionale quale fondamentale strumento della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria. Il documento si articola in quattro direttrici strategiche: 1) riorganizzazione dell'offerta della rete ospedaliera; 2) istituzione di un'unica centrale operativa dell'emergenza; 3) presa in carico integrata delle persone con malattie croniche e disabilità; 4) ricerca di una maggiore efficienza complessiva del sistema sanitario e sociale attraverso l'adozione di criteri di gestione che consentano di eliminare inutili sovrapposizioni e favoriscano sinergie

operative tra le Aziende del Servizio sanitario regionale. Le Leggi regionali emanate dal 2003 ed in particolare la legge regionale 6/2006 hanno l'obiettivo generale di promuovere il benessere della comunità regionale attraverso l'innovazione e lo sviluppo del sistema di welfare regionale, ponendo al centro del sistema la persona e la sua famiglia. Un primo obiettivo è il superamento dell'ottica meramente assistenziale e l'affermazione di una strategia di integrazione delle diverse politiche del welfare, in particolare per quelle che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. La normativa regionale tenta di dare una risposta alla gravità delle questioni sociali ed alla attuale crisi del welfare non solo tenendo conto dei vincoli di bilancio, ma puntando su una nuova cultura della cittadinanza e arrivando alla definizione di regole complessive per governare gli assetti socio-economici, le politiche sociali, lo sviluppo economico e la tutela dei soggetti deboli. L'attuale quadro normativo prevede diversi cambiamenti: l'obiettivo principale degli interventi non è tanto l'erogazione delle prestazioni (che comunque devono rispondere a caratteristiche sempre maggiori di qualità), quanto la promozione dello sviluppo della persona umana, per cui il modello organizzativo previsto dalla legislazione favorisce la cittadinanza attiva e le iniziative di mutuo aiuto; i Comuni associati nei 19 ambiti distrettuali tendono ad essere trasformati da gestori di servizi in gestori di network sociali; agli operatori sociali che agiscono nell'ambito del Servizio Sociale dei Comuni viene chiesto di migliorare la capacità di presa in carico dei problemi delle persone e delle famiglie in un'ottica negoziale e collaborativa, ma anche di acquisire maggiore capacità di lettura dei fenomeni sociali e di coerente programmazione; le funzioni di osservazione dei fenomeni sociali, di erogazione delle prestazioni d'informazione, consulenza e aiuto professionale si configurano, in tal modo, come livello essenziale da erogare; l'organizzazione dei servizi e degli interventi è basata su progetti e processi e non più su procedimenti ed atti; si passa dalla semplice produzione di regole ad una sempre maggiore attenzione ai risultati; vengono promosse modalità concertative e partecipative. La Regione esprime il cambiamento con il concetto di "governo partecipato orizzontale", che prevede l'"integrazione delle politiche" di protezione sociale con le più generali politiche sociali. Quello che viene proposto è un modello di "welfare comunitario", inteso come costruzione di un "welfare di responsabilità condivise".

La legislazione sociale nella Regione Lazio

La normativa oggetto di indagine

La legislazione della Regione Lazio è particolarmente articolata in quanto comprende 72 documenti. In base alla documentazione raccolta, ad esclusione di un'unica delibera in approvazione al Piano Socio-Sanitario, lo strumento di regolazione utilizzato in ambito sociale è quello della legge regionale (71 documenti) a cui si aggiunge un'unica delibera.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 210 interventi/ servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 10 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 22 interventi/servizi; sono 6 i documenti rivolti ai minori per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 18; 7 documenti riguardano i giovani, con 14 interventi/servizi; sono 4 i documenti relativi agli anziani, per un totale di 5 interventi/servizi; 14 documenti riguardano i disabili e coincidono con 35 interventi/servizi; 6 documenti sono relativi alle dipendenze, per un totale di 19 interventi/servizi; 6 documenti riguardano gli stranieri, con 46 interventi/servizi; 6 documenti sono relativi all'emarginazione, per un totale di 27 interventi/servizi; 8 documenti riguardano diverse categorie di beneficiari e coincidono con 24 interventi/servizi.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede dieci leggi regionali. I documenti sono relativi a ventidue interventi/servizi.

La Legge Regionale 59/1980 "Norme sugli asili-nido" (successive modifiche: L.R. 3 gennaio 2000, n. 3 "Asili nido presso strutture di lavoro") disciplina l'asilo-nido quale servizio socio-educativo di interesse pubblico, che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente, con le famiglie, alla loro educazione e formazione. La gestione sociale delle strutture avviene attraverso diversi organi: assemblea dei genitori; comitato di gestione; gruppo educativo. Prevede diversi tipi di interventi: asili nido, nidi aziendali, micronidi, spazi per bambine e bambini.

La Legge 15/1976 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili” istituisce il servizio in oggetto, da realizzarsi presso le strutture dei consultori. Il documento prevede un intervento.

Con la Legge Regionale 43/1995 “Istituzione del servizio di assistente familiare” (successive modifiche: L.R. 16 aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”) viene istituito il servizio di assistente familiare che, nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo di permettere la sorveglianza dei bambini di età inferiore ai tre anni, attraverso l’affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni di queste ultime o dei familiari oppure in ambienti extradomestici a carattere familiare. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 18/2000 “Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea” definisce i requisiti per la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea. Il documento prevede un intervento.

Con la Legge regionale 32/2001 “Interventi a sostegno della famiglia” la Regione, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Il documento prevede diversi interventi, ognuno dei quali – come specificato dalla legge – va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri: prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi; una riserva pari al 20% sui programmi d’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni; il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell’abitazione principale; il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione principale; al fine di consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che

non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza, la Regione prevede titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali; contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia; promuove iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull'identità ed il ruolo sociale della famiglia; attiva sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari; istituisce, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio permanente sulle famiglie che studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità e il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali, valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni; presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia; esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia. Per la programmazione degli interventi importante il contributo della Commissione consiliare per le politiche familiari e della Conferenza regionale sulla famiglia, promosse dalla Regione.

Con la Legge regionale 10/2002 "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia", la Regione agevola l'accesso alla scuola dell'infanzia che concorre con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne e al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative per quelle familiari. In particolare, al fine di favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficoltà di adattamento e di integrazione, di bambini in situazione di svantaggio economico e di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori, la Regione concede un contributo alle madri lavoratrici per ogni figlio. La Legge Regionale 42/2003 "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia", al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, agevola l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia che concorrono, con la famiglia, alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socia-

lizzazione ed alla educazione dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni. La Legge regionale 11/2007 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica” apporta modifiche alla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica adottando misure urgenti (modifiche alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 27, L.R. 6 agosto 1999, n. 12).

La Legge Regionale 26/2008 “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare” tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno volte a favorire l’assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’equilibrio psico-fisico dei minori. La legge promuove la mediazione familiare, intesa come percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell’ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti.

La Legge 31/2008 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” istituisce il fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento e il fondo di solidarietà per i mutui, fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro; sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede sei leggi regionali. I documenti sono relativi a diciotto interventi/servizi.

Attraverso la Legge Regionale 29/1992 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” la Regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l’elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell’educazione permanente e continua e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell’ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo. Il documento prevede interventi quali: fornitura di libri di testo e di materiale didattico; interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; servizio di mensa scolastica; servizio trasporto; concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori; istituzione di residenze e convitti. Viene indetta annualmente una conferenza di servizio al fine di valutare lo stato del diritto allo studio.

La Legge Regionale 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” disciplina il riordino, la riqualificazione, la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nell’ambito territoriale regionale. Individua interventi qua-

li: interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorità giudiziaria, interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria. Il dirigente del servizio di assistenza sociale convoca, almeno trimestralmente, una conferenza del personale assegnato al servizio stesso, al fine di programmare la attività della struttura centrale e delle unità operative territoriali, verificare l'andamento del lavoro e lo stato di attuazione dei piani socio-assistenziali. La Regione raccoglie sistematicamente dati e produce studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale.

La Legge Regionale 13/2001 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio svolte a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie. A tal fine viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra la Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio, e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni relativi alle attività di oratorio e con cui viene definito un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia.

La Legge regionale 32/2001 "Interventi a sostegno della famiglia" mira a potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi; realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo; attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i Comuni competenti per territorio; realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; incrementare il servizio di assistente familiare per bambini; organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano; favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato; costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini (tale intervento viene approfondito e conteggiato attraverso la legge successiva analizzata nel presente documento); realizzare centri d'incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità so-

cializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.

Con la Legge Regionale 18/2002 “Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”, la Regione Lazio, al fine di tutelare l’inalienabile diritto al gioco del bambino, promuove l’istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.

La Legge Regionale 38/2002 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza” istituisce presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede sette leggi regionali. I documenti riguardano quattordici interventi/servizi.

La Legge Regionale 19/1999 “Istituzione del prestito d’onore” disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la promozione di iniziative imprenditoriali.

Con la Legge Regionale 29/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile, di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani e di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali promuove istituisce il Forum regionale per le politiche giovanili e il Registro regionale delle associazioni giovanili. La Regione sviluppa un Programma triennale di interventi a favore dei giovani (inserimento sociale e partecipazione dei giovani – intervento trattato attraverso altro documento -; politiche attive per l’occupazione – intervento trattato attraverso altro documento -; prevenzione del disagio giovanile; mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei; aggregazione, l’associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale; informazione e la consulenza per i giovani – intervento trattato attraverso altro documento. La Conferenza regionale per le politiche giovanili ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

Con la Legge Regionale 13/2002 “Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani”, allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d’opera, la Regione concede contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che per la normale attività lavorativa.

La Legge Regionale 25/2003 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari” disciplina un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari sul territorio regionale, con particolare riguardo a quei cittadini che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi, o si trovano in condizioni di disabilità. Al di là della consueta offerta delle strutture universitarie, gli interventi contemplati sono diversi: borse di studio; posti alloggio; prestiti d'onore; trasporto; viaggi di studio e di ricerca.

Con la Legge Regionale 32/2003 “Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani” la Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni presenti sul territorio regionale e riconosce il ruolo dei consigli comunali o municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente costituiti dagli enti locali.

La Legge Regionale 9/2006 “Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato” detta disposizioni relative agli aspetti formativi dell’apprendistato, anche al fine di favorire l’occupabilità dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l’integrazione tra formazione e lavoro.

La Legge 31/2008 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” istituisce il fondo per l’esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale, buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede quattro leggi regionali. I documenti riguardano cinque interventi/servizi.

Con la Legge Regionale 57/1990 “Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche” la Regione tutela il lavoro domestico delle persone addette alle cure familiari e domestiche, riconoscendolo fondamentale ai fini di un equilibrato sviluppo della famiglia ed utile per tutta la società. A tal fine la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni; organizzando corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro. La Regione stipula un’apposita convenzione con un istituto di assicurazione assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi.

La Legge Regionale 41/1993 “Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali” disciplina in materia di residenze sanitarie assistenziali, in quanto esse concorrono alla realizzazione nel territorio regionale di un sistema organico di servizi sociosanitari a favore delle persone an-

ziane non-autosufficienti, in grado di rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e di contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione. Sono previste strutture residenziali e semiresidenziali.

La Legge Regionale 53/1993 “Università della terza età” promuove l’istituzione e le attività delle università della terza età con le seguenti finalità: la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e l’inserimento delle persone anziane nella vita socio – culturale delle comunità in cui risiedono. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età. La Legge Regionale 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” disciplina il riordino, la riqualificazione, la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nell’ambito territoriale regionale. Prevede il servizio di telesoccorso per anziani non-autosufficienti.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede quattordici leggi regionali. I documenti riguardano trentacinque interventi/servizi.

Con la Legge Regionale 73/1979 “Attuazione di servizi speciali con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, attrezzati per il trasporto di persone inabili o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da luoghi di cura” la Regione prevede che i Comuni possano adottare apposite norme regolamentari in ordine all’impiego di autoveicoli speciali attrezzati per il trasporto di persone inabili impossibilitate ad adoperare normali mezzi di trasporto pubblico o privato; di persone fisicamente bisognose di prestazioni mediche ambulatoriali normali e non di emergenza o di cure riabilitative; di persone dimesse da luoghi di cura che ritornano non guarite nelle proprie abitazioni.

La Legge Regionale 74/1979 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” promuove interventi destinati a consentire e migliorare l’accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico. Il documento prevede complessivamente una tipologia di intervento.

La Legge Regionale 2/1986 “Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell’invalidità civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo, nonché del collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative” (successive modifiche: L.R. 11 gennaio 1989, n. 6) costituisce presso ciascuna unità sanitaria locale la commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile.

Con la Legge Regionale 8/1987 “Interventi regionali in favore dei cittadini cie-

chi” la Regione, allo scopo di coordinare e rendere più razionale ed adeguata alle esigenze delle categorie protette l’offerta di servizi, prevede la realizzazione di centri per l’attuazione di tutte le attività concernenti l’individuazione, l’istruzione e l’educazione dei ciechi, la formazione professionale, la riabilitazione, l’educazione permanente e la ricerca; l’organizzazione di forme di convivialità e di residenzialità per i ciechi che frequentino scuole o corsi fuori dell’abituale residenza; il coordinamento di tutte le attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia ed integrazione dei ciechi; la costituzione di servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti; l’individuazione e promozione di iniziative di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio ed alle concrete occasioni di possibile inserimento lavorativo; la realizzazione di centri residenziali per ciechi anziani che favoriscano forme di vita comunitaria; l’istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta; la promozione e potenziamento di iniziative di ricerca scientifica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di nuovi sbocchi professionali; il mantenimento e sviluppo delle esperienze di integrazione scolastica tra alunni vedenti e non vedenti.

La Legge Regionale 52/1989 “Nuove norme in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale” disciplina la gratuità del trasporto sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, nei giorni feriali e festivi e senza limitazioni di orario e di percorso, per i cittadini residenti nel Lazio appartenenti ad alcune categorie, quali: privi della vista, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili, sordomuti.

La Legge Regionale 58/1993 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente, con particolare attenzione alle specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

La Legge Regionale 21/1995 “Interventi per garantire l’accessibilità a mezzi di trasporto pubblico da parte dei disabili” promuove iniziative sperimentali per favorire la libera circolazione delle persone con grave difficoltà di deambulazione sui mezzi di trasporto pubblici e di uso pubblico. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” disciplina il riordino, la riquali-

ficazione, la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nell'ambito territoriale regionale. La legge prevede strutture residenziali quali: case alloggio, case di riposo.

Con la Legge Regionale 18/1999 "Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra", la Regione garantisce le prestazioni sanitarie specifiche preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra e prevede diversi interventi: cure termali; assistenza alimentare agli invalidi affetti da infermità mentale e tubercolare e da insufficienza renale; assistenza personale al grande invalido ricoverato in ospedale; usura indumenti; scarpe, guanti, copri monconi; assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici; premio per buona tenuta protesi; rimborsi spese viaggi per motivi sanitari.

La Legge Regionale 40/2001 "Modifiche alla L.R. 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e L.R. 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche-disposizioni transitorie in materia di invalidi civili" definisce le modalità di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili.

Con la Legge Regionale 18/2003 "Teatro e cinema senza barriere", la Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e nei cinema, per permettere la fruizione di tali servizi anche a coloro che, portatori di handicap, non sono messi in condizione di poterne usufruire.

La Legge Regionale 19/2003 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38. Abrogazione dell'articolo 229 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10" in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio legge 68/1999, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato. La Regione promuove diversi interventi: il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale per le persone disabili; la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale; la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel-

l'ambito lavorativo; l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio; un sistema di incentivi economici diretti a favorire l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale; l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali ovvero presso disabili liberi professionisti; l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili.

La Legge Regionale 36/2003 "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap" promuove la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi della Regione in loro favore, istituendo, presso l'Assessorato competente in materia di servizi sociali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili.

La Legge Regionale 17/2008 "Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità", al fine di promuovere l'adozione di efficaci strategie aziendali e il riconoscimento delle buone prassi volte all'inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese pubbliche e private, tenute al rispetto delle disposizioni normative della l. 68/99, istituisce il Bollino di qualità H.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede sei leggi regionali. I documenti sono relativi a diciannove interventi/servizi.

Con la Legge Regionale 46/1976 "Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze" (successive modifiche: L.R. 7 aprile 1983, n. 22) la Regione, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione di servizi sociali e sanitari previsti dalla Legge 2/1976, promuove: l'elaborazione di piani regionali per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze; lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di alcoolismo e di tossicodipendenze; lo sviluppo e l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione primaria dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, anche mediante il coordinamento degli interventi previsti dalla legge con le altre. La normativa istituisce il Comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, che formula pareri, propone interventi e promuove indagini conoscitive, accertamenti ispettivi e svolge attività di consulenza in favore della Regione nella formulazione dei piani regionali. Attraverso i Consorzi per i servizi sociali e sanitari, la Regione provvede a svolgere gli interventi opportuni per

prevenire le condizioni di emarginazione e di disadattamento, che costituiscono le radici sociali del fenomeno dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze e che ne favoriscono l'insorgenza; promuove azione di educazione sanitaria, in particolare nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle collettività in genere; coordina la cura degli alcoolisti e dei tossicodipendenti; promuove la riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, anche promuovendo la collaborazione della popolazione, e in particolare degli imprenditori e dei lavoratori, per il reinserimento nella società dei soggetti disintossicati; promuove presso gli organi competenti studi e ricerche sugli effetti nocivi dell'alcool e dei farmaci.

La Legge Regionale 54/1985 "Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze" disciplina l'organizzazione dei servizi in oggetto prevedendo l'istituzione di centri di accoglienza e di orientamento e l'attivazione di strutture quali le comunità terapeutiche residenziali, centri diurni e notturni, servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali dell'unità sanitaria locale, centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro, servizi ambulatoriali, preferibilmente ospedalieri, per i trattamenti protratti con farmaci sostitutivi.

La Legge Regionale 68/1988 "Interventi straordinari di carattere integrativo per il controllo dell'epidemia da H.I.V. (Virus dell'immunodeficienza umana) e per l'assistenza alle persone affette da A.I.D.S. (Sindrome da immunodeficienza acquisita)" disciplina la programmazione, l'attuazione e la verifica di attività integrative degli interventi svolti dai servizi e strutture del servizio sanitario regionale in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni da H.I.V. In particolare, la Regione promuove: la sperimentazione di comunità-alloggio destinate alle persone affette da A.I.D.S. che si trovino nell'accertata impossibilità di rimanere nelle proprie famiglie o al proprio domicilio anche quale risposta a valenza non solo sanitaria ma anche umana e sociale, allo scopo di evitare il ricorso al ricovero ospedaliero o il prolungamento dello stesso; servizi di assistenza domiciliare e di supporto psico-sociale; centri di assistenza.

La Legge Regionale 44/1992 "Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari" disciplina l'attività delle strutture di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private. La legge prevede diversi interventi: inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcoolisti nel mondo del lavoro; soggiorni, destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitarie.

Con la Legge Regionale 15/2001 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" (successive modifiche: L.R. 14 gennaio 2005, n. 5) la Regione, al fine di garantire lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concede finanzia-

menti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza. Gli interventi previsti sono diversi: programmi di attività volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale; progetti per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza e per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni; opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato.

La Legge 31/2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" istituisce il fondo per il contrasto all'abuso di alcolici.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede sei leggi regionali. I documenti sono relativi a quarantasei interventi/servizi.

Con la Legge Regionale 82/1985 "Norme in favore dei rom" la Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio, culturale e l'identità dei "rom" e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale e alla fruizione delle strutture per la protezione della salute e del benessere sociale. La legge individua interventi quali: erogazione di contributi ai comuni ed alle comunità montane, enti pubblici o privati, che operano senza fini di lucro, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi; erogazione di contributi a comuni e comunità montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati; agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto della casa alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria; organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale. La Consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom» (C.R.P.R.) contribuisce al perseguimento degli interventi citati.

Con la Legge Regionale 12/1990 "Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative" la Regione garan-

tisce a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipazione alle consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo l'esercizio reale del diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica regionale e locale.

La Legge Regionale 17/1990 "Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari" promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto della piena uguaglianza dei diritti nei confronti dei lavoratori italiani. Assicura, in particolare, agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento della identità culturale, la formazione professionale, promuovendo forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolando l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive. È istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione. Gli interventi previsti sono: tutela dei minori, promozione culturale e inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità; iniziative a favore degli anziani e degli handicappati; iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie atte all'apprendimento della lingua italiana, all'inserimento sociale, alla promozione della conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini laziali; iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale, alla riqualificazione degli immigrati, al loro inserimento nell'ambiente di lavoro e di vita; iniziative a favore degli studenti con particolare riferimento alla istruzione universitaria, iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati e al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero; progetti di sviluppo nei paesi di provenienza; sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni che operano a favore degli immigrati e delle loro famiglie e alle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

La Legge regionale 36/1998 "Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica" contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto. Tra gli altri, la legge prevede contributi volti a agevolare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione, con pubblicazioni su carta stampata e programmi radiotelevisivi in lingua originale.

Con la Legge regionale 23/2003 "Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari" la Regione interviene a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate a

sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra d'origine. La Regione interviene, altresì, a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo. È istituita presso l'assessorato competente in materia di emigrazione la Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi contemplati sono diversi: formazione e riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati; reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui o favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili; concessione di contributi per il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio; inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e agevolazioni per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio; per i lavoratori rimpatriabili, raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia; divulgazione della conoscenza della lingua italiana mediante specifici corsi o promuovendo accordi con gli stati esteri per l'insegnamento della stessa nelle scuole frequentate da figli di immigrati; iniziative formative, iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale; supporto alle iniziative e alle attività delle associazioni degli emigrati, sostenendo la formazione di cooperative tra emigrati laziali residenti all'estero nonché valorizzare il ruolo degli stessi anche attraverso scambi commerciali; agevolazioni alla prima sistemazione degli emigrati rimpatriati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari; contributi alle spese per la traslazione nella regione delle spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero e rimborso delle spese stesse, non coperte da assicurazioni, in caso di decesso per infortuni sul lavoro.

La Legge Regionale 10/2008 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunità locali, anche attraverso la costituzione della Consulta regionale per l'immigrazione e delle Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati. L'Osservatorio regionale contro il razzismo e la discri-

minazione è organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni. La Regione concede incentivi agli enti locali e agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale per la realizzazione di azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo e azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine; sostiene progetti specifici che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonché interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati; iniziative per l'integrazione delle seconde generazioni; l'impiego di mediatori interculturali per facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati; l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana; percorsi di educazione interculturale; iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati; borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post laurea nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione; accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione; programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri; interventi di formazione nei paesi di provenienza; attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali; riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza e iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi; acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati; inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati; iniziative di supporto alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonché alle vittime della tratta; corretta gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale; ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio; interventi mirati all'accoglienza, alla protezione e all'inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale; servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati; servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tu-

tela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze; centri di permanenza temporanea e assistenza; centri di identificazione per richiedenti asilo.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede sei leggi regionali. I documenti riguardano ventisette interventi/servizi.

Con la Legge Regionale 29/1996 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” la Regione, al fine di sostenere l’occupazione nell’ambito del proprio territorio, favorisce, nelle materie di propria competenza: la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale; i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori; la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili; l’apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro.

La Legge Regionale 23/2001 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura”, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura: prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti; copertura finanziamento non garantito; prefinanziamento, non superiore al 50 per cento, dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari; integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antirackett ed antiusura; prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura; sportello regionale antiusura. Viene istituito lo sportello regionale antiusura, volto a fornire, in collaborazione diretta con le associazioni antiusura, un aiuto ai cittadini e alle imprese coinvolte dal fenomeno dell’usura.

La Legge Regionale 21/2002 “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro”, nell’ambito di politiche attive dirette a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove, attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Gli interventi contemplati sono diversi: analisi e valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali; ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale; iniziative per diffondere la circolazio-

ne delle conoscenze relative al mercato del lavoro; aggiornamento e riqualificazione professionale; attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale; assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati e da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo; esercizio di lavoro autonomo o d'impresa attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale; definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzioni nominative; costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale.

La Legge Regionale 31/2003 "Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" istituisce il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale al fine di garantire di diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

La Legge 31/2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" prevede un polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora.

Con la Legge Regionale 4/2009 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati" la Regione riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale e come strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro. La legge prevede diversi interventi: contributi economici e supporto per la circolazione gratuita sulle linee di trasporto pubblico locale; la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; pagamento delle forniture di pubblici servizi; gratuità dei libri di testo scolastici; contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede otto leggi e una delibera. I documenti sono relativi a ventiquattro interventi/servizi.

La Legge Regionale 63/1985 "Norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio" promuove un programma di interventi per la promozione del turismo sociale e delle connesse attività ricreative culturali e del tempo libero e per la realizzazione delle strutture e dei servizi idonei ad assicurare la fruizione a tutta la

collettività regionale ed in particolare agli strati meno abbienti ed a quelli socialmente emarginati. La legge prevede interventi quali: l'acquisizione, la costruzione, il completamento, la riattivazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e strutture destinati alle attività di turismo sociale e delle attrezzature per il miglioramento della loro funzionalità; attività promozionali volte a favorire lo sviluppo del turismo sociale e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero, anche mediante apposite convenzioni con le strutture turistico - ricettive esistenti. La Regione, ai fini della programmazione degli interventi, si avvale di un comitato di coordinamento con funzioni consultive.

La Legge Regionale 80/1988 "Norme per l'assistenza domiciliare", nel quadro degli interventi diretti alla tutela degli anziani, dei disabili e dei pazienti con malattie croniche, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario, al fine di consentire alla persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non-autosufficiente, di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione. L'attività viene coordinata dai servizi di assistenza domiciliare istituiti presso ciascuna unità sanitaria locale.

La Legge Regionale 36/1993 "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero" promuove, nell'ambito territoriale regionale, lo sviluppo delle attività del tempo libero che costituiscono strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione. Le attività contemplate sono riassumibili in un unico intervento. È istituita presso l'assessorato competente in materia la Consulta regionale per il tempo libero.

La Legge Regionale 38/1996 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" disciplina il riordino, la riqualificazione, la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nell'ambito territoriale regionale. Destinatari dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge sono i cittadini, gli stranieri comunitari ed extracomunitari e gli apolidi, residenti nella Regione Lazio, senza distinzione di carattere politico, religioso; ideologico, economico e sociale. La Regione favorisce, nella fase sia della progettazione sia dell'erogazione e della verifica delle prestazioni, la più ampia partecipazione e consultazione dei cittadini delle organizzazioni sindacali a livello regionale e degli altri organismi sociali presenti nel territorio, quali strumenti di crescita civica e quali mezzi per il miglioramento del sistema socio-assistenziale ed il suo adeguamento alle esigenze dei singoli e della collettività. Sono previsti interventi di prevenzione informazione e promozione sociale; interventi finanziari e servizi di sostegno alla persona ed alla famiglia; assistenza domiciliare; servizio di aiuto personale; soddisfacimento di esigenze abitative; servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna; centro diurno; servizio semiresidenziale; servizi per la vacanza; servizio di emergenza e

pronto intervento assistenziale; interventi per l'inserimento lavorativo, affido o ospitalità in strutture a ciclo residenziale, quali casa-famiglia, gruppo-appartamento, casa-albergo e semiresidenziale.

La Legge Regionale 15/2002 "Testo unico in materia di sport" promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipe politiche occupazionali e di promozione turistica. È istituita l'Agenzia regionale per lo sport. La legge prevede due interventi: finanzia gli impianti sportivi e le relative attrezzature e facilita l'accesso al credito sportivo.

Con la Legge Regionale 20/2006 "Istituzione del fondo regionale per la non-autosufficienza", la Regione istituisce il fondo regionale per la non-autosufficienza destinato al finanziamento di interventi e servizi: interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non-autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali; servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non-autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non-autosufficiente; dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non-autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti; assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non-autosufficienti con patologie cronic-degenerative; interventi di sostegno alla persona disabile non-autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e pre-festive; programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare; interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non-autosufficienti, dei disabili non-autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non-autosufficiente (gli interventi finanziati sono già stati analizzati attraverso altra documentazione).

La Legge Regionale 4/2007 "Disciplina delle Università popolari" riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato. Il documento prevede un unico intervento.

La Legge 31/2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" prevede in-

terventi di contrasto alla crisi e sostegno alla buona occupazione; misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso; interventi di riqualificazione che garantiscano condizioni dignitose di vivibilità, integrazione sociale e sicurezza contestualmente nelle aree periferiche della città in cui insistono i campi nomadi.

La Delibera di Giunta 465/2010 approva il "Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012" individuato dall'art. 7 della L.R. 23/2004, come fondamentale strumento della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria. Sotto il profilo dei contenuti, il PSSR 2010-2 conferma gli obiettivi di salute ed i risultati attesi previsti dagli atti programmatori regionali precedenti, in particolare riguardo ai seguenti ambiti di intervento: l'accreditamento, il governo clinico e la valutazione della qualità per garantire e mantenere un sistema sociosanitario di alta qualità.

La legislazione sociale nella Regione Lombardia

La normativa oggetto di indagine

La documentazione individuata relativa alla legislazione della Regione Lombardia non è particolarmente articolata, in quanto composta da 44 documenti, di cui 18 leggi e 26 delibere.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 71 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 10 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 20 interventi/servizi; 6 documenti riguardano i minori, per un totale di 13 intervento/servizio; 1 documento riguarda i giovani, con 1 intervento/servizio; 3 documenti riguardano gli anziani e coincidono con 3 interventi/servizi; i documenti rivolti ai disabili sono 5 e coincidono con 9 interventi/servizi; 2 documenti sono relativi alle dipendenze, per un totale di 3 interventi/servizi; sono 3 i documenti relativi agli stranieri, con 16 interventi/servizi; i documenti relativi all'emarginazione sono 4 e trattano 6 interventi/servizi; una legge quadro riguarda diversi target.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede tre leggi e sette delibere. I documenti sono relativi a venti interventi/servizi.

La Legge Regionale 44/1976 "Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia" istituisce il servizio in oggetto con obiettivi di tutela della salute, di protezione della maternità e dell'infanzia, di riconoscimento e di agevolazione della famiglia, di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e nel pieno rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 16/1987 "La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale" ha l'obiettivo di tutelare la donna e il neonato durante la gravidanza e dopo la nascita. Il documento prevede un intervento.

La Legge regionale 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia", riconoscendo quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia, così come definita da-

gli articoli 29 e 30 della Costituzione e quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità, promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. Il documento prevede diversi interventi: erogazione contributi per affrontare spese dei mutui sulla casa; nidi famiglia; asili nido; strutture per attività ludiche ed educative per l'infanzia; banche del tempo; elenchi pubblici di persone qualificate che accudiscano i bambini a domicilio; asili aziendali; buoni servizio a favore delle famiglie per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati.

La Deliberazione 8243/2008 "Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della DGR n. 6001/2007 e dell'Intesa del 14 febbraio 2008" prevede progetti di sperimentazione per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (riduzione della pressione fiscale; sostegno ai costi sostenuti per le funzioni di cura attraverso il sistema dei titoli sociali); progetti sperimentali e interventi per la qualificazioni del lavoro delle assistenti familiari; istituzione del fondo per le non-autosufficienze.

La Delibera di Giunta 011138/2010 "Linee guida sperimentali per la collaborazione tra consultori familiari accreditati e dipartimenti materno infantili ospedalieri" approva le linee attraverso le quali vengono individuate possibili collaborazioni finalizzate all'integrazione territorio-ospedale in ambito materno-infantile. Viene istituito il Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT). Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta VIII 011140/2010 "Modalità per la valutazione e il cofinanziamento dei progetti innovativi relativi alle politiche regionali per la famiglia" individua le modalità per la predisposizione del bando di cofinanziamento di progetti innovativi ai sensi della L.R. 23/99 e L.R. 1/08 con l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà fra le famiglie, allo sviluppo dell'associazionismo familiare, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e aiuto solidale. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta VIII 011141/2010 "Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità" definisce le modalità per la presentazione di progetti a carattere sperimentale coordinati a livello regionale coerentemente con la L.R. 23/99, che mirano a promuovere il sostegno alla maternità e alla paternità, aiutare i genitori nella funzione di cura e educativa, sostenere famiglie monogenitoriali e famiglie che vivono situazioni conflittuali, rafforzare relazioni familiari e sociali. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta VIII 011152/2010 "Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità di offerta socio-educativa per la prima infan-

zia del sistema privato” approva i criteri per la sottoscrizione di convenzioni per l’acquisizione di prestazioni dalle unità di offerta socio-educativa private per la prima infanzia. Il documento prevede interventi quali nidi, micronidi, centri per la prima infanzia, nidi famiglia.

La Delibera di Giunta VIII 011197/2010 “Modalità di assegnazione del buono famiglia per l’anno 2010” individua e approva i criteri di assegnazione dei buoni famiglia, erogati alle famiglie lombarde con almeno un figlio minorenni o che versano in una situazione di disagio socio-economico dovuto all’interruzione o sospensione del rapporto di lavoro e che si fanno carico del pagamento della retta di un familiare anziano/disabile ricoverato in una struttura residenziale in Lombardia. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta IX 000084/2010 “Sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità” approva la sperimentazione di interventi regionali volti a sostenere socialmente ed economicamente le madri in gravidanza che, trovandosi in difficoltà sociali ed economiche scelgono comunque di non ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. Il documento approva, inoltre, le linee guida per la collaborazione tra i consultori familiari pubblici e privati accreditati ed i Centri di Aiuto alla Vita. Vengono, infine, istituiti, il Registro regionale dei Centri di Aiuto alla Vita e il Fondo Nasko.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede tre leggi e tre delibere. I documenti riguardano tredici interventi/servizi.

La Legge Regionale 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani.

La Delibera di Giunta 14043/2003 “Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del protocollo operativo coordinato ai sensi della L.476/1998 approvato con Dgr 29 dicembre 2000 n. 2992” approva le linee guida in materia di adozioni. Quale strumento di coordinamento e attuazione del protocollo viene costituito un tavolo operativo locale, al quale partecipano soggetti istituzionali e non (in particolare associazioni familiari).

La Legge Regionale 34/2004 “Politiche regionali per i minori” promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica e a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l’inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale. Il documento prevede

diversi interventi: servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, assistenza domiciliare ai minori, sostegno all'integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, servizi socio educativi per disabili, servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse, comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, centri di accoglienza per gestanti e mamme con bambini e bambine, servizi di mediazione familiare, affido. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile l'Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche.

La Deliberazione di Giunta 20100/2004 "Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza" definisce le modalità con cui vengono erogati i servizi in oggetto. Il documento prevede un intervento.

La Legge Regionale 6/2009 "Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età.

La Delibera di Giunta VIII 011134/2010 "Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria: sviluppo della funzione agente di rete anno 2010" sviluppa ed estende la funzione agente di rete nel settore adulti e nell'area penale minorile attivando convenzioni e stanziando risorse. Il documento, introducendo la figura dell'agente di rete, prevede un intervento.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede un'unica delibera. Il documento riguarda un intervento/servizio.

La Delibera di Giunta VIII 011030/2010 "Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e di formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2010/2011" conferma il sistema dote (già introdotto con Legge Regionale 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia") come elemento unificante in grado di favorire una programmazione unitaria delle diverse forme di finanziamento, centrata sulla domanda, con l'obiettivo di introdurre modalità procedurali innovative e semplificate che favoriscono la persona che accede ai servizi del sistema istruzione, formazione e

lavoro regionale. Prevede diverse componenti relative a: percorsi di istruzione (buono scuola, sostegno al reddito, merito), percorsi di istruzione e formazione professionale (percorsi sperimentali, percorsi personalizzati per allievi diversamente abili (finalizzati all'inserimento lavorativo come previsto dalla Legge regionale 13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"), sostegno al reddito, percorsi per il successo formativo). Il documento prevede un intervento.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede tre delibere. I documenti riguardano tre interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 7435/2001 "Attuazione dell'art. 12 L.R. 31/1997 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani" e relativi allegati definiscono le modalità di autorizzazione al funzionamento delle RSA. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 12903/2003 "Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati" definisce indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 011151/2010 approva i requisiti minimi di esercizio delle unità di offerta sociale "Alloggio protetto per anziani", struttura costituita da più unità abitative indipendenti date in locazione ad anziani con fragilità sociali che scelgono l'alloggio come proprio domicilio. Un gestore pubblico o privato ne assume la responsabilità di gestione. Si configura, da un lato, come un sostegno sussidiario alle persone e alle loro famiglie, dall'altro lato come supporto alla rete territoriale dei servizi sociali. Il documento prevede un intervento.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede cinque delibere. I documenti riguardano nove interventi/servizi.

La Deliberazione di Giunta 17513/2004 "Piano regionale triennale per la salute mentale" prevede diverse tipologie di strutture residenziali psichiatriche: comunità riabilitative ad alta assistenza, comunità protette ad alta assistenza, comunità protette a media assistenza, comunità riabilitative a media assistenza, comunità protette a bassa protezione. Per alcune strutture residenziali è prevista una forma di residenzialità leggera, intesa come programmi che non hanno nella residenzialità il loro fulcro, ma che per essere attuati necessitano dell'appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito. Alcune strutture possono fungere anche da centro diurno. Nei percorsi di trattamento dei pa-

zienti sono previsti inserimenti lavorativi. Vengono costituiti punti di ascolto denominati Centri psicosociali.

La Deliberazione di Giunta 18333/2004 “Definizione della nuova unità di offerta “Comunità alloggio socio-sanitaria per persone con disabilità (Css): requisiti per l’accreditamento” definisce la Comunità Socio Sanitaria come comunità alloggio socio-assistenziale autorizzata al funzionamento, che, essendo disponibile anche all’accoglienza di persone adulte con grave disabilità prive di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall’utente come sua dimora abituale, è accreditata al sistema socio-sanitario regionale. Alle persone accolte in tali strutture viene garantito un voucher mensile di lungo-assistenza.

La Deliberazione di Giunta 19883/2004 “Riordino della rete delle attività di riabilitazione” disciplina le strutture di riabilitazione domiciliari e di ricovero.

La Deliberazione di Giunta 7433/2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “Servizio di formazione all’autonomia per le persone disabili” disciplina il servizio in oggetto, inteso come servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. È caratterizzato dall’offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia. Il documento prevede un intervento.

La Deliberazione di Giunta 10160/2009 “Determinazioni in merito agli interventi sperimentali per persone che si trovano in stato vegetativo e per persone affette da malattie dei motoneuroni, in particolare sclerosi laterale amiotrofica. Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale” prevede l’erogazione di contributi ai familiari-care givers e l’assistenza gratuita nelle strutture residenziali.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede due delibere, che riguardano tre interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 6219/2007 “Approvazione delle linee guida regionali di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale” approva le Linee Guida allegate, che contengono indicazioni tecniche tese a stimolare un approccio alla “questione prevenzione dipendenze” inter-settoriale nella direzione di favorire l’elaborazione da parte della DG Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia di strategie integrate di intervento al di là delle classiche suddivisioni di competenze istituzionali. La prevenzione in tema di droghe è un fenomeno complesso, articolato e mutevole, che coinvolge numerosi attori ed è influenzato sia dal clima socio-cultura-

le presente, sia dalla normativa di riferimento. Dunque il perseguimento di obiettivi preventivi a livello territoriale non può significare semplicemente realizzare interventi di prevenzione, ma significa promuovere politiche di inclusione sociale, di promozione e di sviluppo delle fasce giovanili della popolazione, di sostegno agli adulti ecc., prevedendo il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti del territorio all'interno di una azione complessiva che veda partecipi anche i Dipartimenti dipendenze delle Asl con il loro patrimonio di conoscenze e di esperienze maturate in questi anni. In termini operativi tale approccio comporta l'adozione di azioni strategiche di: elaborazione, esplicitazione e attuazione di strategie regionali di prevenzione in linea con lo stato dell'arte e con le indicazioni internazionali di settore; comunicazione sociale e di sensibilizzazione rivolte all'intera comunità locale, inserendo su questo sfondo l'attivazione di tutte le figure naturali di riferimento, con un effetto 'moltiplicatore' delle potenzialità dell'intervento degli esperti (orientati ad intervenire a supporto dei primi o nelle situazioni in cui siano già evidenti i segni della patologia); integrazione fra i diversi settori dell'intervento educativo, sociale e socio-sanitario. Il documento conferma il Tavolo Tecnico Regionale della Prevenzione, costituito da operatori esperti appartenenti alle Strutture Territoriali Dipendenze delle AA.SS.LL. e del Privato Sociale.

La Delibera di Giunta 12621/2003 "Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art.12 comma 3 e 4 L.R. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze" individua diversi servizi (servizio accoglienza, servizio terapeutico/riabilitativi, servizio di trattamento specialistico, servizio pedagogico/riabilitativi, servizio territoriale dipendenze/multidisciplinare integrato) che possono essere a carattere residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Viene istituito a livello regionale il Comitato Interdipartimentale Regionale, finalizzato alla realizzazione di una strategia di intervento condivisa ed uniforme nei diversi ambiti territoriali, composto dai funzionari regionali, dai responsabili dei Dipartimenti tecnico funzionali delle dipendenze e dai rappresentanti del pubblico e del privato.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede due leggi e una delibera. I documenti riguardano sedici interventi/servizi.

La Legge Regionale 77/1989 "Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi" disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi, tesi a favorire i rapporti con le comunità locali e a migliorare le interrelazioni con le istituzioni locali. La legge

prevede diversi interventi: realizzazione di campi sosta o di transito, progetti di zone residenziali, iniziative in campo scolastico e professionale, interventi di tutela dei minori. Viene istituita la Consulta regionale per il nomadismo e, a livello regionale, il Comitato Interdipartimentale Regionale, finalizzato alla realizzazione di una strategia di intervento condivisa ed uniforme nei diversi ambiti territoriali, composto dai funzionari regionali, dai responsabili dei Dipartimenti tecnico funzionali delle dipendenze e dai rappresentanti del pubblico e del privato. La Legge Regionale 38/1988 "Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie" promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie, predisponendo un programma annuale che prevede interventi in materia di: inserimento lavorativo, apprendimento della lingua italiana, orientamento scolastico, diritto allo studio, formazione professionale, reinserimento immigrati nei Paesi di origine, ampliamento della disponibilità di abitazioni, contributi per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazioni. Viene istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari come organo di consultazione e partecipazione.

La Deliberazione di Giunta 7435/2008 "Determinazione in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie ministeriali destinate alle gestione dei decreti flussi 2006: promozione degli interventi di accoglienza e promozione sociale" approva il programma di interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi. Gli interventi previsti sono diversi: programmi di informazione sulle regole del mercato degli alloggi; servizi di clinica transculturale; mediazione linguistico culturale; laboratori socio-educativi per minori e adolescenti stranieri e sostegno alla funzione genitoriale; servizio telefonico multilingue sui temi dell'immigrazione; percorsi di diffusione della lingua italiana attraverso canali televisivi. Il documento prevede l'apporto tecnico scientifico dell'istituto l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede tre delibere e una legge. I documenti riguardano sei interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 6262/2001 "Linee guida per la presentazione progetti ed il riparto dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore di persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora" approva le linee guida allegate individuando essenzialmente due tipologie di interventi: interventi di strada e percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

La Legge Regionale 8/2005 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette ne-

gli istituti penitenziari della regione Lombardia” promuove il recupero e il reinserimento in società delle persone sottoposte a misure restrittive. In particolare, la legge promuove attività di formazione professionale ed inserimento lavorativo. La Delibera di Giunta 9143/2009 “Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: sviluppo della funzione agente di rete anno 2009-2011” approva le linee guida allegatte relative allo sviluppo della figura dell’agente di rete. Il percorso di sviluppo della funzione Agente di rete si snoda intorno al Gruppo territoriale di coordinamento.

La Delibera di Giunta 9391/2009 “Utilizzo delle risorse del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali destinate all’attuazione di un programma sperimentale di interventi in materia di inserimento lavorativo a fasce svantaggiate della popolazione” approva il progetto sperimentale di interventi in materia di inserimento lavorativo a favore di fasce svantaggiate della popolazione, denominato “Valore Lavoro”, con il quale si definiscono le modalità e gli interventi che danno attuazione all’accordo sottoscritto con il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che stanziava le risorse necessarie per la realizzazione del programma di interventi, individua l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità come soggetto incaricato della realizzazione e del monitoraggio della sperimentazione. Il documento prevede 2 interventi: percorsi di inserimento lavorativo dei rom e dei sinti; sensibilizzazione sui luoghi di lavoro.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede una legge quadro, analizzata a livello generale, senza individuare interventi/servizi specifici.

La Legge 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” riordina e supera le disposizioni legislative di settore precedenti (leggi regionali 1/86, 3/97 e 1/03) in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione, riorganizza la rete dei servizi e degli interventi sociali e socio-assistenziali sul territorio e definisce i compiti degli enti pubblici, delle istituzioni e del non profit. La legge è espressione di un processo di riforma di carattere culturale, che tende alla costruzione di un welfare leggero, dinamico, plurale (approccio che guarda alla persona nella sua totalità; centralità della persona e sulla sua libertà di scelta e di impegno; qualsiasi intervento alla persona deve essere basato su un piano personalizzato, condiviso con la persona fragile stessa e con la sua famiglia), sussidiario (la società civile organizzata è il pilastro dell’azione pubblica della società lombarda), responsabile (“Patto di co-responsabilità” tra istituzioni e famiglie, fondato sull’idea di generatività e di solidarietà *inter e infra-generazionale*), centrato sulla famiglia (la famiglia rap-

presenta il cardine del welfare lombardo e viene concepita, non tanto come una questione privata, quanto, piuttosto, come un investimento pubblico; le politiche sociali – realizzate “con” la famiglia e non “per” la famiglia – devono, pertanto, guardare alla famiglia come soggetto in sé, portatore di diritti propri, ulteriori rispetto a quelli dei singoli componenti. L'importanza della famiglia viene concretamente sostenuta: valorizzandone l'attitudine naturale ad essere luogo di cura e accoglienza; favorendo la conciliazione del ruolo della famiglia con le esigenze della società (cfr. Premio Famiglia Lavoro, per le realtà produttive che mostrano una particolare sensibilità alle problematiche dei dipendenti legate alla conciliazione tra lo svolgimento del lavoro quotidiano e la gestione della propria realtà familiare); sostenendo la libertà di scegliere e organizzare prestazioni e servizi (cfr. Piano Assistenziale Individuale (Pai), titoli sociali come buoni e voucher socio-sanitari); promuovendo la capacità di sviluppare percorsi di autonomia rispetto ai servizi esistenti (la persona in condizione di scegliere in un sistema misto, dove le realtà competono tra loro e dove l'accreditamento è il parametro di valutazione della qualità; centri di assistenza domiciliare; amministratore di sostegno per disabili). Le principali novità che contraddistinguono la legge sono un maggiore snellezza delle procedure, il rafforzamento del sistema dei controlli, che si sposta sul piano effettivo, operativo; il ruolo centrale del Comune (con l'istituzione del Segretariato sociale, in collaborazione con la Asl, la persona riceve l'assistenza necessaria attraverso un piano personalizzato che con continuità la segue nell'evolversi dei suoi bisogni, sia sul piano sociale che su quello sanitario), l'istituzione del tutore o amministratore di sostegno per i non-autosufficienti, che può essere attivato su richiesta della persona o dai familiari per i non-autosufficienti, il riconoscimento e rafforzamento del ruolo del Terzo settore, che non solo partecipa alla gestione della rete dell'unità d'offerta ma anche alla sua programmazione e gestione, la creazione del Fondo per la non-autosufficienza, con risorse del Governo al quale Regione Lombardia potrà concorrere con fondi propri, per sostenere la persona e la famiglia. Il welfare lombardo si fonda sul metodo del buono-servizio, un sostegno di carattere economico erogabile direttamente alla persona o alla famiglia per sostenere le spese di un caregiver familiare. Il sistema della “dote” in vigore (nelle sue molteplici forme per la scuola, la formazione, il lavoro, l'assistenza) valorizza il nesso tra libertà della persona e il senso di responsabilità nei confronti della collettività. Tale sistema prevede l'assegnazione alle famiglie di una somma in denaro che può essere accumulata e usata nel lungo periodo. La caratteristica innovativa risiede nel fatto che nella maggior parte dei casi è risorsa rivolta non al singolo individuo ma al nucleo familiare e assegnata in anticipo rispetto alla necessità di utilizzo (per soddisfare un bisogno potenziale e non a fronte di una specifica esigenza insorta).

La legislazione sociale nella Regione Sicilia

La normativa oggetto di indagine

La documentazione individuata relativa alla legislazione della Regione Sicilia è composta da 31 documenti, di cui 19 delibere e decreti e 12 leggi.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 88 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia. Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 3 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 19 interventi/servizi; 1 documento riguarda i minori, con 1 intervento/servizio; 2 documenti riguardano gli anziani e coincidono con 2 interventi/servizi; 2 documenti sono relativi ai disabili, per un totale di 14 interventi/servizi; la normativa rivolta direttamente a diversi target non individua interventi analizzati in modo specifico.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede due leggi e tre decreti. I documenti sono relativi a venticinque interventi/servizi.

La Legge Regionale 22/1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona. Il documento prevede interventi quali assistenza abitativa; affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari; interventi di ricovero volti a garantire l’assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non-autosufficienti; assegni personali in caso di pre-affidamento o in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati; creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze madri e istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà.

La Legge Regionale 10/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” riconosce e valorizza il ruolo della famiglia, con interventi quali: abbattimento interessi sui prestiti; programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata per coppie e famiglie monoparentali; programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione presso i consultori; tute-

la della maternità e della vita nascente (case famiglia; la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro; concorso alle spese per le adozioni internazionali; interventi per il sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative; centri di accoglienza per donne vittime di violenza; interventi per l'affido familiare; buono socio-sanitario a sostegno della spesa sostenuta per l'attività di assistenza e cura garantita dalle famiglie che mantengono nel proprio contesto anziani non-autosufficienti (di 69 anni e 1 giorno) o soggetti con grave disabilità, purché conviventi e legati da vincoli di parentela, in alternativa al ricovero nei presidi residenziali. L'erogazione del buono socio-sanitario riconosce ed incentiva l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura della famiglia nei confronti dei soggetti conviventi, bisognevoli di continua assistenza, ad integrazione e supporto dell'attività socio-sanitaria di prevenzione, cura e riabilitazione fisica o psichica, in alternativa al ricovero ed all'abbandono, ponendo a frutto l'impegno degli stessi familiari e l'appoggio delle reti di solidarietà e di mutuo aiuto, quali il vicinato ed il volontariato. Il buono socio-sanitario, da erogare a favore delle famiglie in relazione alla gravità della condizione di non-autosufficienza dell'anziano o del disabile, si distingue in: *a*) buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia nel "prendersi cura" dei propri familiari, con l'impegno del caregiver familiare e delle reti di solidarietà familiare o dei soggetti legati da rapporti consolidati con le famiglie e verificabili; *b*) buono di servizio (voucher): titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da caregiver professionale presso organismi ed enti no profit, riconosciuti ed accreditati; madri di giorno; formazione professionale; coordinamento orari della città; iniziative di conciliazione di attività di lavoro e familiari; banche del tempo; sportelli per la famiglia. La legge prevede l'istituzione di un Registro delle associazioni familiari. È istituito, inoltre, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie. Il Decreto 27 novembre 2009 istituisce il Coordinamento regionale sull'affidamento familiare.

Il Decreto 2454/2008 "Iniziative a sostegno delle famiglie con figli minori a carico e conviventi in numero pari o superiore a quattro" prevede iniziative a favore delle famiglie numerose.

Il Decreto 1357/2006, coerentemente con la Legge Regionale 214/1979 "Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana" prevede il potenziamento di asili nido comunali e la realizzazione di nidi e micronidi aziendali.

Il Decreto 72/2007 "Integrazioni e modifiche del documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento "Analisi, orientamenti e priorità L. 328/00 - Triennio 2004/2006" contribuisce alla definizione delle modalità di attuazione dei Piani di Zona. Assegna prio-

rità ad interventi quali buoni socio-sanitari alle famiglie che comprendono nel loro ambito anziani non-autosufficienti o disabili gravi; bonus nuovi nati; progetto di vita, da attuare in via sperimentale, che incida in modo più efficace e strutturale sulla situazione economica delle famiglie disagiate, concedendo l'opportunità di realizzare un progetto in ambito lavorativo, attraverso un prestito senza garanzie materiali, legato soltanto alla valutazione degli obiettivi e agli aspetti motivazionali; progetti innovativi per le fasce deboli, legati alla attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede una legge e due decreti. Il documento riguarda otto interventi/servizi.

La Legge Regionale 22/1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona. Il documento prevede interventi quali: interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria (assistenza economica; assistenza abitativa; servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture; inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative); iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà.

Il Decreto 23 gennaio 2009 "Approvazione della convenzione stipulata tra il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l'associazione SOS Telefono Azzurro onlus - Linea nazionale per la prevenzione all'abuso all'infanzia, per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale". È previsto un Comitato di coordinamento che stabilisce le modalità organizzative e operative per l'attuazione della convenzione in oggetto.

Il Decreto presidenziale 1889/2007 disciplina le comunità-alloggio per minori.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede quattro decreti relativi a sei interventi/servizi.

Il Decreto 2949/2008 approva le linee guida per un sistema regionale del servizio civile in Sicilia.

Il Decreto 247/2009 “Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi delle azioni nn. 1-2-3-4-6 dell’accordo di programma quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” della Regione siciliana”, il Decreto 698/2009 “Avviso per la richiesta di cofinanziamento per i progetti destinati ai giovani e presentati in ambito europeo in attuazione dell’azione 5 “Orientati verso l’Europa” dell’Accordo di programma quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” della Regione siciliana” e il Decreto 849/2009 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi dell’azione 7 “Giovani e lavoro” dell’accordo di programma quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” della Regione siciliana” danno attuazione all’Accordo di Programma Quadro. *Giovani protagonisti di sé e del territorio* in data 1/08/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche giovanili e dalla Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, che ha come finalità la valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta dei giovani e che individua obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni innovative per i giovani. Il documento prevede interventi tesi a promuovere la creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale, aumentando l’offerta di opportunità di crescita individuale/di gruppo e la partecipazione attiva ad eventi culturali, ad attività ludico-ricreative, ad azioni di solidarietà sociale, volte a potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità dei giovani; promuovere stili di vita sani e modelli positivi di comportamento sia attraverso azioni volte alla crescita della cultura della legalità, al potenziamento dell’attività sportiva e dell’educazione, alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio, sia infine sensibilizzando i giovani sui rischi derivanti dall’assunzione di droghe, dall’abuso di sostanze alcoliche, dai disturbi dell’alimentazione; promuovere la cultura dell’accoglienza e della multiculturalità, per favorire il dialogo e l’integrazione tra i giovani di provenienza geografica diversa, nell’ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del rispetto reciproco; sostenere le relazioni familiari intergenerazionali, attraverso azioni di counseling e sostegno al giovane e alla famiglia per prevenire situazioni di difficoltà e disagio socio-familiare, favorendo occasioni di crescita, di confronto tra adulti e adolescenti/giovani, sostenendo e affiancando la famiglia nel delicato ruolo educativo, ciò al fine di intervenire sul giovane nella costruzione dell’identità personale e sociale; sostenere percorsi di vita indipendente, attraverso la promozione della cultura d’impresa e dando priorità ad iniziative che utilizzano per fini produttivi e/o sociali beni confiscati alla mafia.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede due decreti relativi a due interventi/servizi.

Il Decreto 27 aprile 2006 “Disposizioni in materia di R.S.A. per anziani non-autosufficienti e disabili” definisce le condizioni per le migliori modalità di funzionamento delle RSA per anziani.

Il Decreto 5 agosto 2009 “Intervento in favore di anziani ultrassessantacinquenni soli in condizioni di indigenza” prevede sostegno economico a favore dei beneficiari in oggetto.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede due leggi regionali e due decreti, relativi a sedici interventi/servizi.

La Legge Regionale 215/1979 “Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana” promuove tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattie mentali; integrazione dei presidi e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali operanti nel territorio; superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione dei comuni o dei loro consorzi.

La Legge Regionale 68/1981 “Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap” promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale; disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap. La Legge prevede interventi quali: servizi ambulatoriali; centri diurni; strutture residenziali; case alloggio e comunità familiari; servizi di trasporto gratuiti; periodi di soggiorno; sostegno economico; adeguamento alloggi; servizi occupazionali-riabilitativi; servizio di aiuto personale; l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali; formazione e qualificazione professionale; percorsi di integrazione lavorativa.

Il Decreto 2399/2007, coerentemente con la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante. Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, disciplina gli interventi in oggetto individuando la graduatoria dei bene-

ficiari.

Il Decreto presidenziale 16 febbraio 2009 “Attuazione della delibera di Giunta regionale n. 354 del 23 dicembre 2008. Utilizzo di somme per fronteggiare le emergenze dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e delle comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici” prevede contributi ai comuni in relazione all'accoglienza dei disabili psichici.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede un decreto, che riguarda due interventi/servizi.

Il Decreto 4147/2003 approva i criteri per la valutazione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze da finanziare con le quote 2001/2002 del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferite alla Regione Siciliana. Il documento prevede strutture per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze residenziali e semiresidenziali.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede due delibere, che riguardano tredici interventi/servizi.

Il Decreto 8/2005 “Criteri e modalità per la concessione di benefici economici previsti dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale per le politiche migratorie. Finanziamento di iniziative nei settori dell'accoglienza in situazioni di emergenza e dell'integrazione degli immigrati extracomunitari” introduce interventi a sostegno dell'immigrazione tesi a eliminare o quanto meno ridurre le barriere linguistiche e/o culturali che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte degli immigrati, attraverso la formazione interculturale degli operatori delle istituzioni pubbliche e/o private; diffondere corsi di lingue e cultura italiana a tutti i livelli; sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo anche attraverso il monitoraggio costante del fenomeno attraverso la creazione di un rapporto organico con gli enti pubblici a vario titolo competenti, nel processo di protezione ed assistenza dei richiedenti asilo; promuovere la diffusione delle informazioni tra gli immigrati e tra i cittadini sulla nuova normativa (legge 30 settembre 2002, n. 189) concernente le modifiche apportate al testo unico in materia di immigrazione, tenendo presente che le istituzioni devono essere comunque i principali referenti, offrendo sportelli informativi in grado di facilitare, attraverso strumenti di supporto, come le figure dei mediatori interculturali, l'assistenza necessaria onde evitare percorsi alternativi a quelli

della legalità; rimuovere con opportune campagne di sensibilizzazione anche a livello locale ogni forma di intolleranza e discriminazione sostenendo le rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorire la partecipazione alla realtà locale; attivare e/o potenziare i centri di accoglienza per far fronte alle situazioni di maggiore degrado; creare alloggi sociali per offrire ospitalità ai lavoratori immigrati con partecipazione alle spese; promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni e/o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; tutelare le donne ed i minori attraverso la realizzazione di alloggi e arredi per madri sole con bambini sotto i tre anni; diffondere la presenza di mediatori interculturali all'interno dei consultori familiari; effettuare consulenza per la normativa sul lavoro domestico; effettuare consulenza legale per le vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta.

Il Decreto 145/2005 di ammissione a finanziamento di enti che realizzano corsi di lingua italiana per stranieri, da attuazione all'Accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di politiche attive del lavoro rivolte a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia, sottoscritto il 6 ottobre 2010 promuove un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso attraverso la creazione di una rete di servizi pubblico/privati per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto 31 marzo 2000 istituisce la Consulta regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede tre leggi e due decreti. I documenti riguardano sei interventi/servizi.

La Legge Regionale 22/1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona. Il documento prevede interventi quali: assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; assistenza post-penitenziaria.

La Legge regionale 17/2008 "Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento" disciplina il provvedimento in oggetto.

Il Decreto 2527/2008, coerentemente con la Legge Regionale n. 20 del 13 settembre 1999 che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere contributi, sino ad un massimo di £.50 milioni (25.822,24) annui, prioritariamente al-

le Associazioni antirackett riconosciute, a Fondazioni, a Centri ed altre Strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi e dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà, disciplina la concessione di contributi.

La Legge 9/2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" prevede interventi di promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana.

Il Decreto presidenziale 22 aprile 2009 "Attuazione della delibera di Giunta regionale n. 85 del 6 marzo 2009. Destinazione di una somma ad interventi, a favore delle fasce più deboli della popolazione, tesi a migliorare l'offerta dei servizi di assistenza con l'obiettivo di favorire l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio" prevede interventi con particolare riferimento alle donne, ai giovani (15-24 anni), ai disabili e agli immigrati.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target individua dieci interventi/servizi, attraverso una legge.

La Legge Regionale 22/1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona. Il documento prevede interventi quali: segretariato sociale; servizio sociale professionale; aiuto domestico, assistenza economica, assistenza domiciliare; centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani; comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare; centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; soggiorni di vacanze. È istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali. Al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge possono concorrere le associazioni di volontariato liberamente costituite, aventi finalità che attengono alla materia socio-assistenziale.

Il documento "Verso il Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana. Linee guida di indirizzo ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona - Triennio 2001-2003, in attuazione della legge 328/2000" rappresenta una base della discussione e la proposta metodologica per avviare un percorso volto a definire le regole, gli indirizzi, i ruoli e le competenze proprie di un sistema integrato di servizi alla persona e alla famiglia che rappresenti per la Regione Siciliana non

soltanto l'occasione del recepimento dei decreti attuativi relativi alla legge 328/2000, ma l'affermazione di una strategia operativa volta a definire e consolidare, in tempi e modalità certi, l'indirizzo socio-sanitario come punto di coesione di una rete territoriale per il contrasto all'esclusione e per il sostegno allo sviluppo che sappia erigersi a livello di Piano Socio-Sanitario della Regione. L'architettura istituzionale delineata dal Piano individua un "modello federalista solidale su scala regionale, in cui: tutti i livelli di governo, (Comuni, Province, Regione), sulla base degli indirizzi dello Stato e dell'Unione Europea e tenendo conto delle specificità territoriali, concorrono a formulare, realizzare e valutare le politiche sociali; le organizzazioni sindacali e le associazioni sociali e di tutela degli utenti partecipano a formulare gli obiettivi di benessere sociale e a valutarne il raggiungimento; le comunità locali, le famiglie, le persone sono soggetti attivi delle politiche sociali e, in quanto tali, svolgono un ruolo da protagonista nella progettazione e nella realizzazione del sistema; l'aggregazione e l'auto-organizzazione degli utenti, delle famiglie, delle persone è fattore di arricchimento della rete dei servizi; le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano in campo socio-assistenziale partecipano alla programmazione regionale del sistema; le Onlus, la cooperazione, il volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi, concorrono alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema integrato; le Onlus, la cooperazione, il volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati provvedono, insieme ai soggetti pubblici, all'offerta e alla gestione dei servizi". Il Piano riconosce un ruolo di primaria importanza agli enti e agli organismi dipendenti o collegati con la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e Confessioni religiose, al mondo della ricerca e della formazione e al mondo della finanza e del credito, soggetto fondamentale per realizzare un sistema di interventi e servizi efficiente e sostenibile. Il Piano Socio-Sanitario mette al centro del nuovo sistema degli interventi e dei servizi sociali siciliani i diritti di cittadinanza e le responsabilità diffuse della comunità locale. "la rete dei servizi essenziali, da costruire in ogni ambito territoriale, dovrà affrontare i bisogni del territorio, prevedendo innanzitutto un insieme di interventi volti a comprendere le ragioni del disagio e a promuovere l'ascolto delle persone, per poter consigliare percorsi o anche semplicemente per favorire l'orientamento nel sistema dei servizi". Il sistema pubblico-privato dei servizi si sviluppa intorno al sostegno alla famiglia, che "non è soltanto destinataria di servizi, ma è anche "risorsa", non in quanto surrogato delle istituzioni, piuttosto come soggetto attivo di politiche sociali. Occorre, pertanto, migliorare e promuovere la capacità delle famiglie di agire su scala locale, insieme agli altri

soggetti presenti nella comunità. Il programma di Governo dedica ampio spazio alle politiche familiari e agli impegni che il Governo dovrà assumere in materia. In esso si afferma, fra l'altro, che quando parliamo di politiche di sostegno della famiglia non intendiamo riferirci ad un fatto privato che riguarda il legame fra alcune persone, ma essa va intesa come "bene pubblico", in quanto società primaria e naturale fondata sul matrimonio su cui si regge l'intera società. Non è possibile, cioè, parlare di società se non si parte dalla famiglia. La società è una società di famiglie, o di persone in famiglia. La socialità umana non si esaurisce nello Stato, ma emanando dalla natura comunitaria della persona, si esprime prima di tutto nella famiglia, la quale, quindi deve vedere riconosciuta la sua autonomia. La famiglia svolge innanzi tutto un compito di educazione, di socializzazione e di formazione".

La piena attuazione della legge 328/2000, nel quadro di una più ampia ri-definizione del sistema dei servizi socio-sanitari della Regione, rende necessario un intervento legislativo regionale su alcune tematiche fondamentali: famiglia; immigrazione; non profit; riordino delle Ipad; riordino dell'assistenza socio-sanitaria.

La legislazione sociale nella Regione Toscana

La normativa oggetto di indagine

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Toscana, sono stati individuati complessivamente 23 documenti, di cui 16 leggi regionali e 7 delibere.

La documentazione selezionata individua 107 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia.

Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 7 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 13 interventi/servizi; sono 2 i documenti rivolti ai minori per un numero complessivo di interventi/servizi pari a 17; 4 documenti riguardano i giovani, con 17 interventi/servizi; 1 documento è relativo agli anziani, con 6 interventi/servizi; 5 documenti riguardano i disabili e coincidono con 12 interventi/servizi; 1 documento è relativo alle dipendenze e propone 4 interventi; 1 documento riguarda gli stranieri, con 17 interventi/servizi; 3 documenti riguardano l'emarginazione, per un totale di 8 interventi/servizi; 2 documenti riguardano diverse categorie di beneficiari e coincide con 13 interventi/servizi.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede quattro leggi regionali e tre delibere. I documenti sono relativi a tredici interventi/servizi.

La Legge Regionale 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 "Regolamento di attuazione L.R.41/2005") il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Attraverso questa legge, la Regione definisce: i contenuti e le caratteristiche degli interventi e dei servizi sociali (v. Carta dei Servizi Sociali); le modalità di accesso ai servizi; l'assetto organizzativo (prevedendo l'introduzione del modello della società della salute); le tipologie di politiche sociali integrate: politiche per le famiglie, per i minori, per gli anziani, per i disabili, per gli immigrati, per i nomadi, per le persone a rischio di esclusione sociale, per la tutela della salute mentale, per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze. La LR 41 del 2005 tro-

va attuazione nel PISR (Piano integrato sociale regionale 2007-2010; modificato con Delibera di Giunta 69/2009), nelle Leggi e nei relativi regolamenti attuativi approvati negli anni successivi relativamente alle diverse categorie di destinatari. La normativa prevede che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano e promuovano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato. La Regione valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, le sostiene nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o anziani; sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): consultori familiari; servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita; servizi di consulenza e di mediazione familiare; iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La Delibera di Giunta 263/2009 "L.R. 69/2008 modificata dalla L.R. 12/2009 - Indirizzi per interventi di sostegno al reddito e per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa" e relativo allegato disciplina la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa come previsto dalla normativa citata. Il documento riguarda un unico intervento.

La Delibera di Consiglio 43/2009 "Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51" prevede integrazioni a stanziamenti precedenti previsti dal programma regionale di edilizia residenziale pubblica e contribuisce alla definizio-

ne di quattro interventi: recupero e riqualificazione alloggi ERP; recupero e costruzione alloggi a locazione sostenibile per almeno 15 anni; riqualificazione patrimonio residenziale da destinare alla prima casa; progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea.

La Legge Regionale 70/2009 “Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali” disciplina l’attivazione da parte della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale. Il documento riguarda un intervento.

La Legge Regionale 86/2009 “Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro” sostiene l’educazione all’uso consapevole delle risorse economiche e promuove le iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell’usura e degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la formazione di specifiche figure in ciò specializzate. È istituito il coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura. Il documento prevede un unico intervento.

La Delibera di Giunta 33/2010 “Approvazione degli indirizzi relativi all’istituzione del fondo regionale di garanzia finalizzato a garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà” istituisce il fondo in oggetto. Il documento prevede un unico intervento.

La Legge Regionale 14/2010 “Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati” definisce le modalità di sostegno al reddito per chi perde il lavoro. Il documento prevede un unico intervento.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede due leggi, relativi a diciassette interventi/servizi.

La Legge Regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato. Gli interventi previsti sono: nido di infanzia, servizi integrativi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell’educatore, nido aziendale, interventi di educazione non formale degli adolescenti, interventi per il diritto allo studio (borse di studio; buoni studio; contributi per acquisto libri scolastici), orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in

ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, obbligo di istruzione. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.

La Legge Regionale 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 "Regolamento di attuazione L.R.41/2005") il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o non accompagnati; affidamento; adozione nazionale ed internazionale; centri di pronto accoglienza per minori; case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento; servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare; gruppi appartamento per minori. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede due leggi e due delibere. I documenti riguardano diciassette interventi/servizi.

La Legge Regionale 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato.

Il documento prevede diversi interventi: educazione non formale dei giovani, interventi per il diritto allo studio universitario (servizi di ristorazione; servizi di alloggio; borse di studio; collocamento professionale, formazione post-obbligo e superiore. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.

La Legge regionale 35/2006 "Istituzione del servizio civile regionale" istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale. È istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.

La Delibera di Giunta 100/2008 "Approvazione schema dell'Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili denominato: Sviluppo delle Politiche giovanili della Regione Toscana" approva l'accordo di programma (allegato A) e prende atto della relazione tecnica del Nurv della Regione Toscana. Il documento prevede nove interventi tesi a: favorire la partecipazione e la socializzazione, incentivare l'impegno sociale, promuovere protagonismo e responsabilizzazione, realizzare strumenti di informazione, sostenere e promuovere la creatività, sostenere e promuovere la cultura della legalità, sviluppare la rappresentanza e la cittadinanza attiva, sviluppare progetti a regia regionale, promuovere progetti di investimento. Il documento prevede l'attivazione di uno strumento organizzativo che consenta un coordinamento tra le iniziative e le politiche settoriali regionali già in essere sugli stessi temi.

La Delibera di Giunta 182/2008 "Indirizzi regionali per la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti fiduciari a studenti universitari" approva gli indirizzi per l'attivazione del servizio di prestito fiduciario agli studenti universitari e la costituzione del relativo fondo di garanzia.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede una legge regionale, che riguarda sei interventi/servizi.

La Legge Regionale 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 "Regolamento di attuazione L.R.41/2005") il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il

documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi per anziani; forme di agevolazione per l'accesso a servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate; servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non-autosufficienti e affetti da patologie degenerative; strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non-autosufficienti; servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani; forme di agevolazione per l'accesso a trasporti. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede quattro leggi e una delibera. I documenti riguardano dodici interventi/servizi.

La Legge Regionale 100/1998 "Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie" introduce tariffe agevolate per il trasporto di categorie svantaggiate. Il documento riguarda un unico intervento.

La Legge Regionale 47/1991 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche" (successive modifiche L.R. 66/2003) definisce le procedure per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili dove sono residenti persone disabili. Il documento prevede tre diversi interventi: l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili dove sono residenti persone disabili, adeguamento del trasporto pubblico, acquisto dei veicoli ed incentivazioni per lo studio e la produzione degli stessi.

La Delibera di Giunta 1166/2000 "L.R. 52/98 "Approvazione convenzione-quadro per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e ripartizione delle risorse Fondo nazionale art. 13 L. 68/99" e relativi allegati delineano un programma di

inserimento lavorativo per soggetti disabili.

La Legge Regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l’impiego e dei centri per l’impiego. Tale Commissione garantisce interventi relativi al diritto al lavoro dei disabili, finanziati attraverso l’istituzione di un Fondo regionale dedicato. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.

La Legge Regionale 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 “Regolamento di attuazione L.R.41/2005”) il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): servizi domiciliari; servizi diurni e semiresidenziali; soluzioni abitative autonome e parafamiliari per disabili; servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari delle persone disabili; forme di agevolazione per l’accesso a servizi culturali, ricreativi e sportivi di disabili; forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l’inserimento sociale e professionale. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali

del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede una legge regionale. Il documento è relativo a diciassette interventi/servizi.

La Legge Regionale 29/2009 “Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”, approvata dopo un lungo percorso di concertazione, affronta i temi legati all'immigrazione in modo unitario e persegue l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”, di durata pluriennale, ed il documento annuale di intervento. Si tratta di una legge “quadro”, nell'ambito della quale è possibile individuare diversi interventi: la Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri; promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale; promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri; promuove la diffusione della conoscenza della lingua italiana; favorisce l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri nella scuola; favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo; facilita l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi; promuove interventi volti a favorire la professione di culto legata a differenti tradizioni religiose; promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili; promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati; riconosce, come azione positiva per l'integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all'imprenditoria immigrata; promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di

violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo; sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza; promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi, promuove interventi a favore dei detenuti stranieri. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, ed in particolare l'elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell'immigrazione.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede una legge regionale, relativa a quattro interventi/servizi.

La Legge Regionale 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 "Regolamento di attuazione L.R.41/2005") il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile; inserimenti lavorativi ed abitativi per tossicodipendenti; strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento per soggetti dipendenti da sostanze da abuso; unità di strada per la prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede tre leggi, relative a otto interventi/servizi.

La Legge Regionale 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 “Regolamento di attuazione L.R. 41/2005”) il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): servizi di pronto intervento e di prima assistenza per persone in situazione di disagio; strutture di accoglienza diurna o notturna per persone in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La Legge Regionale 32/2009 “Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari” valorizza e promuove l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza. Il documento descrive diverse attività riconducibili ad un'unica forma di intervento.

La Legge Regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione: educazione non formale per adulti, formazione continua, formazione professionale, inserimento lavorativo di categorie svantaggiate, inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede due leggi, relative a tredici interventi/servizi.

La Legge Regionale 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplina (con il concorso del Decreto del Presidente della Regione 15/2008 “Regolamento di attuazione L.R.41/2005”) il sistema integrato di interventi e servizi sociali e rappresenta il modello scelto per promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il documento prevede numerosi interventi (alcuni dei quali non verranno qui analizzati come interventi, in quanto già approfonditi attraverso altra normativa ad hoc): strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; comunità di tipo familiare; interventi di carattere abitativo di emergenza a beneficio delle giovani coppie e di famiglie monoparentali; i servizi di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento; case e centri antiviolenza; sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza; interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento; interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne. La Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, e forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con famiglie e associazioni familiari. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi, previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato e diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

La Legge Regionale 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non-autosufficienza” istituisce il fondo in oggetto, al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non-autosufficienti, disabili e anziane. Sono previsti diversi interventi: interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico; interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali; inserimenti in strutture semiresidenziali; inserimenti temporanei o di sollievo in residenza; inserimenti permanenti in residenza.

La legislazione sociale nella Regione Veneto

La normativa oggetto di indagine

La documentazione individuata relativa alla legislazione della Regione Veneto è composta da 76 documenti, di cui 46 delibere e 30 leggi. È stato, dunque, selezionato un unico strumento di regolazione.

Complessivamente, la documentazione selezionata individua 101 interventi/servizi.

La legislazione regionale prodotta in ambito sociale e familiare si completa, inoltre, con altri documenti che non vengono considerati nella presente ricerca, dato che non rispondono pienamente ai criteri indicati nella metodologia. Come previsto dalla metodologia, i documenti selezionati regolano interventi e servizi che fanno riferimento direttamente al beneficiario finale. Nello specifico, sono presenti 11 documenti che riguardano la famiglia che coincidono con 15 interventi/servizi; 5 documenti riguardano i minori, per un totale di 19 interventi/servizi; 3 documenti riguardano i giovani, con 11 interventi/servizi; 4 documenti riguardano gli anziani e coincidono con 7 interventi/servizi; 12 documenti riguardano i disabili con 23 interventi/servizi; sono 3 i documenti relativi alle dipendenze, per un totale di 6 interventi/servizi; 2 documenti riguardano gli stranieri e individuano complessivamente 10 interventi/servizi; 5 documenti sono relativi all'emarginazione, per un totale di 7 interventi/servizi; 1 delibera, relativa a 3 interventi/servizi, è rivolta a diversi target.

La normativa rivolta alle famiglie

La normativa rivolta direttamente alle famiglie prevede undici delibere. I documenti sono relativi a quindici interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 140/2007 “Mutui a tasso zero alle giovani coppie per la prima casa – Revisione Convenzione di cui alla DGR 1411/04” e relativi allegati rinnovano e modificano la convenzione stipulata tra Regione e Istituti di credito a sostegno del mutuo a tasso zero per giovani coppie. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3826/2007 “Approvazione piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 1259” rivede la rete dei servizi socio-educativi con l'obiettivo di far fronte alla complessità crescente che negli ultimi vent'anni ha fatto emergere bisogni nuovi ed ha evidenziato la necessità di organizzare risposte molteplici, flessibili, dinamiche per affrontare contemporaneamente le nuove esigenze dei bambini, dei loro

genitori e delle famiglie. Grazie alla legge regionale 32/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, il Veneto, primo in Italia, si è dotato di una pluralità di servizi innovativi che hanno affiancato la tradizionale offerta pubblica di servizi all’infanzia. La crescita della domanda e dell’offerta e la sua professionalità si è progressivamente evoluta attraverso altre due normative innovative: le proposte maturate con la legge n. 285/1997 e con la legge n. 448/01 sui nidi presso i luoghi di lavoro. Cogliendo il nuovo orientamento delle politiche sociali derivante dalla L. n. 328/00, la Regione approva il “Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi nel Veneto” e affianca alle unità di offerta preesistenti di erogazione dei servizi alcuni strumenti innovativi: asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia, nido in famiglia.

La Delibera di Giunta 3922/2007 “Interventi a favore dell’adozione nazionale ed internazionale” interviene in materia di adozione promuovendo e valorizzando il ruolo dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio nel quale vive la famiglia adottiva, in un’ottica di vigilanza attenta alla tutela del minore, ma soprattutto nell’ottica dell’accompagnamento e del sostegno, prima nella scelta, quindi nell’attesa e poi successivamente all’ingresso in famiglia del bambino adottato. Inoltre, valorizza il ruolo degli enti autorizzati, non solo nella fase di abbinamento, ma anche nella sensibilizzazione, informazione e nel sostegno post adottivo, all’interno di una corretta interpretazione dei principi del decentramento istituzionale e della sussidiarietà. Il documento anticipa il Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali (approvato con Delibera 1132/2008, che sostiene la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle “fasi di crisi”, nel rispetto di una cultura dell’adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie fasi del percorso, nella quale l’operatore del servizio territoriale o dell’ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo) e l’Accordo aggiuntivo (allegato che prevede la possibilità di qualificare ulteriormente l’offerta dei servizi nei confronti delle coppie adottive e di realizzare una specifica azione regionale per il sostegno e la promozione delle attività di quegli enti autorizzati in Italia e all’estero che garantiscono particolari livelli di offerta nei servizi di accompagnamento alla coppia e al minore adottato e disponibilità a partecipare alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività), individuando modalità di intervento trasversali alle diverse iniziative e prevede una tipologia di intervento.

La Delibera di Giunta 3923/2007 “Marchio Famiglia: implementazione progetto biennio 2007-2008” evidenzia l’esigenza di proseguire nello sviluppo del piano regionale di cui alla DGR 1855/06, avente per oggetto Fondo regionale

di intervento per l'Infanzia e Adolescenza. "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale" che si sostanzia nel *Progetto "Marchio Famiglia"*, progetto pilota per sperimentare, a livello locale, nuove iniziative rivolte alla famiglia, alla genitorialità ed ai minori. La Delibera prevede tra le altre azioni, "la promozione e sostegno per la diffusione dei nuovi servizi destinati alla prima infanzia, svolti presso le abitazioni civili (tipo nido in famiglia)", al fine di dare continuità alla sperimentazione già avviata nel 2005 grazie al Bando Regionale Mamma per Mamme e per individuare e definire un modello originale di "nido in famiglia", precisandone i requisiti e le modalità di funzionamento e focalizzando l'obiettivo sulla erogazione del servizio medesimo. Il documento prevede l'intervento ed il supporto dell'Osservatorio Regionale Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia.

La Delibera di Giunta 4195/2007 "Assegnazione contributi a favore dei Consulenti Familiari Privati Riconosciuti, anno 2007. L.R. 28/77" individua l'intervento in oggetto, introdotto con la L.R. 28/77 "Disciplina dei consulenti familiari".

La Delibera di Giunta 2412/2008 "Fondo di Solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro. Definizione dei requisiti e delle modalità di accesso e determinazione dei criteri di ripartizione. L.R. 27.02.2008 n. 1, art. 23" si pone l'obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno alle famiglie colpite da tali improvvisi e drammatici eventi, che spesso si trovano a fronteggiare, oltre al dolore e al disorientamento, anche una situazione di emergenza economica. Il documento individua un intervento. È prevista l'attività di rendicontazione da parte dell'Osservatorio Nuove Generazioni e Famiglia.

La Delibera di Giunta 3189/2008 approva il bando "Contributi regionali per far fronte alla eventuale insolvenza sui mutui e contributi su mutui per acquisto, nuova costruzione e recupero prima casa" per interventi in linea con le indicazioni della legge regionale 4/2007 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3912/2008 "Progetto "Sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c)" approva il progetto in oggetto con l'obiettivo di promuovere un piano di sviluppo per il riconoscimento della centralità sociale della famiglia, sperimentando, anche attraverso l'iniziativa regionale del "Marchio Famiglia", l'attuazione di politiche tariffarie a favore delle famiglie nei Comuni della Regione del Veneto. Il documento prevede una tipologia di intervento. È previsto il coinvolgimento dell'Osservatorio Nuove Generazioni e Famiglia.

La Delibera di Giunta 2567/2009 “Approvazione e finanziamento del progetto denominato “Sperimentazione di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari”” approva il progetto in allegato, che prevede l’attivazione in forma sperimentale di una rete qualificata di servizi di supporto alle famiglie nella gestione del processo di selezione di assistenti familiari e di attivazione-conduzione dei relativi rapporti di lavoro e un percorso per favorire la conoscenza dei servizi e delle agevolazioni disponibili, migliorare il livello di conoscenza di operatori, famiglie e lavoratori sulle modalità di attivazione e gestione dei rapporti di lavoro domestico. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 2571/2009 “Interventi a sostegno della neo-genitorialità e della genitorialità” da continuità al progetto regionale Centri per la Famiglia. È previsto il coinvolgimento dell’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia per la realizzazione delle attività di pubblicizzazione, di studio, di raccolta dati, di formazione, di monitoraggio e di verifica dei risultati. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3721/2009 “Programma di sviluppo del Marchio Famiglia: approvazione del progetto “Distretto Famiglia” e modalità di attuazione” predispone il progetto citato, che ha il compito di far maturare una consapevolezza pro-famiglia nella vita amministrativa e di governo mediante una politica che coinvolga tutto il territorio e gli attori che in esso gravitano, sollecitando le risorse già presenti e attive. Uno dei principali vincoli per l’occupabilità femminile è rappresentato dalla difficoltà, specialmente in alcune fasi della vita, di sincronizzare i tempi del lavoro, della famiglia, del territorio. Attraverso il “Distretto Famiglia” si intende pianificare sistemi di servizi sperimentali orientati alla famiglia, adottando piani operativi trasversali, con la partecipazione diretta di tutte le organizzazioni che costituiscono e rappresentano il “Sistema Famiglia” (sistemi dei servizi, rete familiare, contesto lavorativo). Il “Distretto Famiglia” è quindi una strategia complessiva, un’azione di sistema, di raccordo, tra i diversi soggetti che a vario titolo operano nella società e che condividono la comune finalità di offrire alle famiglie un benessere sostenibile. Per immettere processi di innovazione nelle politiche per la famiglia e creare i presupposti per un territorio sensibile verso tali tematiche, l’ottica di riferimento è perseguire un metodo di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni: sociale, riproduttiva, educativa, economica, che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva. Il progetto prevede la stesura del Manuale di certificazione familiare, della guida biennale da distribuire alle famiglie residenti in Veneto e delle linee guida per la realizzazione dei “Distretti Famiglia”. Per l’implementazione e la diffusione del progetto Marchio Famiglia, si propone la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico. Il documento individua un intervento.

La normativa rivolta ai minori

La normativa rivolta direttamente ai minori prevede una legge e quattro delibere, che riguardano diciannove interventi/servizi.

La Legge Regionale 31/1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” (successive modifiche LL.RR. 10.7.1986 n. 26 e 30.3.90 n. 23) prevede interventi quali il trasporto e/ o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio; i servizi mensa; la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d'uso individuale agli alunni della scuola dell'obbligo; l'attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto, in carenza di altre forme assicurative; la piena attuazione dell'integrazione nell'ambito delle strutture scolastiche e formative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap; il pieno inserimento nell'ambito delle strutture scolastiche e formative dei figli di emigrati rientrati in Italia; la regolare scolarizzazione e la formazione professionale dei figli dei nomadi; l'erogazione di borse di studio per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli, in situazioni di disagio economico, familiare o sociale; l'erogazione di servizi residenziali direttamente predisposti o convenzionati e/ o buoni alloggio, per lo utilizzo debitamente documentato di altre opportunità residenziali.

La Delibera di Giunta 4575/2007 “Attività dei centri provinciali di contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori per il 2008 (Legge 269/98 e DGR 4067/07)” specifica quanto introdotto con DGR n. 4010/02, che approva il Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori prevedendo l'istituzione dei centri terapeutico-riabilitativi a livello provinciale o interprovinciale, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 269/98 e dal Decreto n. 98/2002. È previsto il monitoraggio dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza i giovani e famiglia. Il documento individua un intervento.

La Delibera di Giunta 4584/2007 “Progetti a favore dei minori in forte rischio di abbandono, sfruttamento e marginalità sociale” promuove iniziative finalizzate a promuovere il miglioramento della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza all'interno di un contesto di sostegno alle capacità genitoriali e all'interno di una visione complessiva, adottando la prospettiva della prevenzione e dell'integrazione, a contrasto dei rischi sociali ed evolutivi di esclusione e marginalità. Il documento prevede interventi quali: sostegno educativo individualizzato e mediazione; sostegno alla crescita delle competenze relazionali e l'inserimento nella vita sociale dei minorenni; sviluppo delle capacità educative dei genitori; percorsi di accompagnamento formativo, di orienta-

mento e di sostegno all'inserimento lavorativo dei ragazzi. Considerate le caratteristiche di sperimentabilità, della necessità di curare particolarmente il monitoraggio e la valutazione finalizzati alla trasferibilità e alla definizione di linee di intervento da applicare a tutto l'ambito regionale, si ritiene opportuno affidare la realizzazione dei progetti all'Osservatorio Regionale per l'Infanzia, l'Adolescenza i Giovani e la Famiglia.

La Delibera di Giunta 2416/2008 approva il documento (allegato) "*Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti - Biennio 2009/2010*", che definisce una struttura organizzativa e programmatoria capace di sostenere ed accompagnare lo sviluppo dei servizi regionali per la protezione, cura e tutela dei bambini e dei ragazzi, di dare indicazione di un coerente percorso di recepimento ed attuazione da parte del sistema dei servizi regionali delle Linee Guida per la protezione e tutela 2008, approvate con DGR n. 569 dell'11 marzo 2008, delle Linee Guida regionali per l'affidamento familiare e degli Orientamenti nel rapporto fra scuola e servizi territoriali. Il documento prevede diversi interventi: centri diurni, accompagnamento domiciliare, comunità residenziali terapeutico-riabilitative, centri per l'affidamento e la solidarietà familiare, centri provinciali di contrasto e presa in carico di situazioni di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori, accompagnamento all'adozione, Ufficio Pubblico tutore dei Minori. È previsto l'intervento dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza i giovani e famiglia.

La Delibera di Giunta 2421/2008 "Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori. Piano Attività 2008. Conferma incarico al Responsabile scientifico", in linea con la legge regionale 432/88 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori", definisce alcuni aspetti di carattere organizzativo in merito all'ufficio, che svolge funzioni di reclutamento e formazione dei tutori, collegamento fra Servizi territoriali ed Autorità Giudiziaria, ascolto e monitoraggio delle situazioni di criticità, promozione della partecipazione dei minori ai percorsi intrapresi per assicurare la tutela dei propri diritti. Il documento individua un intervento in base alla delibera di Giunta 1084/2009 "Programma europeo "Daphne III" 2007-2013 Specific Transnational Projects JLS/2008/CFP/DAP/2008-1. Titolo del progetto "Search" - Spread and exchange alternatives and research to help families and keep children safe at home" - Scambi di conoscenze e possibilità per aiutare le famiglie a tenere i bambini nel contesto familiare in un ambiente sicuro" approva il programma in oggetto, con l'obiettivo di informare e favorire lo scambio di buone pratiche in merito alla tutela dei minori da situazioni di violenza.

La normativa rivolta ai giovani

La normativa rivolta direttamente ai giovani prevede tre delibere, relative a undici interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 496/2008 “Programma “Gioventù in azione” – Azione 4.4 - Progetto Europeo “OPEN DOOR”. Approvazione del contratto dell’Agenzia Esecutiva Educazione Audiovisivi e Cultura della Commissione Europea: Agreement nr.10326/YOUTH 4.4/2007/R1/IT/EACEA/001” approva il programma in oggetto finalizzato al sostegno di progetti miranti all’inclusione e alla partecipazione dei giovani nella pianificazione e fornitura dei servizi per i giovani stessi e all’identificazione di metodologie innovative per coinvolgere i giovani che vivono in contesti periferici dove scarse sono sia le opportunità che le prospettive di formazione e di sviluppo personale. È previsto l’intervento dell’Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza i giovani e famiglia.

La Delibera di Giunta 672/2008 “Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili “Il futuro della sostenibilità – la sostenibilità del futuro: I giovani del Veneto” – integrazione annualità 2008-2009” approva il documento allegato, articolato in cinque azioni costruite per rispondere in modo globale alle esigenze espresse dai giovani, dagli enti e dai soggetti del terzo settore che si occupano del mondo giovanile e sviluppate secondo l’approccio della ricerca-azione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti. L’accordo prevede interventi quali: attività aggregative in campo artistico, culturale, economico; attività di scambio con l’estero e la realizzazione di progettualità in ambito europeo; forme sperimentali di confronto ed interazione tra i giovani e le istituzioni; Informagiovani; promozione delle possibilità formative e di istruzione e orientamento lavorativo; promozione del volontariato ed del servizio agli altri (servizio civile); consultori giovani; punti di ascolto; educativa domiciliare; educatori di strada. È con la legge regionale 29/88 “Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani” (successive modifiche L.R. 37/1994) che la Regione, al fine di acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, istituisce un gruppo di lavoro interdisciplinare – formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione professionale, assistenza sociale, sanità, lavoro, emigrazione, sport e tempo libero -, l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile – servizio pubblico a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell’associazionismo – e la Consulta giovanile.

La Delibera di Giunta 2626/2008 “Azione A dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili. Bando “GPS - Giovani Produttori di Significati” – anno 2008 –DGR n.1975 del 15/7/2008. Proroga termine di presentazione progetti” dà seguito al DGR 1975/2008, con cui la Giunta regiona-

le ha approvato il bando 2008 “GPS: Giovani Produttori di Significati” che declina all’interno della Macro Azione A, quale azione portante dell’APQ stesso, due elementi particolarmente significativi: la L.R. n. 29/88, storico caposaldo normativo delle politiche giovanili venete e l’esperienza del progetto pilota Junior, iniziativa sperimentale mirata alla valorizzazione dei gruppi informali giovanili. Il bando GPS si presenta con una pluralità di intenti di notevole rilievo: da una parte, la valorizzazione del percorso svolto a livello territoriale attraverso i bandi degli anni precedenti; dall’altra una funzione “tester”, volta a sperimentare quanto espresso attraverso il PDL n. 83 di rivisitazione normativa delle politiche giovanili regionali, con lo specifico scopo di cercare una riorganizzazione del “sistema politiche giovanili” all’interno dell’area sociale anche attraverso l’utilizzo funzionale dei piani di zona e la messa in rete delle strutture esistenti; infine, la necessità di far tesoro di quanto emerso nella realizzazione del progetto Junior, valorizzando le grandi potenzialità espresse in quell’ambito dal mondo giovanile veneto.

La normativa rivolta agli anziani

La normativa rivolta direttamente agli anziani prevede quattro delibere, relative a sette interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 4253/2008 “Accoglienza residenziale di persone anziane non-autosufficienti in strutture religiose” individua strutture religiose di carattere residenziale per l’accoglienza di anziani. Il documento disciplina questo tipo di servizio nell’ambito delle indicazioni fornite dalla Legge Regionale 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, che prevede strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero diurno; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo, di carattere estensivo o intensivo.

La Delibera di Giunta 471/2009 “DGR 394 del 20 febbraio 2007 “Indirizzi ed interventi per l’assistenza alle persone non-autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06” - Paragrafo 3.2 e paragrafo 7” disciplina i Centri di Servizio residenziali per persone anziane non-autosufficienti.

La Delibera di Giunta 473/2009 “Adesione al progetto nazionale “PASSI d’argento” e sperimentazione regionale” testimonia la partecipazione della Regione al progetto, denominato “PASSI d’argento” (2008-2010) che persegue la definizione di strumenti e procedure per l’implementazione, nelle diverse regioni, di un sistema di sorveglianza sulla popolazione anziana. Viene affidato all’Osservatorio Regionale sulla Condizione della Popolazione Anziana e Disabile, all’interno delle sue attività istituzionali, il coordinamento e il sostegno ne-

cessario alla realizzazione della sperimentazione regionale. Il documento prevede una tipologia di intervento.

La Delibera di Giunta 216/2010 “Residenzialità extraospedaliera per persone anziane non-autosufficienti. Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non-autosufficienti e altri non-autosufficienti (Svp e Sapa) relativa a ciascun ambito di attività” prevede strutture semiresidenziali per anziani non-autosufficienti. Il monitoraggio delle strutture viene realizzato attraverso la costituzione di un apposito gruppo.

La normativa rivolta ai disabili

La normativa rivolta direttamente ai disabili prevede dodici delibere. I documenti riguardano ventitre interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 422/2008 “Promozione di attività di sensibilizzazione, informazione, formazione finalizzata a una nuova cultura sulla disabilità” promuove attività informative sul tema della disabilità. Viene coinvolto l'Osservatorio regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 1138/2008 “Linee guida per il funzionamento del Servizio Integrazione Lavorativa” approva le linee guida in oggetto relative al Servizio Integrazione Lavorativa (Sil) - istituito con legge regionale n. 16 del 3 agosto 2001 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione delle legge 12 marzo 1999, n.68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss”, le cui finalità e caratteristiche organizzative sono state definite con apposita Dgr 3350/01 -, un servizio socio-sanitario delle Aziende Ulss orientato all'inclusione sociale delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale (orientamento per agevolare l'apprendimento di regole di base per un inserimento lavorativo; formazione in situazione; mediazione al collocamento; mantenimento del posto di lavoro per favorire la conservazione nel tempo del posto di lavoro acquisito; supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro; continuità scuola lavoro; alternanza struttura protetta-lavoro; integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni; integrazione sociale in ambiente lavorativo finalizzato a promuovere la partecipazione delle persone con disabilità grave alla vita della comunità in un reale contesto lavorativo). Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 2702/2008 “Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce” disciplina la concessione di contributi per la promozione dell'inserimento lavorativo di persone non udenti nell'ambito della comunicazione e della diffusione del linguaggio dei segni. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3115/2008 “Art. 25 L.R. 9/2005. Strutture innovative per la disabilità. D.G.R.V. n. 3828 del 13.12.2005. Esercizio 2008” disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di strutture destinate o da destinarsi all'erogazione di servizi innovativi per la disabilità. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3906/2008 “Progetto per l'assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti presso l'O.P.S.A” dà continuità al progetto sperimentale per l'assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti presso l'O.P.S.A. – Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd) (approvato con DGR 1203/2004). Tale progetto persegue, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'obiettivo di ridurre le difficoltà che incontrano tali soggetti, nella fruizione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale offerte dai tradizionali centri di erogazione. Il documento prevede una tipologia di intervento.

La Delibera di Giunta 864/2009 “L.R. 22 febbraio 1999, n. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1 e art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23: “Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA. Modalità attuative per l'anno 2009” disciplina la concessione dei contributi in oggetto coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 6 del 22 febbraio 1999 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman”. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 865/2009 “Progetti Vita Indipendente. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 39 lettera l-ter.” Disciplina l'attuazione del progetto citato, nell'ambito del quale si intende, per Vita Indipendente, la possibilità per una persona con disabilità fisico motoria grave di poter vivere senza dover ricorrere al ricovero in struttura, di poter prendere decisioni riguardanti la propria vita. Il progetto di Vita Indipendente è rivolto a persone con disabilità grave con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. L'intervento dell'assistente personale, nell'ambito del progetto, deve essere personalizzato ed organizzato dalla persona con disabilità stessa in base alle sue specifiche esigenze, scegliendolo ed assumendolo direttamente, con regolare contratto di lavoro. Tale progetto si inserisce nel complesso di interventi in materia di disabilità integrativi rispetto alle prestazioni ordinarie dei servizi territoriali, domiciliari e residenziali, che la Regione Veneto ha attivato in linea con i disposti della legge 104 del 5 febbraio 1992: “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, in particolare l'articolo 39, l-ter, che prevede che le Regioni possano provvedere a disciplinare, allo scopo di ga-

rantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 1680/2009 "Recepimento del "Protocollo d'Intesa, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione di un percorso progettuale per accrescere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione sull'istituto dell'amministratore di sostegno di cui alla legge n. 6/2004 e della proposta progettuale ad esso collegata" pone in essere il protocollo in oggetto, finalizzato alla valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno, quale strumento giuridico di tutela delle persone e di promozione dei valori di solidarietà umana e sociale. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 1998/2009 "Nuovo progetto "Accessibilità a Venezia" per il triennio 2009-2011 (L.R. 2/2006 - art. 26)" approva una convenzione per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità dei soggetti con ridotta capacità motoria nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia. Sono previsti interventi quali: servizi di trasporto, trasporto assistito e trasporto dedicato di persone disabili, disabili non deambulanti e anziane in perdita di autonomia e in situazione di fragilità, residenti nel Comune di Venezia, ai Centri Diurni per anziani e per disabili, ai luoghi di studio, di lavoro, di riabilitazione e del tempo libero; servizi di trasporto di soggetti minori ai servizi specialistici, ai Centri estivi o nell'ambito di specifici progetti; servizi di trasporto di disabili gravi che abitano in strutture residenziali finalizzati alla promozione e al mantenimento delle relazioni, con particolare riferimento alle relazioni familiari e al culto dei defunti; servizi di accompagnamento finalizzati a favorire l'accessibilità ai luoghi di lavoro, di studio e di socializzazione per favorire la vita di relazione; contributi per l'acquisto di abbonamenti agevolati sui mezzi di trasporto pubblico; contributi ai soggetti gestori di Ceod che provvedono autonomamente al trasporto; servizi di trasporto in particolare verso strutture sanitarie o di riabilitazione assicurati da associazioni di volontariato; servizi per la mobilità e l'accessibilità che rientrano nell'ambito del "Progetto Accessibilità"; servizi per la mobilità e l'accessibilità assicurati dal Comune di Venezia con le risorse integrative messe a disposizione dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba) come strumento di applicazione del Peba stesso con particolare riferimento alla presa al piano e all'accompagnamento esterno.

La Delibera di Giunta 2566/2009 “Art. 8 della Legge 29.03.1985, n. 113 – Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti – Contributi per le trasformazioni tecniche dei centralini per l’anno 2009” prevede la concessione di contributi agli enti e aziende per l’adeguamento delle postazioni telefoniche destinate ai centralinisti non vedenti. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 3717/2009 “Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni – Anno 2009 – Art. 55 L.R. 7/99” disciplina la concessione di contributi che la Regione ha predisposto nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi, a carattere domiciliare, territoriale e residenziale comprensivo di servizi predisposti per un’accoglienza diurna con rientro serale in famiglia (Centri Diurni), al fine di rispondere in modo sempre più articolato ed esaustivo alla pluralità e alla complessità delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 948/2010 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. Piano annuale d’intervento per l’anno 2010. - L.R. n. 16/2007. Approvazione del provvedimento n. 42/CR del 2.3.2010” disciplina l’attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, entrata in vigore il 31/07/2007, che promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità attraverso il finanziamento di interventi volti: alla realizzazione di opere intese a rendere fruibili gli edifici e spazi privati aperti al pubblico; alla realizzazione di opere intese a rendere fruibili gli edifici privati di civile abitazione; all’acquisto di facilitatori della vita di relazione; all’adattamento dei mezzi di locomozione privati.

La normativa rivolta a soggetti con dipendenze

La normativa rivolta direttamente a soggetti con dipendenze prevede tre delibere, relative a sei interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 1355/2008 “Approvazione del passaggio alle nuove tipologie di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti ed alcol-dipendenti. Assegnazione dei posti di residenzialità e semiresidenzialità e applicazione relative rette giornaliere.” disciplina le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali.

La Delibera di Giunta 3701/2008 “Progettualità socio-sanitarie in materia di dipendenza da sostanze di abuso” promuove un modello di intervento per sostenere le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze stupefacenti o psicoattive, in modo da renderlo in grado di prevedere e risponde-

re in modo tempestivo ed adeguato all'evoluzione dei bisogni collegati all'emergere di nuovi tipi di droghe e diverse modalità di abuso, individuando azioni prioritarie quali prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca e reinserimento socio-lavorativo.

La Delibera di Giunta 866/2009 "Progetto Dipendenze 2009. Dpr n. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni" approva il progetto allegato, che definisce gli obiettivi e le strategie delle azioni regionali per il contrasto al consumo di tabacco, alcol e stupefacenti, individua le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sanitarie e sociali, indicando, altresì, le modalità della loro integrazione e precisando anche i rapporti con gli enti locali, le famiglie e tutti i soggetti pubblici e privati presenti nella comunità locale, in attuazione del principio di sussidiarietà. Gli aspetti qualificanti del Progetto sono i seguenti: il consolidamento del modello integrato pubblico/privato (obiettivi, azioni, risorse, tempi, monitoraggio e verifica); la razionalizzazione delle strutture di offerta (CT private); la riorganizzazione dei Dipartimenti Dipendenze e dei Ser.T; le azioni di supporto (Sistema informativo regionale dipendenze, Formazione, Misurabilità e Trasparenza, Verifica della sostenibilità, Avvio di sperimentazioni gestionali per nuovi modelli erogativi ed organizzativi, Verifica nuove domande delle CT per autorizzazione all'esercizio e Coordinamento regionale sul Progetto obiettivo). Il documento prevede diversi interventi: comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali (analizzate attraverso documentazione specifica), interventi miranti alla diffusione nella popolazione generale della consapevolezza dei rischi connessi all'uso di alcol (analizzate attraverso documentazione specifica), interventi di prevenzione selettiva rivolti a soggetti a rischio realizzati negli ambienti di lavoro, sulla strada, nei luoghi del divertimento, interventi di trattamento dei Problemi alcolcorrelati e dell'Alcolismo. La Delibera di Giunta 2569/2009 "Fondo regionale d'intervento per la lotta alla droga: Piano annuale 2009/2010" istituisce il fondo in linea con quanto stabilito dalla Delibera 866/2009.

La normativa rivolta agli stranieri

La normativa rivolta direttamente agli stranieri prevede due delibere. I documenti sono relativi a dieci interventi/servizi.

La Delibera di Consiglio 57/2007 "Piano triennale 2007-2009 degli interventi nel settore dell'immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni - L.R. 30 gennaio 1990, n. 9)" approva il piano in oggetto, che prevede diversi interventi: patto o contratto di accoglienza e di integrazione; accompagnamento formativo, lavorativo e sociale dei flussi migratori dai Paesi di origine al Veneto; inserimento abitativo in particolare

attraverso un programma regionale di edilizia sociale; integrazione sociale e scolastica, formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro di maestranze provenienti da diverse aree geografiche extranazionali; formazione per la conoscenza della lingua italiana; corsi di formazione rivolti all'inserimento sociale della donna immigrata. Il provvedimento si inserisce nel quadro delineato dalla Legge Regionale 11/2001 "Interventi nel settore dell'immigrazione". Vengono istituiti il Tavolo Unico Immigrazione e dalla Consulta Regionale Immigrazione.

La Delibera di Giunta 2570/2009 "Interventi a favore di minori stranieri non accompagnati. Piano triennale di interventi 2009-2011. Prima annualità" riguarda il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, il cui flusso di ingresso nel nostro territorio, come del resto in tutto il Paese, è costantemente in crescita, necessita di un forte coordinamento tra istituzioni statali, ministeri competenti, autorità giudiziaria, Regioni, Enti Locali, realtà del privato sociale. Alle necessarie azioni che la Regione Veneto intende intraprendere, rappresentando anche a livello nazionale la necessità di definire cornici normative adeguate, comprese specifiche linee di finanziamento, per il governo di tali situazioni – non più rappresentabili come episodiche o straordinarie – si rende necessario predisporre e riorganizzare procedure e strumenti a livello locale e regionale in grado di garantire il maggior livello possibile di protezione e tutela di minori, anche al fine di prevenire possibili derive nell'ambito della marginalità sociale e strumenti per l'integrazione sociale e autonomia personale, a condizione di una effettiva regolarizzazione della permanenza nel territorio italiano di quei ragazzi che ne abbiano titolarità. Sono previsti contributi per il sostegno di iniziative a tutela dei minori, per il sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale e per iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione (V91). È prevista attività di monitoraggio costante da parte dell'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia.

La normativa rivolta alle persone in situazioni di emarginazione e disagio

La normativa rivolta direttamente alle persone in situazioni di emarginazione e disagio prevede cinque delibere, per un totale di sette interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 120/2008 "Recepimento del "Protocollo d'Intesa, tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto, per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su *governance* e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale" e del progetto sperimentale ad esso collegato" approva il protocollo in oggetto, nell'ambito del quale la Re-

gione Veneto assume il ruolo di coordinatore a livello nazionale. Il documento non prevede interventi specifici.

La Delibera 537/2009 “Nuove disposizioni per l'erogazione di interventi economici straordinari o eccezionali”, provvede a ridefinire i beneficiari, i requisiti di accesso, le spese ammissibili e la procedura di erogazione dei contributi economici straordinari, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/86 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale»” ha previsto la concessione di contributi ai Comuni, per la parte non risolvibile con le loro ordinarie provvidenze, per interventi economici straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di associazioni assistenziali. Questo intervento aveva l'obiettivo di garantire un supporto a specifiche situazioni emergenziali, nella logica del rimborso spese sostenute dal cittadino, che non trovavano risposta nell'offerta della rete dei servizi sociali; tali emergenze riguardavano aree di bisogno individuate, con specifici provvedimenti regionali, in relazione all'evoluzione del contesto sociale. In particolare, sono previsti contributi per far fronte a: spese relative a una grave situazione debitoria; spese per interventi sull'alloggio di proprietà, volti alla creazione e al ripristino delle normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione; spese a carattere sociale, sostenute da singoli cittadini o famiglie in occasione di interventi chirurgici, previsti dal Servizio Sanitario regionale, effettuati in strutture sanitarie situate nel territorio extra Regione di residenza. Il provvedimento recepisce le indicazioni di un Gruppo Tecnico di lavoro costituito ad hoc.

La Delibera di Giunta 1180/2009 “Piani di azione di inclusione sociale a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di persone in povertà estrema e senza dimora” si inserisce nell'ambito di un approccio integrato che la Regione del Veneto ha elaborato da diversi anni, per affrontare il complesso e articolato fenomeno della marginalità sociale. Il documento prevede due linee di intervento: iniziative a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, previste dalla Legge regionale n. 41/97 “Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona”, con l'obiettivo generale di promuovere e sostenere le progettazioni e le partnership, presenti nei singoli territori, a tutela delle persone soggette all'abuso e allo sfruttamento sessuale; iniziative a favore delle persone in povertà estrema e senza dimora, individuate dall'art.28 della legge 328/00, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'implementazione delle reti istituzionali e del terzo settore, presenti nelle comunità locali, affinché avvino e consolidino interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone senza dimora. Previsto l'intervento dell'Osservatorio regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociali.

La Delibera di Giunta 4050/2009 “Attività ed intervento del “Banco Alimentare-Comitato del Veneto” di Verona. Contributo anno 2009” prevede sostegno di carattere economico al Banco Alimentare, ente che, riconosciuto nel 1996 Ente Morale con decreto del Ministro dell’Interno, opera ad oggi su tutto il territorio nazionale con 17 comitati regionali e coinvolge oltre 500 volontari appartenenti alle più diverse esperienze religiose, professionali, culturali e associative. Il Banco Alimentare è un’organizzazione umanitaria che ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione sociale delle eccedenze agro-alimentari. Con il proprio impegno ritira gratuitamente le eccedenze del settore alimentare e le distribuisce, sempre gratuitamente, ad associazioni ed enti assistenziali che si occupano dei bisognosi in Italia. Gli enti convenzionati che vengono regolarmente visitati e seguiti dai volontari del Banco, sono mense per persone senza fissa dimora, centri di accoglienza per disadattati, comunità di recupero per tossicodipendenti, centri di aiuto e sostegno per famiglie povere, etc. Il Banco Alimentare Comitato del Veneto, supportato dall’attività di 50 volontari, provvede a raccogliere dalle aziende produttrici o distributrici generi alimentari e bevande che, una volta controllate, catalogate e suddivise presso i propri magazzini, permettono a circa 300 enti di sostenere oltre 35.000 persone bisognose distribuite in tutto il Veneto. Il documento prevede un intervento.

La Delibera di Giunta 156/2010 “2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Approvazione Programma regionale “Reti e strategie condivise per l’inclusione sociale” approva il programma in oggetto che, in linea con le indicazioni emerse a livello europeo e nazionale, è espressione dell’investimento culturale, tecnico e politico, sostenuto da anni dalla Regione del Veneto, finalizzato a promuovere un rinnovato modello di welfare dove solidarietà e valori sociali, coniugati alla centralità della persona, considerata all’interno del proprio contesto relazionale, rappresentano il paradigma strategico e operativo, che connota il sistema dei servizi sociali. Il programma prevede interventi di carattere formativo e informativo e viene realizzato con il concorso dell’Osservatorio Regionale per l’Inclusione Sociale.

La normativa rivolta a diversi target

La normativa rivolta direttamente a diversi target prevede una delibera, relativa a tre interventi/servizi.

La Delibera di Giunta 3591/2009 “Fondo per la Non autosufficienza. Linee di indirizzo sull’utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili (DGR 97/CR del 2009 e 2584 del 04/08/2009)” fornisce indicazioni in merito all’utilizzo di fondi per la domiciliarità anziani e disabili. Le DDGR 97/CR del 30 giugno 2009 e 2584 del 4 agosto 2009 introducono, rispetto al 2008, profonde

modifiche nella gestione delle risorse a favore della non-autosufficienza. Tali modifiche vanno sostanzialmente nella direzione di utilizzare la logica del Fondo Unico, dato dalla somma di tutte le disponibilità che, fino al 2008, venivano ripartite con provvedimenti diversi e per linee di finanziamento distinte, unendo le risorse di carattere socio-sanitario con quelle di carattere sociale (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza). Malgrado l'introduzione delle modifiche di cui sopra, l'utilizzo dei fondi destinati alla domiciliarità anziani e disabili rimane vincolato alla programmazione attualmente in vigore espressa, a livello locale, dai piani locali per la domiciliarità e per la disabilità, e a livello regionale dalle deliberazioni di Giunta Regionale 39/06, 1859/06 e 1137/08. Il documento prevede tre tipologie di intervento: assegno di cura, assistenza domiciliare, sportello integrato. Il Fondo per la non-autosufficienza viene introdotto con la Legge Regionale 30/2009 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non-autosufficienza e per la sua disciplina".

REGIONI E TERRITORI ALLA RICERCA DI UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA

Questo numero di «Oggidomani Anziani» riprende, selezionati e rielaborati per i lettori della rivista, i risultati della indagine promossa dalla Cisl Confederale e dalla Fnp, e realizzata dalla soc. coop. Aretés di Modena su "Federalismo familiare. Regioni e territori alla ricerca di una bussola per la famiglia".

Un sentito ringraziamento va rivolto a quanti hanno reso possibile l'impostazione di una iniziativa dai caratteri innovativi, l'esecuzione delle molte azioni previste e l'interpretazione della notevole quantità di dati e di informazioni raccolte.

In primo luogo un grazie è rivolto ai segretari nazionali ed ai responsabili politici ed operativi a tutti i livelli del "Gruppo di direzione nazionale Cisl/Fnp" che hanno promosso e condotto tutte le fasi della ricerca, in stretto e positivo rapporto con i ricercatori di Aretés, che ne hanno garantito l'impostazione tecnico-scientifico; agli oltre 100 dirigenti sindacali coinvolti nei *focus group* regionali che hanno offerto indicazioni e stimoli per la conoscenza e la valutazione delle politiche socio familiari; ai dirigenti delle Amministrazioni regionali che hanno sostenuto l'iniziativa, anche favorendo l'acquisizione del materiale di indagine.

Gli autori di questo numero:

Giovanni Bursi

Gianpietro Cavazza

Pietro Cerrito

Elena Frascaroli

«Questo è il significato della lotta che ancora conducono i lavoratori pensionati: restare nella società. Ecco dunque perché i pensionati della Cisl sono ancora sulla breccia».

Giulio Pastore

prezzo del presente fascicolo: € 5,16, iva inclusa